



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GENNAIO 2024



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	11
SEZIONE SECONDA	34
SEZIONE TERZA	68
SEZIONE LAVORO	105
SEZIONE TRIBUTARIA	139
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	172
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	233

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 1 del 02/01/2024 (Rv. 669688-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

C. (SORACE DOMENICO) contro M.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/09/2022

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Correzione di errore materiale - Sindacabilità quale eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

La pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ancorché illegittima, non integra un nuovo e autonomo esercizio del potere giurisdizionale, e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., integrando una violazione che non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 86

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 971 del 2010 Rv. 611080-01

Sez. U, Sentenza n. 613 del 08/01/2024 (Rv. 670003-01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (UTTARO LORETA) contro M.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Chiamata in garanzia esperita in via autonoma rispetto al giudizio principale - Art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, a cui rinvia l'art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995, non si applica all'azione di garanzia (propria o impropria), se questa è proposta in via autonoma rispetto al giudizio già pendente sul rapporto principale e nei confronti di un soggetto non domiciliato nell'UE. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di manleva proposta da un tour operator italiano nei confronti di una società di Hong Kong, venditrice del pacchetto turistico, per le conseguenze pregiudizievoli di un separato giudizio risarcitorio intentato da una viaggiatrice rimasta infortunata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 8 lett. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8404 del 2012 Rv. 622556-01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024 (Rv. 669892-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI) contro D. (ANTONUCCI VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 09/02/2023

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Questioni di giurisdizione - Potere delle Sezioni Unite di esaminare l'atto negoziale quale giudice del fatto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, anche quando tale titolo sia già stato apprezzato col provvedimento impugnato, perché la decisione sulla corretta individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale dipende da quella circostanza fattuale. (In applicazione del principio, al fine di verificare la sussistenza del requisito necessario per configurazione di una società "in house", assoggettata a controllo analogo a quello sui servizi di diretta gestione dell'ente pubblico, la S.C. ha riesaminato lo statuto - già oggetto del precedente apprezzamento della Corte dei conti - di una società interamente partecipata da una ASL, rilevando che l'ente pubblico partecipante aveva il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società, di decidere le strategie aziendali in relazione alle operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché specifici poteri di ingerenza nella pianificazione, programmazione e controllo dell'attività aziendale, e concludendo così per la giurisdizione del giudice contabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8074 del 2015 Rv. 634938-01, N. 22409 del 2018 Rv. 650605-01, N. 20632 del 2022 Rv. 665079-01

Sez. U, Ordinanza n. 1946 del 18/01/2024 (Rv. 669893-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (SCIACCA GIOVANNI CRISOSTOMO) contro P. (RANALLI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Finanziamento pubblico - Revoca - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con cui il beneficiario delle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185 del 2000 aveva contestato la legittimità della relativa revoca, basata sull'originario difetto della

SEZIONI UNITE

condizione di ammissibilità del finanziamento e, cioè, della novità dell'attività imprenditoriale, che non doveva essere avviata anteriormente alla delibera di concessione della sovvenzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 185, Decr. Minist. Bilancio e programmazione economica 28/05/2001 num. 295 art. 13, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9634 del 2023 Rv. 667448-01, N. 31730 del 2023 Rv. 669214-01, N. 16457 del 2020 Rv. 658338-01, N. 9816 del 2023 Rv. 667452-01

Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024 (Rv. 669833-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

R. (CUCCHIARA SALVATORE) contro B.

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Contestualità rispetto alla redazione dell'atto cui accede - Necessità - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell'impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso - Necessità.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 36827 del 2022 Rv. 666696-01

Massime precedenti Difformi: N. 9271 del 2023 Rv. 667248-01

Massime precedenti Vedi: N. 144 del 1985 Rv. 438350-01, N. 7014 del 2017 Rv. 643376-01, N. 1165 del 2022 Rv. 663699-01, N. 15759 del 2014 Rv. 632278-01, N. 5852 del 2023 Rv. 667067-01, N. 14437 del 2019 Rv. 654078-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387-01, N. 36057 del 2022 Rv. 666374-01

Sez. U, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024 (Rv. 669830-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

L. (FONTANELLA GIANLUCA) contro P.

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in

SEZIONI UNITE

modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni.

In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 18 com. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 14287 del 2023 Rv. 667922-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374-01

Sez. U, Ordinanza n. 2147 del 22/01/2024 (Rv. 670004-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

contro

Regola giurisdizione

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE Pareri resi a seguito di interPELLI all'Amministrazione finanziaria - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

Le risposte dell'Amministrazione finanziaria agli interPELLI non costituiscono atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, poiché non portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche) e non sono immediatamente lesive dei diritti del contribuente, salvo quelle rese a seguito di richiesta di disapplicazione di norme antielusive, che possono essere impugnate in quanto contenenti una compiuta pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha escluso la giurisdizione tributaria sulla domanda di pagamento di fattura maggiorate di IVA, emesse da una società affidataria del servizio di accoglienza di stranieri richiedenti asilo, perché era irrilevante, ai fini del riparto giurisdizionale, la contestazione della legittimità di una nota dell'Agenzia delle entrate - emanata in risposta ad un interPELLO del Ministero dell'interno sul regime fiscale applicabile alle prestazioni fornite - in quanto non rivolta direttamente allo specifico e concreto rapporto tributario in essere con la società attrice, bensì resa sotto la forma di parere generale e astratto).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 1, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 6, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32962 del 2018 Rv. 652145-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 2290 del 23/01/2024 (Rv. 670195-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

P. (COLARIZI MASSIMO) contro I.

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 24/05/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Sindacato sugli strumenti utilizzati dai pubblici amministratori in relazione alle finalità perseguite - Ammissibilità - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, poiché la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della l. n. 241 del 1990, senza che ciò implichi un sindacato sul merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione e, dunque, una violazione dei limiti esterni della giurisdizione ovvero della riserva di amministrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte dei conti che, con riferimento a mutui stipulati da una società in house costituita da un Comune, ha ritenuto responsabili gli amministratori dell'ente locale per il danno cagionato dal rilascio di lettere di patronage in favore delle banche mutuanti, nonostante il successivo avallo del Consiglio comunale, trattandosi di una indebita attività prestata da parte di organi pubblici privi di competenza).

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20728 del 2012 Rv. 624358-01, N. 1376 del 2006 Rv. 588780-01, N. 9680 del 2019 Rv. 653785-02

Sez. U, Ordinanza n. 2321 del 23/01/2024 (Rv. 669894-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

S. (PIZZETTI MARCO) contro C. (MERLO VITTORIO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/05/2022

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato – Autorizzazione allo scarico di acque reflue - Contratto con il gestore per la regolazione del corrispettivo – Accordo integrativo del provvedimento ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 – Esclusione.

141019 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - ESECUZIONE In genere.

Non integra un accordo integrativo del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990, il contratto intercorso tra gestore e utente del servizio idrico integrato che, accedendo al provvedimento che autorizzi quest'ultimo allo scarico di acque reflue industriali, regoli il corrispettivo del servizio medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 151, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1321, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21650 del 2021 Rv. 661857-01, N. 33944 del 2023 Rv. 669632-02

SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 2321 del 23/01/2024 (Rv. 669894-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

S. (PIZZETTI MARCO) contro C. (MERLO VITTORIO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/05/2022

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Rapporto di utenza privata - Controversia relativa a clausola contrattuale sul corrispettivo dovuto per il servizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla validità ed efficacia della clausola contenuta nel contratto stipulato tra il gestore e l'utente del servizio idrico integrato, volta a disciplinarne il corrispettivo. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta ad accertare l'inefficacia ex art. 1341, comma 1, c.c., nonché la nullità per indeterminabilità dell'oggetto ovvero per contrarietà a norma imperativa, della clausola che obbligava l'utente del servizio idrico integrato a versare un minimo garantito del corrispettivo, rapportato ai volumi di scarico di acque reflue oggetto di autorizzazione, anche ove non effettivamente scaricati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1341 com. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4079 del 2023 Rv. 666641-01

Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024 (Rv. 670005-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

S. (VANNICELLI FRANCESCO) contro C. (PICCOLO DANIELA)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/09/2022

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Riferimento al criterio del "petitum sostanziale" - Individuazione - Fattispecie.

La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato da un ordine di demolizione illegittimo, poiché, sebbene il ricorrente invocasse sul piano formale un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo e violazione della normativa di correttezza, il rapporto dedotto era relativo al danno ingiusto cagionato dall'illegittimo esercizio di attività provvedimentoale, sussumibile nella previsione di cui all'art. 30, commi 2 e 6, c.p.a.).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20350 del 2018 Rv. 650270-01

Sez. U, Ordinanza n. 2481 del 26/01/2024 (Rv. 669832-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)*

U. (D'OTTAVIO RAFFAELE) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

009011 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO Accertamento della proprietà nei confronti della P.A. - Esercizio della prelazione artistica - Illegittimità - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie relativa alla l. n. 364 del 1909.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

Sull'accertamento del diritto di proprietà nei confronti della P.A. la giurisdizione spetta del giudice amministrativo, se il fatto estintivo di quello costitutivo del diritto dominicale è un provvedimento amministrativo di esercizio della prelazione artistica, asseritamente illegittimo, benché emanato in base a una norma attributiva del relativo potere e non in carenza assoluta di questo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla dichiarazione di nullità - di cui all'art. 29 della l. n. 364 del 1909 - delle alienazioni effettuate contro i divieti contenuti nella legge stessa, individuata quale condizione di legittimità dell'esercizio del potere di prelazione previsto dall'art. 6 della citata disciplina legislativa).

Riferimenti normativi: Legge 20/06/1909 num. 364, Regio Decr. Legge 22/11/1925 num. 2192

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6180 del 1985 Rv. 443310-01, N. 6221 del 2003 Rv. 562284-01, N. 7643 del 2020 Rv. 657446-01, N. 5097 del 2018 Rv. 647319-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 9 del 02/01/2024** (Rv. **669815-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

P. (QUINTANA RAFFAELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2021

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Disciplina antitrust - Abuso di posizione dominante - Condotte escludenti - Nozione - Prova esonerativa della responsabilità a carico dell'impresa dominante - Contenuto - Fattispecie.

In tema di illeciti anticoncorrenziali, l'abuso escludente, che rientra nell'ambito della fattispecie di abuso della posizione dominante, sussiste, come chiarito da CGUE, Sentenza n. 377 del 12/05/2022, in causa C-719/2022, quando la pratica realizzata da un'impresa in posizione dominante sia idonea a produrre un effetto escludente e sia basata sull'utilizzo di mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza normale, ossia fondata sul merito, tali essendo quelli per i quali non vi è alcun interesse economico se non quello di eliminare i concorrenti per poter poi rialzare i prezzi, traendo profitto dalla situazione di monopolio, sì da pregiudicare la penetrazione o il mantenimento sul mercato di imprese concorrenti in ragione del merito. In presenza di tali due condizioni, l'impresa in posizione dominante può sottrarsi al divieto di cui all'art. 102 TFUE, purché dimostri che la pratica in questione era obiettivamente giustificata da circostanze ad essa esterne o dall'interesse dei consumatori, e proporzionata a tale giustificazione oppure controbilanciata, se non superata, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche dei consumatori. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza dell'abuso escludente nella condotta dell'impresa in posizione dominante che, allo scopo di ritardare la commercializzazione di prodotti concorrenti con il proprio, in conseguenza della scadenza di un brevetto originario da essa detenuto, aveva proceduto, dopo lungo tempo, a richiedere un brevetto divisionale).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 13073 del 2022 Rv. 664759-01, N. 3640 del 2009 Rv. 606760-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 74 del 02/01/2024** (Rv. **670212-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

F. (BORRIELLO GIANCARLO) contro I. (RASCIO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/08/2022

081039 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE Supersocietà di fatto - Abuso di società da parte di persone fisiche o giuridiche controllanti - Sussistenza del rapporto societario non formalizzato - Possibilità - Condizioni - Accordo sull'assunzione di debiti in misura superiore agli utili - Compatibilità - Fattispecie.

In tema di supersocietà di fatto, l'abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che è compatibile con l'accordo, iniziale

SEZIONE PRIMA

o successivo, che la società si faccia carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili, mentre le persone fisiche simmetricamente assumano debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non sia stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire, ma sia solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di una supersocietà di fatto per la mancanza dell'elemento della affectio societatis, senza indagare se esso fosse carente sin dall'origine ovvero fosse successivamente venuto meno, in forza di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2497, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7903 del 2020 Rv. 658600-01, N. 36378 del 2023 Rv. 669898-02, N. 4784 del 2023 Rv. 666994-01

Sez. 1, Sentenza n. 159 del 03/01/2024 (Rv. 669816-01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

C. (SCARPARO MAURIZIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 16/03/2016

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicabilità ai procedimenti ablatori anteriori all'entrata in vigore del T.U. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'acquisizione sanante prevista dall'art. 42-bis, introdotto dall'art. 34, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, non trova applicazione a procedimenti ablatori avviati in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che, quantunque, a mente del comma 8 del citato art. 34, le disposizioni introdotte si applichino anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non ne fa menzione la disciplina delle occupazioni sine titulo anteriori al 30 settembre 1996 ex art. 55 del T.U., dovendosi tenere conto del fatto che tale norma risponde alla medesima finalità del sostituito art. 43 del T.U., dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, consistente nell'agevolare il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, ma soltanto per i procedimenti ablatori avviati in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo T.U., sicché, essendo il relativo provvedimento emesso, in tali casi, in carenza di potere e potendo, perciò, essere disapplicato, resta esclusa l'improcedibilità della domanda risarcitoria e la contemporanea pendenza dell'opposizione alla stima.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 55 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 34 com. 1 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11258 del 2016 Rv. 639787-01, N. 13988 del 2018 Rv. 649163-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20691 del 2021 Rv. 661853-04

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 197 del 04/01/2024** (Rv. **669817-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**
Relatore: **TRICOMI LAURA.**

M. (PASQUALI CERIOLI JLIA) contro C. (RONDANI FILIPPO VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/12/2022

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Procedimenti minorili - Reclamo - Specificità dei motivi - Necessità - Formazione del giudicato interno sull'oggetto sostanziale dell'affidamento e collocamento dei figli minori - Esclusione - Ampiezza del poteri istruttori del giudice - Sussistenza - Reclamo incidentale - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

Nell'ambito dei procedimenti minorili, la proposizione del reclamo, per la cui ammissibilità è necessaria la formulazione di specifici motivi di impugnazione, impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale (il bene della vita) del procedimento, che va individuato nell'affidamento e nel collocamento dei minori in modo conforme al loro superiore interesse, indipendentemente dalla circostanza che sia stato proposto altro reclamo incidentale. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, pur accogliendo il reclamo proposto dalla madre, aveva ritenuto che la mancata proposizione del reclamo da parte del padre avesse dato luogo ad un giudicato rispetto alla statuizione assunta in primo grado nei suoi confronti, rimanendo così preclusa ogni valutazione sul possibile diverso collocamento ed affidamento dei minori anche al padre).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Costituzione art. 32, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 18194 del 2015 Rv. 637108-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 211 del 04/01/2024** (Rv. **670130-01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

M. (CICCARELLI SERGIO) contro C. (DAMIANI DEMETRIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/06/2017

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Rilevanza entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione - Necessità - Identità di questioni giuridiche o di fatto - Irrilevanza - Conseguenze - Assenza di vincoli per il giudice della causa successiva - Ragioni - Inapplicabilità della regola dello "stare decisis" - Rilevanza sulla sola condivisione delle argomentazioni - Sussistenza.

Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio - non applicandosi la regola dello "stare decisis" -, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15817 del 2021 Rv. 661584-01, N. 244 del 1974 Rv. 367859-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 196 del 04/01/2024** (Rv. **670256-01**)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

F. (PUNZI CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/11/2016

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti - Art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo previgente al d.l. n. 134 del 2012 - Condizioni - Indispensabilità della prova e incolpevolezza della mancata produzione - Alternatività - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ammesso, in quanto decisiva, la prova documentale dedotta in appello e non dichiarata inammissibile in primo grado, siccome idonea a dimostrare la fondatezza della sollevata eccezione di nullità del lodo posto a base del provvedimento monitorio, dovuta al fatto che il giudizio di impugnazione del lodo, annullato in sede d'appello, non era stato riassunto dopo la sentenza della Cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 12574 del 2019 Rv. 654179-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939-01

Sez. 1, **Sentenza n. 196 del 04/01/2024** (Rv. **670256-02**)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

F. (PUNZI CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/11/2016

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Cassazione con rinvio della sentenza dichiarativa della nullità del lodo - Omessa riassunzione del giudizio di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero giudizio - Ragioni.

In ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo arbitrale, l'estinzione del procedimento ex art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, comporta l'efficacia prevista dall'art. 310 c.p.c. della sentenza di nullità e travolge la decisione degli arbitri, che, quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale, non conserva alcuna validità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 310

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 6188 del 2014 Rv. 629888-01, N. 10456 del 1996 Rv. 500791-01, N. 11842 del 2003 Rv. 565682-01

Sez. 1, Sentenza n. 299 del 05/01/2024 (Rv. 669874-01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (VICICONTE GAETANO) contro C. (CAPPELLETTI ALESSANDRA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 22/03/2016

045046 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - SPESE - IN GENERE Consiglieri comunali - Gettone di presenza ex art. 82, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 - Cumulabilità con il compenso per la partecipazione alle sedute della conferenza dei capigruppo, della conferenza di programmazione e dell'ufficio di presidenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di status di consigliere comunale e provinciale, il gettone di presenza, previsto dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è riconosciuto per la partecipazione alle sedute di articolazioni di organi deliberativi del comune e della provincia, quali la conferenza dei capigruppo, la conferenza di programmazione e l'ufficio di presidenza, che, per le funzioni svolte, non sono equiparabili ai consigli e alle commissioni di cui al citato art. 82, in ossequio ai principi dell'onnicomprendività dei compensi e della necessità del contenimento della spesa per il funzionamento degli organi degli enti locali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 82, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 83, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 96, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1985 num. 816 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 118 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 7290 del 2008 Rv. 602424-01, N. 4029 del 2017 Rv. 644310-01

Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

G. (SCAFFIDI ARGENTINA RAUL) contro B. (MINI NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2023

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Affidamento di figli nati fuori dal matrimonio - Regime processuale ex art. 38, disp. att., c.p.c., come sostituito dall'art. 3, l. n. 219 del 2012 - Rito camerale - Termine di impugnazione - Applicazione del termine ordinario ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6319 del 2011 Rv. 616970-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5629 del 1996 Rv. 498165-01

Sez. 1, Ordinanza n. 454 del 08/01/2024 (Rv. 669901-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

S. (MELLONE MARCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2022

041003 CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE Bipolidia ex l. n. 555 del 1912 - Presupposti - Figlio di cittadino italiano nato all'estero - Acquisizione della cittadinanza iure sanguinis e iure soli - Possibilità - Perdita volontaria della cittadinanza del padre nelle more della minore età - Conseguenze.

In tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 555 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 12894 del 2023 Rv. 667661-01

Sez. 1, Ordinanza n. 437 del 08/01/2024 (Rv. 669900-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

B. (MARRO MARIAPAOLA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/11/2022

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti minorili - Ascolto del minore - Rinnovo in ogni procedimento di modifica o in grado di appello - Obbligatorietà - Insussistenza - Ragioni - Motivazione del diniego - Necessità - Limiti.

Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto,

SEZIONE PRIMA

potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis com. 3, Cod. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Civ. art. 336 bis, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 6503 del 2023 Rv. 667119-01, N. 24626 del 2023 Rv. 668860-01, N. 34560 del 2023 Rv. 669533-01

Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

F. (FRANZON ALESSANDRA) contro C. (TODESCO GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/02/2023

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministratore di sostegno - Natura - Potere di rappresentanza in giudizio - Esclusione - Conseguenze.

L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720 bis, Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 716

Massime precedenti Vedi: N. 6518 del 2019 Rv. 653104-01, N. 5380 del 2020 Rv. 656883-01

Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

F. (FRANZON ALESSANDRA) contro C. (TODESCO GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/02/2023

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Procedimento di amministrazione di sostegno - Intervento dei parenti - Corrispondenza all'intervento adesivo dipendente - Esclusione - Ragioni - Difetto di interesse - Assimilazione a tale istituto - Sussistenza - Conseguenze sul thema decidendum - Esclusione del litisconsorzio processuale - Condanna alle spese - Possibilità.

Nel procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, l'intervento dei parenti non è corrispondente all'istituto di cui all'art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell'interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all'intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell'assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell'interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 417, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 22602 del 2017 Rv. 659743-01

Sez. 1, Ordinanza n. 698 del 09/01/2024 (Rv. 669902-01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

E. (ROSI FRANCESCO) contro A. (PAGNOTTA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/12/2017

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Espropriazione - Determinazione dell'indennità - Interruzione della prescrizione - Deposito del ricorso - Sufficienza - Esclusione - Notificazione del ricorso e del decreto - Necessità.

In tema di procedimento per la determinazione dell'indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, il mero deposito nella cancelleria della Corte d'appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo a seguito della notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 28862 del 2011 Rv. 621028-01, N. 9871 del 2023 Rv. 667494-02

Sez. 1, Ordinanza n. 1033 del 10/01/2024 (Rv. 670214-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

S. (DI LERNIA NICOLA ANTONIO) contro A.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/02/2023

081043 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - OPPOSIZIONE Concordato preventivo - Istituto del c.d. cram down fiscale ex art. 180, comma 4, l.fall. - Omologazione - Tertium genus - Esclusione - Regime applicabile - Ordinario o semplificato a seconda della proposizione o meno di opposizione - Sussistenza.

L'istituto del c.d. cram down fiscale, disciplinato nell'art. 180, comma 4, l.fall., non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l.fall. (art. 180, comma 4, cit.), ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3), a seconda che siano proposte o meno opposizioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180 com. 4, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16065 del 2018 Rv. 649475-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 922 del 10/01/2024** (Rv. **670213-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

S. (MILLI MARINA) contro F. (NICCOLINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/12/2020

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato - Pronuncia di inammissibilità in rito e dichiarazione di fallimento - Reclamo - Accoglimento dell'impugnazione - Obbligo della Corte d'appello di rimettere la causa a Tribunale - Sussistenza.

In tema di concordato preventivo, la Corte d'appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda concordataria dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l'impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale medesimo per l'esame nel merito della domanda di concordato, non potendo prenderla direttamente in esame.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 211 del 2019 Rv. 652068-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1107 del 11/01/2024** (Rv. **669903-01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.** P.M. **SALZANO FRANCESCO.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TINELLI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2020

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE Riscossione di contributi previdenziali - Procedura per il discarico di crediti inesigibili - Nozione - Annullamento dei crediti iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999 - Effetto legale - Rilevanza degli importi e dimostrazione dell'avvenuta trasmissione dell'elenco al creditore - Insussistenza - Ragioni.

In tema di riscossione di contributi previdenziali da parte dell'agente della riscossione e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, tali essendo quelli non riscossi e non riversati, dunque, alla Cassa, ancorché in presenza di alcuni adempimenti, l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce, del tutto indipendentemente dall'importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente creditore, non sussistendo alcuna disposizione che lo preveda espressamente come condizione necessaria per il discarico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 19, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 527 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 528 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 529 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 15/06/2015 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26531 del 2020 Rv. 661376-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024** (Rv. **670232-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

B. (FULCO SERGIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 10/02/2021

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Commissione massimo scoperto - Periodicità di calcolo - Mancata previsione espressa - Nullità - Esclusione - Determinabilità.

In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, laddove detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione secondo buona fede del testo contrattuale che valorizzi la comune volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Vedi: N. 19825 del 2022 Rv. 665220-01, N. 12997 del 2019 Rv. 654253-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1393 del 15/01/2024** (Rv. **670233-02**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

L. (MARAGNA NICOLA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/05/2021

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Sindacato del tribunale - Requisito previsto dall'art. 160, ult. comma, l.fall. - Valutazione di preventivi per costi di smaltimento rifiuti - Sindacato di merito riservato ai creditori.

In tema di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del tribunale può certamente riguardare la manifesta inettitudine della proposta concordataria a raggiungere gli obiettivi prefissati, così come la manifesta inettitudine del piano ad assicurare la soglia minima di soddisfacimento che l'art. 160, ultimo comma, l.fall., ha introdotto quale nuovo requisito di ammissibilità, come tale sindacabile già in sede di ammissione alla procedura; tale sindacato non può, tuttavia, estendersi al merito ed alla convenienza economica della proposta, basandosi su una pretesa maggiore attendibilità della stima dei costi da sostenere (nella specie, di smaltimento rifiuti) operata dal commissario giudiziale, rispetto a quella prospettata dal debitore e implicitamente ritenuta attendibile dal ceto creditorio, in virtù del voto favorevole reso sulla proposta stessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 13224 del 2021 Rv. 661368-01, N. 23882 del 2016 Rv. 642795-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1393 del 15/01/2024** (Rv. **670233-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

L. (MARAGNA NICOLA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/05/2021

SEZIONE PRIMA

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Opposizione all'omologazione - Termine ex art. 180, comma 2, l.fall. - Natura perentoria - Esclusione- Art. 48 d.lgs. n. 14 del 2019 (cd. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" o CCII) - Continuità di disciplina - Esclusione.

In tema di opposizione all'omologazione, il termine di dieci giorni prima dell'udienza, fissato dall'art. 180, comma 2, l.fall., per la costituzione delle parti, è sprovvisto di natura perentoria, non potendo invocarsi, in mancanza di una continuità di disciplina, la previsione di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 14 del 2019 (cd. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"), che detta perentorietà contempla espressamente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 18987 del 2011 Rv. 619725-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1452 del 15/01/2024 (Rv. 669905-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

A. (FASAN ALESSANDRA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Sanatoria di un immobile abusivo, ai sensi della l. n. 47 del 1985 - Rigetto dell'istanza da parte del sindaco - Domanda per la restituzione dell'oblazione corrisposta - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo a norma dell'art. 35, comma sedicesimo, della stessa legge - Esclusione - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La giurisdizione sulla domanda di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo, ai sensi della l. n. 47 del 1985, nel caso in cui l'istanza di sanatoria sia stata respinta, non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 35, comma sedicesimo, della medesima legge, che concerne le controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione da parte del sindaco bensì al giudice ordinario, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma (alla luce dell'art. 103, comma 1 Cost., il quale richiede che la P.A. abbia agito autoritativamente); infatti, in tale caso, la P.A., avendo esaurito il procedimento, stante la definitività del diniego, non è qualificata in ordine ai tempi e modi della restituzione delle somme da alcun potere autoritativo e le parti si trovano in posizione sostanzialmente paritaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 1, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29291 del 2008 Rv. 605984-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12899 del 2013 Rv. 626363-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 1387 del 15/01/2024** (Rv. **669904-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)

U. (PRANDINI FRANCESCA) contro B. (GENNA LEONARDA)

Regola competenza

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Domicilio del creditore - Riferibilità alle sole obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico - Fattispecie in tema di indebito arricchimento in relazione a prestazioni professionali rese.

L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (Nella specie la S.C., in un caso in cui era dedotto l'inadempimento della banca in relazione alla negoziazione di assegni bancari non trasferibili, ha ritenuto che il credito fosse determinabile mediante somma aritmetica della provvista degli assegni di traenza, pagati a soggetti diversi dall'avente diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 22326 del 2007 Rv. 599194-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1653 del 16/01/2024** (Rv. **669906-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**

D. (CALVETTI SERGIO) contro C. (BIAGIANTI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2019

148007 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI Consob - Emissione titoli azionari - Prospetto informativo - Doveri di controllo - Controllo puramente formale - Esclusione - Valutazione del merito delle informazioni - Limiti.

In tema di responsabilità extracontrattuale della Consob collegata all'emissione di titoli azionari, deve escludersi che la stessa - anche alla luce del Regolamento (UE) n. 1129 del 2017 - nell'espletare la propria attività di controllo dei prospetti, pur non potendo limitarsi ad una verifica esclusivamente formale, abbia un generale obbligo di valutazione del merito delle informazioni fornite dall'emittente, offerente o soggetto che chiede l'ammissione alle negoziazioni, atteso che la procedura di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto non costituisce un'approvazione, da parte dell'autorità, dell'operazione di offerta o ammissione alle negoziazioni e non presuppone quindi lo svolgimento di operazioni di approfondimento sui dati o sulle informazioni riportate nel medesimo prospetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 113, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 115, Regolam. Comunitario 14/06/2017 num. 1129

Massime precedenti Vedi: N. 9067 del 2018 Rv. 648257-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 1587 del 16/01/2024** (Rv. **670234-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

L. (SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/09/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE "Start up" innovativa - Termine quinquennale di esenzione dal fallimento - Scadenza - Automaticità - Adempimenti amministrativi - Data della cancellazione dalla sezione speciale del R.I. - Irrilevanza.

L'esenzione delle start up innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste in tema di sovraindebitamento, prevista dall'art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica in modo automatico, al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del medesimo decreto, senza che rilevi né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 31, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 25

Sez. 1, **Ordinanza n. 1633 del 16/01/2024** (Rv. **670235-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (NATULLO NICOLA) contro U. (MONTEROSSO TITO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/03/2019

113044 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO Protesto cambiario - Pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto - Moneta - Necessità - Mediante assegno bancario - Efficacia solutoria - Esclusione - Fattispecie.

Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario deve necessariamente avvenire tramite moneta, non potendo, di contro, risolversi nella consegna di assegni bancari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che detta consegna avesse avuto effetto solutorio, in un caso in cui il pubblico ufficiale aveva a sua volta illegittimamente restituito le cambiali al debitore ed incassato gli assegni trattenendone l'importo).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1973 num. 349 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 20643 del 2014 Rv. 633114-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 1763 del 17/01/2024** (Rv. **669907-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

B. (*MOSCHIANO EUGENIO*) contro C. (*COCCHI GIAN PIETRO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2017

138055 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE Consulenza tecnica contabile - Consenso delle parti - Modalità - Comportamento tenuto dai consulenti di parte - Irrilevanza.

In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786-04

Sez. 1, **Sentenza n. 1763 del 17/01/2024** (Rv. **669907-03**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

B. (*MOSCHIANO EUGENIO*) contro C. (*COCCHI GIAN PIETRO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2017

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Ausiliare della parte - Funzioni - Attività tipiche del difensore - Esclusione - Accordo sulle conclusioni - Valore transattivo o vincolante per il giudice - Esclusione.

Il consulente tecnico di parte è un mero ausiliare di quest'ultima, chiamato ad esprimere manifestazioni di scienza e non di volontà, limitatamente al profilo tecnico, dovendosi pertanto escludere che lo stesso sia abilitato al compimento di attività tipiche del difensore; ne deriva, altresì, che l'eventuale accordo raggiunto dai consulenti di parte sulle rispettive conclusioni non costituisce un atto transattivo in ordine al diritto controverso, né è tale da vincolare il giudice a recepire le conclusioni medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1614 del 2022 Rv. 663635-01, N. 31964 del 2023 Rv. 669372-01, N. 9483 del 2021 Rv. 660945-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1772 del 17/01/2024** (Rv. **669909-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

D. (*SECHI LUCA*) contro M. (*DI GIOVANNI FRANCESCO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/10/2020

SEZIONE PRIMA

082166 FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - MATRIMONIO PUTATIVO - BUONA FEDE DEI CONIUGI - IN GENERE Matrimonio - Azione di nullità svolta dal terzo dopo il decesso di uno dei coniugi - Interesse ad agire - Art. 584 c.c. - Condizioni.

In tema di nullità del matrimonio, l'interesse ad agire ex art. 117, comma 1, c.c. da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 117 com. 1, Cod. Civ. art. 584

Massime precedenti Vedi: N. 33409 del 2021 Rv. 663294-01

Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024 (Rv. 669907-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

B. (MOSCHIANO EUGENIO) contro C. (COCCHI GIAN PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2017

138055 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE Consulenza contabile - Preclusioni processuali - Attenuazione - Consenso della pari - Necessità - Documenti relativi a fatti principali - Ammissibilità.

Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34600 del 2022 Rv. 666177-01, N. 31964 del 2023 Rv. 669372-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786-04

Sez. 1, Ordinanza n. 1770 del 17/01/2024 (Rv. 669908-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

F. (CAPUANO BRANCA ALESSANDRA) contro F. (ROSSI RITA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/12/2020

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Artt. 119 e 120 c.c. - Combinato disposto - Efficacia della sentenza di interdizione sul matrimonio- Differenze probatorie - Mancata formazione del giudicato al momento del matrimonio - Conseguenze.

In tema di nullità del matrimonio, dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.c. si evince che, ove la pronuncia di interdizione per infermità mentale di uno dei coniugi sia passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione sono esonerati dalla prova del vizio

SEZIONE PRIMA

della volontà; negli altri casi, invece, l'esistenza dell'infermità o dell'incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio deve essere provata da chi agisce per l'impugnazione del vincolo nuziale; con l'ulteriore conseguenza che, in assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, deve escludersi che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione, in quanto è richiesto un accertamento, specifico e in concreto, sulla sua esistenza al momento del matrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 119, Cod. Civ. art. 120, Cod. Civ. art. 421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27691 del 2023 Rv. 669145-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2117 del 22/01/2024 (Rv. 669955-01)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

D. (POVIA MARIATERESA ELENA) contro A. (BOURSIER NIUTTA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2019

023042 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI Esclusione dell'associato per gravi motivi - Verifica da parte del giudice di merito- Limiti e condizioni - Fattispecie.

Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo; in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione di un associato cui erano stati contestati comportamenti contrari agli scopi previsti dallo statuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed al tempo stesso gravemente lesivi dell'immagine dell'Arma, riconducibili a contrasti circa l'uso dell'alta uniforme che avevano finito per coinvolgere le autorità consolari italiane all'estero).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17907 del 2004 Rv. 576723-01

Massime precedenti Vedi: N. 22986 del 2019 Rv. 655303-01, N. 29655 del 2023 Rv. 669325-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2287 del 23/01/2024 (Rv. 669956-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

R. (PAVONE GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE MESSINA, 04/08/2021

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN

SEZIONE PRIMA

GENERE Ammissione al passivo - Indicazione in ricorso dell'eventuale prelazione - Necessità - Omissione - Conseguente degradazione del credito a chirografario - Fattispecie.

La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso - ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall. - dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografo del credito invocato. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva escluso la spettanza del privilegio con riferimento all'insinuazione al passivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un importo derivante da una congerie di crediti riferiti a fonti eterogenee costituite da estratti di ruolo, cartelle notificate ed estratti di ripartizione dei debiti, senza alcuna indicazione specifica dei titoli di prelazione e dei singoli importi volta a volta considerati).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10990 del 2021 Rv. 661279-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024 (Rv. 670236-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

B. (CUPPONE GIUSEPPE) contro B. (TULLIO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/05/2019

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE Contratto di apertura di credito - Forma - Nullità di protezione - Rilievo officioso - Limiti - Conseguenze in tema di prova dell'affidamento per il contraente debole.

In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 118, Cod. Civ. art. 1418

Massime precedenti Vedi: N. 926 del 2022 Rv. 663900-01, N. 22385 del 2019 Rv. 655289-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2378 del 24/01/2024 (Rv. 669958-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

A. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 23/08/2021

SEZIONE PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 - Provvedimento sulla sospensiva ex art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - Accoglimento o rigetto - Conseguenze.

Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20070 del 2023 Rv. 668036-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2350 del 24/01/2024 (Rv. 670237-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

F. (SICA FRANCESCA) contro P. (PORPORA RAFFAELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 06/05/2016

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Azioni di responsabilità verso l'organo sindacale - Rispettivi oneri deduttivi e probatori - Individuazione.

In tema di azioni di responsabilità verso l'organo sindacale, l'onere di allegazione e di prova si atteggia nel senso che spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso; assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2477, Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2403 bis, Cod. Civ. art. 2404, Cod. Civ. art. 2406, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2377

Massime precedenti Vedi: N. 18770 del 2019 Rv. 654662-01, N. 926 del 2022 Rv. 663900-01, N. 22385 del 2019 Rv. 655289-01

Sez. 1, Sentenza n. 2345 del 24/01/2024 (Rv. 669957-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

2. (FARINA MARCO) contro C. (ALIVERTI FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2018

SEZIONE PRIMA

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI Servizi di pubblica utilità - Concessioni - Proroga dell'obbligo di pagamento del canone di concessione distribuzione gas per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 453, l. n. 232 del 2016 - Incostituzionalità o contrasto con la disciplina eurounitaria - Esclusione - Fondamento.

In tema di concessioni per servizi di pubblica utilità, va escluso che la scelta del legislatore, attuata con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 453, della l. n. 232 del 2016, tesa a confermare la necessità del pagamento del canone di concessione anche nel corso della proroga del rapporto, presenti profili di incostituzionalità o di contrarietà con i principi eurounitari, in quanto l'ordinamento riconosce alle parti del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas la facoltà di rinegoziarne le condizioni, assicurando in caso di esito negativo della trattativa la possibilità di recedere dal contratto, garantendo altresì al concessionario del servizio gli strumenti per reagire tanto all'inerzia dell'amministrazione nel provvedere all'indizione delle gare, quanto per neutralizzare, sotto forma di risarcimento del danno derivante da tale inerzia, l'eventuale minore redditività o le perdite conseguenti alla mancata attualizzazione delle condizioni del rapporto contrattuale.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 453 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 14 com. 7, Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 14 com. 7

Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024 (Rv. 669959-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.**
Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

S. (BARTOLI ANNA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/09/2021

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Contributo al mantenimento dei figli - Bidimensionalità - Nel rapporto genitori e figli - Principio di uguaglianza - Aspetti rilevanti - Nel rapporto interno fra genitori - Principio di proporzionalità - Fattispecie.

In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 316 bis com. 1, Cod. Civ. art. 315 bis com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19299 del 2020 Rv. 658723-01, N. 4145 del 2023 Rv. 666873-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 2700 del 29/01/2024 (Rv. **670215-01**)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

R. (PUNZI CARMINE) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/04/2018

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudicato penale - Efficacia in giudizi civili diversi da restituzione e danno - Applicabilità dell'art. 654 c.p.p. - Persistenza della costituzione di parte civile per tutta la durata del dibattimento - Necessità - Conseguenze.

In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32412 del 2021 Rv. 662836-01, N. 16323 del 2012 Rv. 623727-01, N. 15470 del 2017 Rv. 644464-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13661 del 2019 Rv. 653898-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2599 del 29/01/2024 (Rv. **670229-01**)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

V. (DELLA ROCCA IRENE) contro P.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/07/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Giudizio di cassazione - Presentazione del controricorso ex art. 370 c.p.c. come modif. dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, modif. dalla l. n. 197 del 2022 - Deposito - Sufficienza - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Inammissibilità del deposito di memorie - Riqualficazione della memoria come controricorso - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 c.p.c., nella versione modificata dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, non richiede più alla parte nei cui confronti il ricorso è diretto (nella specie, il curatore speciale di un minore) la notificazione all'altra del controricorso, palesandosi sufficiente il deposito di quest'ultimo, ferma restando, peraltro, l'impossibilità di presentare memorie non precedute dalla tempestività del deposito in parola, le quali non possono essere riqualficate come controricorso, ancorché tardivo, ai fini della instaurazione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 5, Legge 29/12/2022 num. 197 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 3559 del 2024 Rv. 670092-01

Sez. 1, Sentenza n. 2629 del 29/01/2024 (Rv. 670257-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

A. (TULUI FRANCO) contro S. (RACUGNO GABRIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/06/2020

159212 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - IN GENERE Società per azioni - Recesso ad nutum del socio - Clausola statutaria - Liceità - Condizioni.

Nell'ambito delle società per azioni, che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è lecita la clausola statutaria che, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 28987 del 2018 Rv. 651801-01, N. 4716 del 2020 Rv. 657081-01

Sez. 1, Sentenza n. 2710 del 29/01/2024 (Rv. 670216-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (RAGLIONE ROBERTO) contro P. (NARDONE ELISABETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2022

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Giudizio alimentare ex art. 433 c.p.c. - Domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 septies com. 2, Cod. Civ. art. 438, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 433

Massime precedenti Vedi: N. 27695 del 2017 Rv. 646778-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 2607 del 29/01/2024** (Rv. **669910-01**)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (GUARALDI BRUNO) contro B. (NERI ALBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 13/03/2018

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Prova documentale – Pagina web – Natura di documento informatico ex art. 1 lett. p d.lgs. n. 82 del 2005 – Efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. – Sussistenza - Stampa dei relativi movimenti – Natura – Documento informatico non sottoscritto – Conseguenze.

In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dalla banca dati della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 lett. P, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 17810 del 2020 Rv. 658689-01, N. 17526 del 2016 Rv. 641181-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 2873 del 31/01/2024** (Rv. **669876-01**)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

D. (ZITA LUCA) contro L.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 19/11/2021

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE sottrazione di minori - Procedimento per ottenere il rientro del minore presso l'affidatario - Applicazione della sospensione feriale dei termini - Sussistenza - Ragioni.

Al procedimento volto a ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto si applica la sospensione feriale dei termini, non potendo esso essere ricondotto alla categoria dei procedimenti cautelari e non essendo ammissibile un'interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove vengono individuati i procedimenti sottratti alla predetta sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 34 del 02/01/2024 (Rv. 669939-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.
P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

P. (GAGLIANO ANGELO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 31/05/2021

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Impossibilità di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. - Difformità urbanistica parziale - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza di costitutiva ex art.2932 c.c. in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario (nella specie, lievi difformità interne regolarizzabili e realizzazione di allacci idrici e di scarico finalizzati al cambio della destinazione del vano cantina), in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell'art. 40 della l.n.47 del 1985.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge del 1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., DPR del 2001 num. 380 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 11659 del 2018 Rv. 648396-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8230 del 2019 Rv. 653283-01

Sez. 2, Ordinanza n. 112 del 03/01/2024 (Rv. 669682-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

E. (SILVETTI MASSIMILIANO) contro B. (SARGENTI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2018

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato Rituale - Exceptio Compromissi - Natura - Termini per la relativa proposizione - Rilevabilità ex officio - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificare il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34569 del 2021 Rv. 663066-01, N. 23176 del 2015 Rv. 637743-01, N. 21672 del 2015 Rv. 637589-01, N. 26949 del 2021 Rv. 662735-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 86 del 03/01/2024** (Rv. **669915-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.**

D. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/05/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Indennizzo per l'irragionevole durata del processo di equa riparazione (cd. equa su equa) - Rigetto della domanda di indennizzo nel giudizio presupposto per manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio originario - Causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo - Esclusione - Fondamento.

Qualora il giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa) si protragga esso stesso oltre il limite di durata ragionevole, il relativo diritto all'indennità non è escluso dal solo fatto che il processo si sia concluso con il rigetto della domanda per manifesta infondatezza della pretesa originariamente azionata, occorrendo la consapevolezza, originaria o sopravvenuta (ma prima del superamento del termine di durata ragionevole) della temerarietà della domanda proposta nel giudizio di equa riparazione presupposto.

Riferimenti normativi: Legge del 2001 num. 89 art. 2 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10506 del 2018 Rv. 648392-01, N. 35374 del 2022 Rv. 666329-01, N. 665 del 2017 Rv. 642556-01

Sez. 2, **Sentenza n. 114 del 03/01/2024** (Rv. **669911-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Diff.)

R. (ZAULI CARLO) contro G. (CONTALDI GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/11/2017

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Estinzione del processo - Eccezione - Termini per la formulazione ante l. n. 69 del 2009 - Conseguenze - Fattispecie.

In virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009, applicabile razione temporis, l'estinzione del giudizio deve essere sollevata dalla parte interessata con assoluta pregiudizialità; ne consegue che, nel caso in cui emerga dall'atto di citazione in riassunzione che la parte attrice non ha provveduto, nei termini stabiliti dal giudice o dalla legge, ad integrare il contraddittorio, l'eccezione di estinzione deve ritenersi tardivamente proposta ove non sollevata nella prima difesa utile, nella specie rappresentata dall'atto di costituzione in riassunzione, rimanendo irrilevante la circostanza che il giudice, in violazione dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a scadenza del termine avvenuta, abbia impropriamente assegnato un nuovo termine (nella specie, per notificare mediante pubblici proclami).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Legge del 2009 num. 69 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29222 del 2017 Rv. 646539-01, N. 30994 del 2018 Rv. 651865-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 80 del 03/01/2024** (Rv. **669914-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/11/2021

081252 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI In genere

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008088/2019 65338501

Massime precedenti Conformi: N. 8088 del 2019 Rv. 653385-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 121 del 03/01/2024** (Rv. **669916-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

E. (RE CARLO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 05/06/2023

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Litispendenza internazionale - Ordinanza di rigetto - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di litispendenza internazionale, deve escludersi che il provvedimento che rigetti la relativa eccezione (nella specie fondata sull'art. 8 della Convenzione italo - svizzera del 3 gennaio 1933, resa esecutiva in Italia con l. 15 giugno 1933, n. 743), sia impugnabile mediante regolamento necessario di competenza, stante la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, che prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che incide sul processo e non anche sul provvedimento di diniego, che su quella durata non rileva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Tratt. Internaz. 03/01/1933 art. 8, Legge 15/06/1933 num. 743

Massime precedenti Vedi: N. 31694 del 2019 Rv. 656258-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 108 del 03/01/2024** (Rv. **669681-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

C. (MARFOLI ANGELO) contro A. (STEFANELLI SIMONE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

100018 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI Costituzione tardiva del contumace - Produzione nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini

SEZIONE SECONDA

rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16800 del 2018 Rv. 649419-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727-01

Sez. 2, Ordinanza n. 236 del 04/01/2024 (Rv. 669917-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

G. (PANUCCIO ALBERTO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/11/2020

136166 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - IN GENERE Distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dall'art. 9, commi 1 e 2, del d.m. n. 1444 del 1968 - Ammissibilità ex art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1988 - Condizioni - Conseguenze - Nuovo fabbricato costruito in un isolato già edificato - Esclusione.

In materia di distanze tra costruzioni, agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all'intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona ed avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici del 1968 num. 1444 art. 9 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 624 del 2021 Rv. 660122-01, N. 8987 del 2023 Rv. 667515-01

Sez. 2, Ordinanza n. 377 del 05/01/2024 (Rv. 669912-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

D. (BONADIES SALVATORE) contro S. (CANTATORE ROCCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/03/2020

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Convenzione stipulata ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Sussistenza di vincolo a rivendere ad un prezzo predeterminato in assenza di clausola determinativa del prezzo di rivendita - Esclusione - Fondamento.

In tema di edilizia popolare ed economica, l'art. 35 della l. n. 865 del 1971 fissa esclusivamente il prezzo massimo di cessione degli alloggi. Ne consegue che il proprietario del bene edificato a seguito di convenzione stipulata dal comune con il costruttore in forza della citata disposizione, in assenza di una clausola, nella convenzione, di determinazione del prezzo di cessione degli

SEZIONE SECONDA

alloggi ovvero dei criteri per determinarlo, non è sottoposto al vincolo di rivendere il bene ad un determinato prezzo.

Riferimenti normativi: Legge del 1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30951 del 2017 Rv. 647772-02, N. 25320 del 2019 Rv. 655268-01

Sez. 2, Sentenza n. 366 del 05/01/2024 (Rv. 669920-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

Z. (CASALEGNO PIERPAOLO) contro Z. (MAZZUCCO MARIO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/12/2016

168069 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) Transazione conclusa dal coerede - Rinuncia a fare valere simulazione atti compiuti dal futuro "de cuius" - Nullità - Fondamento.

E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15919 del 2018 Rv. 649095-01

Sez. 2, Ordinanza n. 324 del 05/01/2024 (Rv. 669918-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

B. (ACQUILINO SERGIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/11/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 - Procedimento di insinuazione al passivo fallimentare - Durata - Computo - Fondamento.

In tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell'art. 94 l.fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore è estraneo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7864 del 2018 Rv. 648001-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 345 del 05/01/2024** (Rv. **669919-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

R. (VENTURI PAOLO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/09/2021

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Calcolo delle distanze legali - Nozione di costruzione - Piano regolatore generale contenente norma integrativa delle disposizioni del c.c. - Piscina solo in parte interrata - Computo ai fini della misurazione delle distanze - Sussistenza - Fondamento.

In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; ne consegue che in presenza di norma del piano regolatore generale, integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e seguenti c.c., che stabilisce una determinata distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo deve computarsi, per la misurazione di detta distanza, altresì la piscina, solo in parte interrata e contenuta da un terrapieno di riporto e da un muro in calcestruzzo armato, trattandosi di opera che rivela i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo e che si connota per uno spazio ben definito, strutturalmente limitato in maniera definitiva e non precaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 23856 del 2018 Rv. 650633-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 403 del 05/01/2024** (Rv. **669964-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

C. (SGUANCI ALFREDO) contro C. (DI CASOLA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/05/2019

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Mediazione - Diritto alla provvigione - Presupposti - Messa in relazione delle parti e adeguatezza del nesso di causalità - Necessità - Sufficienza - Esclusione - Intervento di altro mediatore - Interruzione del nesso di causalità tra l'intervento del primo mediatore e la conclusione dell'affare - Esclusione - Fondamento - Verifica in sede di legittimità del nesso di causalità - Sussistenza - Fattispecie.

Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare, essendo all'uopo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore che aveva originariamente messo in contatto le parti, la conclusione dell'affare sia indipendente da tale intervento. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva condannato i ricorrenti al pagamento della provvigione nei confronti del primo mediatore, che aveva fatto visionare originariamente l'appartamento ai compratori, sebbene la vendita si fosse conclusa a distanza di tempo, dopo l'intervento di altro mediatore ed a diverse condizioni rispetto a quelle offerte e rifiutate tramite il primo agente,

SEZIONE SECONDA

esimendosi dal riscontrare se in presenza delle predette circostanze fosse sussistente il nesso di causalità adeguata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1754

Massime precedenti Conformi: N. 3165 del 2023 Rv. 666848-01

Sez. 2, Ordinanza n. 315 del 05/01/2024 (Rv. 669963-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

E. (AUGENTI GIACOMO) contro C. (RIZZO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2018

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Procedimento di verifica - Contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o per volontà delle parti - Necessità - Forma libera - Esclusione - Prova mediante presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.

Solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verifica, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva accertato la conclusione di un contratto di noleggio di materiali facendo ricorso ad elementi presuntivi, quali la mancata contestazione della fattura, l'intervenuto pagamento di un acconto e l'avvenuta messa a disposizione dei materiali, senza attribuire portata dirimente ad un fax posto a fondamento della pretesa creditoria la cui sottoscrizione era stata tempestivamente disconosciuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Vedi: N. 12971 del 2018 Rv. 649117-01, N. 24306 del 2017 Rv. 645862-01

Sez. 2, Sentenza n. 438 del 08/01/2024 (Rv. 669921-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

N. (TROPANO GIANCARLO) contro L. (TRICHILO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/11/2017

136101 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Abusiva - Eliminazione - Modalità - Demolizione delle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione - Necessità - Esclusione.

SEZIONE SECONDA

L'eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione. Spetta, poi, al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell'opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14194 del 2011 Rv. 618412-01

Sez. 2, Ordinanza n. 440 del 08/01/2024 (Rv. 669965-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

C. (MASI LEONARDO) contro C.

Regola sospensione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Declinatoria di giurisdizione - Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione - Momento rilevante ai fini della prevenzione - Individuazione - Fattispecie.

A seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non si instaura un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di sospensione con il quale il giudice ad quem, dando erroneamente rilievo, ai fini della prevenzione, alla notificazione dell'atto di riassunzione, aveva ritenuto il relativo giudizio introdotto successivamente rispetto ad altro che, sebbene pendesse in appello, era stato instaurato in primo grado successivamente a quello introdotto dinanzi al giudice che aveva declinato la giurisdizione).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 8088 del 2021 Rv. 660898-01, N. 19501 del 2018 Rv. 650155-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23599 del 2020 Rv. 659454-01

Sez. 2, Sentenza n. 483 del 08/01/2024 (Rv. 669923-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

M. (MUSU MAURIZIO) contro C. (BALOCCO DUILIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/08/2017

125005 POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE Mutamento del titolo per atto dello stesso possessore - Configurabilità - Conseguenze - Opposizione del detentore - Necessità - Esclusione.

SEZIONE SECONDA

Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell'art. 1141 c.c., qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141 com. 2, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 13008 del 2010 Rv. 613027-01

Massime precedenti Vedi: N. 7821 del 2015 Rv. 635042-01

Sez. 2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024 (Rv. 669913-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

P. (MARIOTTI RICCARDO) contro S. (BLASI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2018

011057 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE 011057 Appalto - Recesso del committente - Rapporti con l'azione di risoluzione - Ammissibilità - Conseguenze - Rispetto dei termini decadenziali di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 2046

Massime precedenti Vedi: N. 5368 del 2018 Rv. 647848-01, N. 6931 del 2007 Rv. 596328-01

Sez. 2, Ordinanza n. 448 del 08/01/2024 (Rv. 669922-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

I. (IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/03/2022

026035 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Transazione stragiudiziale tra le parti avvenuta dopo la sentenza di primo grado e subito dopo la proposizione dell'appello - Mancato svolgimento in appello di attività difensiva da parte dell'avvocato della parte appellata - Solidarietà delle parti circa l'obbligo di pagare il compenso degli avvocati ex art. 68 L.P.F. - Esclusione - Fondamento.

L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex artt. 13, comma 8, l. n. 247 del 2012 e 68, r.d.l. n. 1578 del 1933, opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio; diversamente è escluso qualora la transazione o l'accordo tra le parti intervengano quando, pur essendo formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono viene ad invocare il suddetto meccanismo non si sia costituita e non abbia assunto, quindi, la veste di parte processuale e ulteriormente il giudizio, privo di effettività ed attualità, venga ad

SEZIONE SECONDA

essere definito con pronuncia derivante proprio dal mancato instaurarsi del rapporto processuale pieno.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Conformi: N. 3052 del 2021 Rv. 660325-01, N. 18343 del 2004 Rv. 577016-01

Massime precedenti Difformi: N. 6135 del 2023 Rv. 667156-01

Sez. 2, Ordinanza n. 538 del 08/01/2024 (Rv. 669966-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

T. (MEZZABARBA GIUSEPPE) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2019

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Mediatore - Diritto alla provvigione - Conclusione dell'affare - Nesso di causalità con l'opera del mediatore - Nozione - Fattispecie.

Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione affermando che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo, ed il tempo trascorso non valessero a interrompere il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la stipula, in una fattispecie in cui l'attività del mediatore era consistita nell'aver fatto visionare l'immobile e trasmetterne la planimetria, e la vendita si era conclusa un anno dopo, per un prezzo inferiore del 50%).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Vedi: N. 3165 del 2023 Rv. 666848-01, N. 11815 del 2023 Rv. 667694-01

Sez. 2, Ordinanza n. 680 del 09/01/2024 (Rv. 669924-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (ZOCARATO STEFANO) contro A. (MURGIA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 07/02/2019

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Mediazione - Conclusione del preliminare - Diritto alla provvigione - Spettanza - Successiva modificazione del contenuto del preliminare ad opera delle parti - Irrilevanza.

Il diritto del mediatore alla provvigione per l'avvenuta conclusione dell'affare non viene meno qualora un primo contratto preliminare, già perfezionatosi con l'accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto, sia successivamente modificato con la stipula di un nuovo contratto preliminare, questa volta sottoposto a una condizione sospensiva non verificatasi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Vedi: N. 28879 del 2022 Rv. 665970-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 785 del 09/01/2024 (Rv. 669927-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

T. (RIGGIO GIANDOMENICO) contro G. (GIGLIO ANTONELLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/09/2016

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Mediazione - Obbligo di corrispondere la provvigione anche nel caso in cui il contratto sia concluso da soggetti terzi - Natura abusiva della clausola - Fondamento.

106002 MEDIAZIONE - CONTRAENTE NON NOMINATO In genere.

In tema di mediazione, la clausola predisposta unilateralmente dal mediatore - che prevede il diritto del compenso provvigionale, dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, da parte di un soggetto che si sia avvalso della sua attività qualora l'affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona "riconducibile" - è vessatoria ed abusiva, ai sensi dell'art.1341 c.c. e dell'art.33 del Codice del Consumo, in quanto determina un significativo squilibrio a carico del consumatore, obbligato ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l'affare o di ogni altra circostanza concreta da cui risulti che l'affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui, successivamente alla scadenza della mediazione, il contratto di locazione oggetto della stessa, veniva concluso dal coniuge della parte che si era vista rifiutare l'originaria proposta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 205 art. 33, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Vedi: N. 19565 del 2020 Rv. 659175-01, N. 9612 del 2023 Rv. 667632-01

Sez. 2, Ordinanza n. 693 del 09/01/2024 (Rv. 669926-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

D. (GIARLETTA GIUSEPPE) contro G. (RINALDI GALLICANI SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/05/2021

140040 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI Ragione più liquida - Nozione - Pluralità di ragioni implicanti esiti definitori diversi - Esclusione - Conseguenza in caso di illegittimo assorbimento - Omessa pronuncia.

L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 276
CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 363 del 2019 Rv. 652184-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9936 del 2014 Rv. 630490-01

Sez. 2, Sentenza n. 731 del 09/01/2024 (Rv. 669967-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:*
CAVALLINO LINALISA. *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

B. (SICLARI ADRIANA) contro S.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/09/2017

116003 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE Misure di prevenzione ex D.lgs. n. 159/2011 - Sequestro eseguito nei confronti di un soggetto già condannato all'adempimento di un debito in primo grado - Effetti - Improcedibilità del giudizio - Vincolo all'ammissione del credito giudizialmente accertato nei confronti del giudice delegato del procedimento di prevenzione in sede penale - Esclusione - Fondamento.

Nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art.96, comma 2, n.3 l.fall., il giudice della prevenzione non è vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Legge Falliment. art. 96 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10857 del 2023 Rv. 667643-01, N. 13432 del 2023 Rv. 667703-01, N. 24156 del 2018 Rv. 651126-01

Sez. 2, Ordinanza n. 688 del 09/01/2024 (Rv. 669925-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:*
GIANNACCARI ROSSANA.

F. (ANDREANO RENATO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 29/12/2020

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Liquidazione del compenso dell'avvocato per prestazioni giudiziali - Criterio del decisum - Ulteriore somma riconosciuta in favore del cliente in sede di giudizio di appello - Parametro del complessivo decisum in appello anche per determinare il compenso per il giudizio di primo grado - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE SECONDA

In tema di liquidazione dei compensi per l'esercizio della professione forense, nella determinazione del valore della controversia secondo il criterio del decum, laddove la sentenza di secondo grado abbia riconosciuto all'appellante una somma maggiore di quella tributata dal primo giudice, il decum, con riguardo alla controversia complessivamente considerata, va parametrato a quello del giudice dell'impugnazione, in virtù dell'effetto sostitutivo tipico dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28885 del 2023 Rv. 669198-01, N. 18507 del 2018 Rv. 649591-01, N. 15685 del 2006 Rv. 592059-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19014 del 2007 Rv. 598765-01

Sez. 2, Sentenza n. 917 del 10/01/2024 (Rv. 669968-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Parz. Diff.)**

S. (GATTAMELATA STEFANO) contro A. (PETROSILLO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2018

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Ricorso autonomo per cassazione - Consumazione del potere di impugnazione - Conseguenza - Controricorso contenente ricorso incidentale con ulteriori censure alla sentenza impugnata - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di giudizio per cassazione, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 366 c.p.c., sicché, in virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti, abbia a sua volta proposto autonoma impugnazione, da ritenersi convertita in ricorso incidentale, non può con il controricorso proporre nuova impugnazione incidentale, ancorché intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti a pena di invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 19745 del 2018 Rv. 650162-01, N. 4249 del 2015 Rv. 634624-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6691 del 2020 Rv. 657220-01

Sez. 2, Ordinanza n. 982 del 10/01/2024 (Rv. 669928-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

R. (ROCCA RICCARDO) contro Z. (DEGLI ESPOSTI ANDREINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2018

072001 DONAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Donazione - Spirito di liberalità - Indici rivelatori - Atti esterni rispetto al contratto - Esclusione.

SEZIONE SECONDA

In materia di donazione, il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neanche morale o etica, e non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 782

Massime precedenti Vedi: N. 2912 del 1998 Rv. 513746-01

Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 11/01/2024 (Rv. 669969-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

B. (MAGGIORE RAIMONDO) contro C. (PALMISANO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/09/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Carenze organizzative in relazione a norme emanate a tutela degli investitori - Autorità competente ad irrogare le sanzioni - Consob - Ripercussione di tali carenze sulla commissione di condotte abusive nei confronti dei consumatori - Irrilevanza - Competenza dell'AGCM all'irrogazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento.

In materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, ove la condotta sanzionata consista nella violazione, da parte di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, dei doveri relativi alla sfera organizzativa, preordinati alla tutela non solo del cliente, ma anche della trasparenza e correttezza dell'operato della banca e dell'integrità del mercato, si applicano le norme contenute nel T.U.F. con competenza sanzionatoria della Consob, ai sensi degli artt. 5, 21 e 190 del T.U.F. e non dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 19558 del 2020 Rv. 659174-01

Massime precedenti Vedi: N. 21017 del 2019 Rv. 655192-01

Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 11/01/2024 (Rv. 669969-02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

B. (MAGGIORE RAIMONDO) contro C. (PALMISANO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/09/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni Consob - Perentorietà del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio - Esclusione - Sopravvenienza della legge n. 262 del 2005 - Rilevanza del termine di conclusione del procedimento fissato nel regolamento interno della Consob - Esclusione - Fondamento.

In materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, la previsione di un termine perentorio per la conclusione del procedimento sanzionatorio è incompatibile con il sistema organico di norme di cui alla l. n. 689 del 1981, che delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi che non consentono, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine finale non adattabile alla complessità del caso concreto, con la conseguenza che non

SEZIONE SECONDA

ha carattere perentorio il termine di duecento giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento Consob n. 18750 del 2013, al quale rinvia l'art. 24, comma 3, della sopravvenuta l. n. 262 del 2005, poiché, trattandosi di regolamento interno, è inidoneo a modificare le disposizioni della l. n. 689 del 1981, avendo esclusivamente funzione sollecitatoria e ordinatoria dell'attività degli uffici dell'autorità di vigilanza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31239 del 2021 Rv. 662708-01, N. 4363 del 2015 Rv. 635014-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1282 del 12/01/2024 (Rv. 669944-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

C. (OPPEDISANO CINZIA) contro B. (MOMIGLIANO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/05/2018

187025 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE Vendita - Di cose di genere - Consegna di semilavorati di peso inferiore a quanto convenuto - Vizio della cosa venduta - Insussistenza - Decadenze e prescrizioni ex art. 1495 c.p. - Esclusione.

In tema di vendita di cose di genere, nella specie semilavorati, in mancanza di una specifica pattuizione delle caratteristiche qualitative di ciascuna unità di prodotto oggetto del contratto, non soggiace ai termini di prescrizione e decadenza dell'art. 1495 c.c., in quanto ontologicamente diversa dalla garanzia per vizi, l'azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza per mero inadempimento quantitativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Massime precedenti Vedi: N. 11834 del 1991 Rv. 474517-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1281 del 12/01/2024 (Rv. 669970-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

G. (SPADAFORA GIUSEPPE) contro C. (DE LIGUORI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2019

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalto privato - Esigibilità dei crediti del subappaltatore - Eccezione del subcommittente dell'omessa prova dell'adempimento da parte del subappaltatore delle sue obbligazioni nei confronti dei suoi dipendenti - Esclusione - Differenze con l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Fattispecie.

In tema di appalto privato, il committente non può paralizzare l'esigibilità dei crediti dell'appaltatore eccependo che questi non ha provato l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti, in quanto la responsabilità ex art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, diversamente da quella prevista ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, che configura una responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest'ultimo. (Fattispecie in tema di subappalto).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1676, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35962 del 2021 Rv. 663259-02

Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 12/01/2024 (Rv. 669930-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

C. (CONTINI DAVIDE GIORGIO) contro C. (PALMISANO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2019

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni Consob – Direttiva UE 2013/36 e d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72 – Applicabilità ai soli enti creditizi e alle imprese di investimento – Esclusione – Applicazione anche alle società di gestione del risparmio – Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, deve ritenersi che la direttiva (UE) 2013/36/UE del 26 giugno 2013, come pure il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, emesso in forza della l. n. 154 del 2014, che ha introdotto l'art. 190-bis del T.U.F., si applichino non solo agli istituti di credito, ma anche alle società di investimento, fra le quali rientrano anche le società di gestione collettiva del risparmio (SGR).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 36 CORTE COST., Legge 07/10/2014 num. 154 art. 1, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 5 com. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6738 del 2016 Rv. 639639-01

Sez. 2, Sentenza n. 1330 del 12/01/2024 (Rv. 669971-02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

M. (CARTONI MOSCATELLI PIERA AMALIA) contro S. (ARPESELLA ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/01/2019

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Morte della parte - Riassunzione mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente - Necessaria individuazione degli eredi - Onere della prova - A carico di chi afferma la qualità di erede.

In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che allegghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17445 del 2019 Rv. 654407-01, N. 25885 del 2020 Rv. 659588-01, N. 13851 del 2020 Rv. 658300-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 1319 del 12/01/2024 (Rv. 669929-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

B. (PANDOLFO GIUSEPPE) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/07/2017

071044 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IN GENERE Rendiconto - Operazione preliminare ma non pregiudiziale - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di parte - Necessità - Art. 345 c.p.c. - Applicabilità.

Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun dividendo, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 25120 del 2018 Rv. 650675-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1412 del 15/01/2024 (Rv. 670131-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

M. (FAVALE ANTONIO) contro A. (GIANNONE GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/07/2020

136238 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - ALTEZZA Muro di cinta - Richiesta di contribuzione alle spese ai sensi dell'art. 886 c.c. - Presupposti - Altezza di tre metri - Deroga relativa all'altezza portata dai regolamenti locali - Diritto alla contribuzione - Insussistenza.

La richiesta di contribuzione alle spese per la costruzione del muro di cinta, ai sensi dell'art. 886 c.c., presuppone una altezza del muro di tre metri e la deroga a tale misura, prevista da regolamenti locali o da una convenzione privata, esclude il diritto alla contribuzione per la natura eccezionale della norma e per evitare la decisione di una sola parte sull'altezza del muro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 886

Massime precedenti Vedi: N. 7675 del 1986 Rv. 449670-01, N. 6174 del 2015 Rv. 635053-01, N. 9375 del 1992 Rv. 478480-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 1518 del 15/01/2024** (Rv. **669932-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

P. (*BIASIELLO CARMINE*) contro C. (*BIELLO GABRIELE*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2018

169001 SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Proprietà piena e proprietà superficiaria - Differenze ontologiche - Conseguenze con riferimento alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La proprietà superficiaria è diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà, di talché il giudice di merito, in difetto di domanda, non può accertare l'uno in luogo dell'altro non sussistendo, peraltro, tra tali diritti neppure un rapporto di continenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 23547 del 2017 Rv. 645581-02

Sez. 2, **Ordinanza n. 1422 del 15/01/2024** (Rv. **669931-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

L. (*PINTO GIUSEPPE POMPEO*) contro L. (*ANGELINI VIRGINIO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/06/2019

071101 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE Verbale di estrazione a sorte e assegnazione delle quote - Assenza di contestazioni ex artt. 789 terzo comma c.p.c. in ordine al progetto di divisione o alle operazioni materiali di sorteggio e di attribuzione dei lotti - Contenuto decisorio - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione.

Il decreto di approvazione del verbale di estrazione e di consequenziale attribuzione delle quote non ha - in difetto di contestazioni sollevate ex artt. 789, terzo comma c.p.c. in ordine al progetto di divisione, ovvero ex art. 195 disp. att. c.p.c. in ordine alle operazioni materiali di sorteggio e di attribuzione dei lotti aliunde predeterminati - contenuto decisorio e non è soggetto a impugnazione, in quanto mero atto esecutivo della precedente ordinanza di approvazione del progetto di divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 786, Cod. Civ. art. 789, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 7182 del 2018 Rv. 647864-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 1436 del 15/01/2024** (Rv. **669973-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (*MASTURSI LUIGI*) contro C. (*ABBAMONTE ORAZIO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/06/2019

136302 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE Spazi destinati a parcheggio - Diritto reale d'uso - Integrazione ope legis del contratto - Correlativa integrazione del prezzo del contratto di

SEZIONE SECONDA

vendita dell'immobile - Domanda giudiziale - Necessità - Proponibilità anche dopo il giudizio sulla spettanza del diritto reale d'uso.

In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riserva allo stesso la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 1474 com. 1, Cod. Civ. art. 2907, Cod. Civ. art. 817, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18796 del 2020 Rv. 659217-01, N. 1445 del 2022 Rv. 663404-01, N. 2265 del 2019 Rv. 652351-03, N. 21859 del 2020 Rv. 659332-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1441 del 15/01/2024 (Rv. 669974-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

P. (BIANCHI BRUNO) contro R. (COLMEGNA PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/09/2018

136278 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - EFFICACIA Vincoli inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale - Effetti - Presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari - Configurabilità - Conseguenze - Natura di oneri non apparenti ex art. 1489 c.c. - Esclusione - Vincoli imposti da provvedimenti amministrativi specifici - Differenza - Fattispecie.

187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" In genere.

I vincoli urbanistici inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli così imposti, a differenza di quelli introdotti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come non apparente un vincolo pubblicistico gravante su di un'area destinata a parcheggio pubblico limitandosi a desumerne la non conoscenza per effetto della mancata allegazione della concessione edilizia all'atto di trasferimento, così presupponendo che detto provvedimento costituisse la fonte primaria del vincolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Massime precedenti Conformi: N. 14289 del 2018 Rv. 648837-02

Massime precedenti Vedi: N. 16795 del 2018 Rv. 649661-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 1415 del 15/01/2024** (Rv. **669972-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore: **VARRONE LUCA.**

D. (MARSEGLIA CARLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/09/2021

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011197/2019 65358801

Massime precedenti Conformi: N. 11197 del 2019 Rv. 653588-01

Sez. 2, **Sentenza n. 1517 del 15/01/2024** (Rv. **670227-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **PAPA PATRIZIA.** Relatore: **PAPA PATRIZIA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)

D. (LONGO MAURO) contro P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2018

100175 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace - Erronea liquidazione delle spese - Appellabilità - Violazione delle norme sul procedimento - Esclusione - Fondamento.

Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13219 del 2010 Rv. 613023-01, N. 1108 del 2022 Rv. 663918-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 1520 del 15/01/2024** (Rv. **669975-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.**

D. (TROJA GIOVANNI) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/03/2019

138158 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO Giuramento decisorio - Deferimento e riferimento ad un rappresentante organico di una P.A. - Inammissibilità - Fondamento.

Il giuramento decisorio non può essere deferito o riferito nei confronti del soggetto che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione da lui organicamente rappresentata, poiché egli non ne ha la libera e autonoma disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 234, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 21080 del 2005 Rv. 584637-01, N. 8130 del 2022 Rv. 664360-01

Sez. 2, Sentenza n. 1569 del 16/01/2024 (Rv. 669933-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

C. (NULLI FEDERICO) contro M. (DOMENEGHETTI DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/11/2019

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Condominio - Riforma ex lege n. 220 del 2012 - Decreto di revoca amministratore condominiale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 64, Legge 11/12/2012 num. 220

Massime precedenti Vedi: N. 15995 del 2020 Rv. 658464-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1698 del 16/01/2024 (Rv. 669978-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

R. (BUONGIORNO DANILO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2021

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni irrogate dal MEF - Disciplina di cui al d.lgs. n. 90 del 2017 - Applicazione retroattiva della lex mitior - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per illeciti trasferimenti di denaro contante commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.90 del 2017, se ancora sub iudice, si applica la disciplina più favorevole (lex mitior), ex art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, spettando al giudice verificare in concreto (avuto riguardo alle connotazioni oggettive e soggettive del fatto contestato) se il sopravvenuto trattamento sanzionatorio si renda, in quanto di maggior favore, applicabile al fatto pregresso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, che aveva applicato la disciplina vigente all'epoca della commessa violazione, di cui al d.l. n. 143 del 1991 ed al D.Lgs n.231 del 2007, affinché fosse rideterminata la misura della sanzione alla luce dei nuovi parametri introdotti nel 2017, in ragione della non particolare gravità della violazione ritenuta dallo stesso giudice di merito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 1 com. 1, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 63 com. 1, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 67, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69 com. 1, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 4522 del 2022 Rv. 663830-02, N. 20697 del 2018 Rv. 650011-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1615 del 16/01/2024 (Rv. 669934-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

F. (PAVONE PASQUALINO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/08/2020

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Comunione tra coniugi - Azione a tutela di bene comune - Legittimazione disgiuntiva - Sussistenza - Acquiescenza di un coniuge alla sentenza sfavorevole - Legittimazione dell'altro coniuge ad impugnare - Sussistenza.

In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19435 del 2021 Rv. 663389-01, N. 18123 del 2013 Rv. 627304-01

Sez. 2, Sentenza n. 1624 del 16/01/2024 (Rv. 669977-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

C. (ERMETES MARIA LETIZIA) contro M. (RENNA MAURO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/02/2022

033001 BORSA - IN GENERE Sanzioni Consob - Art. 187 quinquies d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) - Applicabilità con riferimento all'abuso di informazione privilegiata commesso su titoli negoziati esclusivamente su mercato di altro paese UE - Sussistenza - Fondamento.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità della società per l'abusivo utilizzo di informazione privilegiata commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione applicabile "ratione temporis" anteriormente alle modifiche ex d.lgs. n. 107 del 2018, si configura anche nel caso in cui gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati di altro paese dell'Unione Europea, coprendo la previsione tutte le condotte oggetto dell'illecito di cui all'art. 187 bis del medesimo TUF.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 180 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 182 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 quinquies CORTE COST., Legge 18/04/2005 num. 62 art. 9 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/01/2003 num. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31635 del 2018 Rv. 651764-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20936 del 2009 Rv. 610520-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 1571 del 16/01/2024 (Rv. 669976-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (SALIBRA ADA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/09/2018

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Contratti della Pubblica amministrazione - Forma scritta ad substantiam - Conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco - Sufficienza - Fondamento.

In tema di contratti della Pubblica amministrazione, il conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il Comune, poiché, non essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna, l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 21007 del 2019 Rv. 655190-01, N. 5802 del 2016 Rv. 639185-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1615 del 16/01/2024 (Rv. 669934-02)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

F. (PAVONE PASQUALINO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/08/2020

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Unico edificio soggetto a frazionamento in seguito ad espropriazione forzata - Costituzione di condominio - Conseguenza - Presunzione di comproprietà - Limiti.

In caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari, a seguito dell'attribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - funzionali all'uso comune (art. 1117 c.c.); presunzione che può essere superata soltanto ove risulti nel primo decreto con il quale il giudice trasferisce all'aggiudicatario un lotto del bene espropriato, ripetendo la descrizione dell'immobile contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietà delle suindicate parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 20593 del 2018 Rv. 650001-01, N. 32857 del 2023 Rv. 669622-01, N. 12381 del 2023 Rv. 667646-03

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 1712 del 16/01/2024** (Rv. **669979-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

A. (ALTAMURA ANTONIOVITO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/06/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Revoca del beneficio - Mancata produzione dell'autocertificazione - Sufficienza - Indagini officiose - Esclusione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15458 del 2020 Rv. 658734-01, N. 9727 del 2022 Rv. 664427-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 1710 del 16/01/2024** (Rv. **670132-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

M. (MENSITIERI GIUSEPPE) contro D. (D'ONOFRIO ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/05/2019

046002 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Striscia di terreno in comproprietà lungo il confine - Strada interpodereale - Imposizione di fatto di una servitù di passaggio a favore di un fondo diverso da quelli confinanti - Ammissibilità - Esclusione.

Nessuno dei partecipanti alla comunione di una strada interpodereale, costruita su una striscia di terreno di proprietà comune lungo il confine tra fondi, può servirsi della stessa per accedere ad un immobile di esclusiva proprietà, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali è destinata la strada comune, perché l'uso a favore del detto immobile si risolve necessariamente nella costituzione di una vera e propria servitù, con evidente pregiudizio degli altri comunisti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058

Massime precedenti Vedi: N. 3489 del 1972 Rv. 361400-01, N. 1761 del 1974 Rv. 369942-01, N. 30723 del 2018 Rv. 651597-01, N. 1742 del 1964 Rv. 302496-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 1818 del 17/01/2024** (Rv. **670133-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

P. (PAPALEO LUIGI GIUSEPPE) contro M. (FERRARI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 23/04/2019

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze tra fabbricati - Deroga all'art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444 del 1968 - Condizioni - Potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del G.O.

In tema di distanze tra fabbricati, l'art. 9, comma 1, d.m. n. 1444 del 1968 è derogabile a condizione che le diverse distanze siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio per il perseguimento del pubblico interesse e il G.O. ha il potere di disapplicare, incidenter tantum, il provvedimento amministrativo illegittimo che consenta la costruzione in violazione dei suddetti presupposti.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12424 del 2010 Rv. 613227-01, N. 23136 del 2016, N. 5741 del 2008 Rv. 602212-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 2047 del 19/01/2024** (Rv. **669981-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

P. (LEO ENRICO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/07/2021

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Giudici onorari di appello - Notaio esercente la professione nel distretto della Corte territoriale in cui opera - Illegittimità costituzionale della normativa che lo consente - Manifesta infondatezza - Fondamento - Disparità di trattamento con gli avvocati giudici onorari di appello - Inesistenza.

In tema di giudici onorari di appello, il notaio, esercente la professione nel distretto della corte territoriale in cui svolge le funzioni onorarie, è soggetto solo agli obblighi di astensione, di cui all'art. 70 del d.l. n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013, per evitare conflitti di interesse rispetto alle singole controversie, non sussistendo alcuna disparità di trattamento con gli avvocati, iscritti all'ordine presso la corte di appello ove svolgono le funzioni e l'attività forense, soggetti all'incompatibilità territoriale di cui all'art. 69, comma 2, dello stesso decreto, in quanto diretta ad evitare possibili condizionamenti o improprie interferenze nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 69 com. 2 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32065 del 2021 Rv. 662813-01, N. 15045 del 2021 Rv. 661401-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 2065 del 19/01/2024** (Rv. **669984-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

E. (CUOCO MARZIA CARMINA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE CREMONA, 21/09/2017

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Trasporto di merci su strada - Violazione dei limiti della portata dell'automezzo - Abusività del trasporto - Violazione dell'art. 46 della legge n. 298 del 1974 - Sussistenza.

In tema di sanzioni amministrative per trasporti abusivi, l'art. 46 della l. n. 298 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, punisce chi nell'effettuazione del trasporto di cose su strada viola i limiti di "portata" dell'automezzo stabiliti dalla licenza, ossia la sua capacità massima di carico, che è cosa diversa dalla "massa" del veicolo cui si riferisce l'art.10 del c.d.s. (d.lgs. n. 285 del 1992).

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 46 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 18 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24168 del 2022 Rv. 665555-01, N. 28283 del 2019 Rv. 655690-01, N. 18235 del 2006 Rv. 591608-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 2062 del 19/01/2024** (Rv. **669983-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

D. (PIRARI FRANCESCO) contro D. (CARBONI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/10/2019

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Produzione successiva al deposito del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non è consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione dell'atto di conferma ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 contenente la menzione del titolo abilitativo della costruzione, in quanto insuscettibile di rientrare nella previsione di cui all'art. 372 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 9689 del 2002 Rv. 555512-01

Massime precedenti Vedi: N. 5915 del 2004 Rv. 571508-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 2053 del 19/01/2024** (Rv. **669982-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

C. (DE POLI FILIPPO) contro V. (PELLEGRINI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/09/2018

091006 GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO Gioco e scommessa - Prestito di fiches o di denaro al giocatore - Impossibilità di agire in restituzione - Distinzioni e condizioni.

La dazione di denaro o di fiches finalizzata all'attuazione del gioco o della scommessa, se proviene da soggetto, quale l'organizzatore degli stessi, che ha un interesse diretto al loro svolgimento, dà luogo a un debito di gioco, e non comporta, pertanto, azione per la restituzione o per il pagamento, in ragione della causa concreta dell'accordo complessivo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1933 c.c., diversamente dal caso in cui sia effettuata da soggetto che, anche se consapevole della sua destinazione, sia estraneo al risultato del gioco, configurandosi, in tal caso, un autonomo negozio giuridico dotato di una propria causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1933, Cod. Civ. art. 1813

Massime precedenti Vedi: N. 14375 del 2019 Rv. 654205-01, N. 17686 del 2019 Rv. 654575-01

Sez. 2, **Sentenza n. 2028 del 19/01/2024** (Rv. **669980-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

D. (MAVIGLIA ROBERTO) contro C. (ERMETES MARIA LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/02/2021

060105 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE Incidente di costituzionalità - Conclusione - Riassunzione del giudizio a quo - Individuazione del dies a quo - Differenza tra sospensione necessaria e sospensione anomala.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

In tema di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio deve essere diversamente individuato nelle ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso - relativo al giudizio da cui è promanato l'incidente di costituzionalità -, esso è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionalità ad essa rimessa, mentre, nel secondo caso - di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice -, esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., DPR 28/12/1985 num. 1092 art. 21, DPR 14/03/1986 num. 217 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 7580 del 2013 Rv. 625706-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4394 del 1996 Rv. 497534-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 2173 del 22/01/2024** (Rv. **669985-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

D. (ASTONE FRANCESCO) contro C. (BERNAVA ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/11/2018

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Raggruppamento di tipo orizzontale - Successiva costituzione di società consortile costituita per l'esecuzione dei lavori - Responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante - Fondamento.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di appalto di lavori pubblici, la parte contraente con la stazione appaltante o con il general contractor si identifica nelle imprese che abbiano dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23 com. 8, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 26, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 93, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 77 del 2001 Rv. 542955-01

Sez. 2, **Sentenza n. 2359 del 24/01/2024** (Rv. **669986-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

B. (SILIPO FILOMENA) contro L. (DE FILIPPIS ANTONIO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/01/2019

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE Spettanza - Presupposto - Conclusione dell'affare - Nozione - Stipula di un contratto preliminare - Inclusione - Limiti - Fattispecie.

Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Conformi: N. 9676 del 1997 Rv. 508533-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 2360 del 24/01/2024** (Rv. **669987-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Diff.)

C. (GILARDINI ALEX) contro S. (ARRU PIERINO ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SASSARI, 13/09/2018

072049 DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA Negozio conciliativo - Contenuto - Donazione - Esclusione - Fondamento.

Il verbale di conciliazione giudiziale non è idoneo a fungere da valido contenitore di una donazione, in quanto privo del necessario rispetto dei requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Proc. Civ. art. 185 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11311 del 1996 Rv. 501389-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21761 del 2021 Rv. 661859-01

Sez. 2, **Sentenza n. 2389 del 24/01/2024** (Rv. **669988-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Diff.)

G. (MAGGIOLO CLAUDIO) contro F. (ROSSI SABRINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/11/2017

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE Mediazione - Parte contraente costituita da più soggetti - Versamento della provvigione - Obbligazione solidale - Sussistenza - Fondamento.

Il pagamento della provvigione, allorché una delle parti contraenti sia costituita da più soggetti in ragione della comunione nel diritto alienato o acquistato, grava su tutti i contitolari, quand'anche taluno di essi non abbia conferito l'incarico né abbia preso parte alla fase delle trattative, avendo comunque utilizzato i risultati dell'attività del mediatore, ed ha natura solidale, in applicazione della regola generale che vale per tutte le obbligazioni assunte da più soggetti, riferendosi la regola della ripartizione pro quota di cui all'art. 1755 c.c. alla provvigione dovuta dalla parte acquirente e dalla parte alienante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Vedi: N. 21737 del 2010 Rv. 614508-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 2406 del 25/01/2024** (Rv. **669990-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

S. (DE MICHELI CINZIA) contro G. (PEROGLIO ANTONELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/09/2020

SEZIONE SECONDA

046080 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE Supercondominio - Assemblea - Individuazione dei partecipanti - Determinazione dei quorum costitutivo e deliberativo - Criteri.

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE In genere.

All'assemblea del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti ai sensi dell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, che sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomini aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1117 bis, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 32237 del 2019 Rv. 656214-01, N. 4340 del 2013 Rv. 625185-01, N. 15476 del 2001 Rv. 550934-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2404 del 25/01/2024 (Rv. 669989-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (CAPUTO MARIA ANGELA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PATTI, 27/01/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello stato - Istanza di liquidazione presentata prima della delibera di ammissione da parte del Consiglio dell'ordine - Dovere del giudice di merito di acquisire la documentazione necessaria prima di deliberare sulla richiesta - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove la richiesta di liquidazione del compenso sia stata presentata dal difensore con espressa riserva di produzione della delibera di ammissione al beneficio, non ancora adottata dall'ordine degli avvocati, il giudice deve richiedere al difensore di integrare la documentazione necessaria ai fini della decisione, essendo tenuto a provvedere alla liquidazione dei compensi anche per le fasi o i gradi anteriori del processo ove il provvedimento di ammissione sia intervenuto successivamente alla loro definizione, non determinandosi alcuna decadenza a carico del difensore per effetto della pronuncia del provvedimento che chiude la fase o il grado cui si riferisce la richiesta di liquidazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18801 del 2023 Rv. 668397-01, N. 3050 del 2021 Rv. 660324-01, N. 22448 del 2019 Rv. 655237-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 2406 del 25/01/2024** (Rv. **669990-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (DE MICHELI CINZIA) contro G. (PEROGLIO ANTONELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/09/2020

046080 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - COSTITUZIONE Quote di partecipazione al supercondominio - Espressione dei valori proporzionali di ciascuna unità in millesimi in apposita tabella - Necessità - Impugnazione della deliberazione assembleare - Onere della prova a carico del condomino - Contenuto - Prova della mancanza di regolare tabella - Esclusione - Sindacato del giudice in merito al raggiungimento del quorum - Sussistenza.

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE In genere.

046136 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESTENSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di supercondominio, per agevolare lo svolgimento delle assemblee e per ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvarsi con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. ove meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, ovvero all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per facta concludentia; sicché il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o all'approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., non configurando l'eventuale mancanza di apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo il giudice, comunque, accertare, seppur a posteriori, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1117 bis, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123

Massime precedenti Vedi: N. 6735 del 2020 Rv. 657132-02, N. 6202 del 1998 Rv. 516669-01, N. 10081 del 2013 Rv. 625820-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 2399 del 25/01/2024** (Rv. **670134-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

D. (PONTECORVO MICHELE) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE IMPERIA, 19/02/2020

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Ordinanza dichiarativa della litispendenza - Equiparazione a declaratoria di incompetenza - Conseguenze - Statuizione sulla spese processuali - Necessità.

L'ordinanza dichiarativa della litispendenza è equiparabile a una declaratoria di incompetenza, dovendo pertanto essere corredata dalla statuizione sulle spese, tipica di ogni pronuncia che definisce un processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7010 del 2017 Rv. 643682-01, N. 21565 del 2011 Rv. 620370-01, N. 5159 del 1982 Rv. 423028-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024 (Rv. 669991-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (BARABINO LORENZO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/12/2020

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Tempestivo deposito del ricorso in presenza di omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Costituzione in giudizio dell'appellato - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto; né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6159 del 2018 Rv. 647533-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11550 del 2022 Rv. 664424-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2558 del 26/01/2024 (Rv. 669992-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

T. (CARBONE ROBERTO) contro M. (SCIANDRONE VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/09/2019

058193 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE Documento firmato da una sola parte - Sufficienza - Condizioni - Successiva adesione del contraente non firmatario - Requisiti - Revoca del proponente - Ammissibilità - Forma e limiti - Fattispecie.

In tema di contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto invalido il contratto preliminare per la mancata apposizione, nell'ultima pagina, della firma da parte della promittente

SEZIONE SECONDA

alienante, ancorché contenente clausole meramente esplicative della volontà di impegnarsi a vendere, già manifestata nelle pagine precedenti regolarmente firmate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Conformi: N. 7543 del 2016 Rv. 639491-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2580 del 29/01/2024 (Rv. 670228-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

C. (CARINI GIACOMO) contro D. (VIOLA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/05/2020

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Delibera condominiale avente ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali - Potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli legali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ripartizione delle spese condominiali, le attribuzioni dell'assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti ex lege; ne deriva che la deliberazione che stabilisca, a maggioranza, di modificare, in astratto e pro futuro, i criteri legali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni dell'assemblea. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità di deliberazioni che avevano imposto, a carico dei convenuti, spese non dovute perché relative all'utilizzo di beni a loro non comuni e a servizi di cui essi non fruivano).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-03

Sez. 2, Ordinanza n. 2608 del 29/01/2024 (Rv. 669993-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

S. (RECCHIONI STEFANO) contro C. (LEONE ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2018

089023 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE Giudizio civile di falso e procedimento penale di falso - Contenuto - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.

Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la falsità di un documento, essendo all'uopo irrilevante il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso relativo al medesimo documento)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2524 del 2006 Rv. 586910-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 199 del 04/01/2024 (Rv. 669709-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

E. (IRTI ALFREDO) contro C. (VIVIANI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2020

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Spese di bonifica di sito inquinato - Diritto di rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti del responsabile - Prescrizione decennale - Sussistenza - Fondamento - Dies a quo - Individuazione.

Il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), si rapporta a un'obbligazione ex lege, di natura indennitaria e non risarcitoria, gravante sul responsabile dell'inquinamento, e conseguentemente soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di effettuazione dei relativi esborsi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 244, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 250 com. 1, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32142 del 2019 Rv. 656569-02, N. 1573 del 2019 Rv. 652476-01, N. 14798 del 2023 Rv. 667983-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3077 del 2023 Rv. 667187-01

Sez. 3, Sentenza n. 199 del 04/01/2024 (Rv. 669709-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

E. (IRTI ALFREDO) contro C. (VIVIANI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2020

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Bonifica di sito inquinato - Rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti del responsabile - Oggetto - Limitazione alle spese effettivamente sostenute - Sussistenza - Estensione alle spese future - Esclusione - Fondamento.

Il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione, nei confronti del responsabile dell'inquinamento, per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), è circoscritto alle spese effettivamente sostenute e non si estende, pertanto, a quelle relative a interventi di bonifica non ancora effettuati, in ossequio al tenore letterale delle menzionate disposizioni e in coerenza con la configurazione come indennitaria dell'obbligazione gravante ex lege sul suddetto responsabile.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 250 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32142 del 2019 Rv. 656569-02, N. 1573 del 2019 Rv. 652476-01

Sez. 3, Ordinanza n. 252 del 04/01/2024 (Rv. 669790-01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

C. (MAZZEO SANTA ANNA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/02/2020

141084 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE Spese di gestione degli uffici giudiziari ex l. n. 392 del 1941 - Occupazione sine titulo di un immobile di proprietà comunale da parte di un ufficio giudiziario - Danno in re ipsa - Esclusione - Fondamento.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In caso di occupazione sine titulo di un immobile di proprietà comunale da parte di un ufficio giudiziario, non è configurabile un danno in re ipsa, pari al valore locatizio del bene, per l'amministrazione del Comune, che è tenuto a sostenere le spese per la locazione degli uffici giudiziari in forza dell'art. 1, comma 1, n. 2, l. n. 392 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, dopo aver condannato il Ministero della Giustizia al rilascio dell'immobile occupato da uffici del CISIA, aveva rigettato la domanda risarcitoria, in mancanza di prova di un danno maggiore di quello corrispondente alla perdita dei canoni locativi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 com. 1 lett. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9304 del 2023 Rv. 667249-01, N. 14268 del 2021 Rv. 661551-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3874 del 2023 Rv. 666886-01, N. 33645 del 2022 Rv. 666193-01

Sez. 3, Ordinanza n. 340 del 05/01/2024 (Rv. 670056-01)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

L. (GABELLONE GIOVANNI) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/10/2021

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 64 - Situazione giuridica soggettiva del privato titolare del diritto di superficie - Interesse legittimo - Sussistenza - Diritto potestativo - Esclusione - Legittimazione a stipulare l'atto di trasferimento dopo la delibera dell'ente - Individuazione - Pignoramento del diritto di superficie - Conseguenze.

169002 SUPERFICIE - COSTITUZIONE - IN GENERE In genere.

In base all'art. 3, comma 64, l. n. 662 del 1996 - che prevede che i Comuni possano cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie - non è configurabile un diritto potestativo del privato titolare del diritto di superficie, bensì un interesse legittimo, non autonomo né personale, ma accessorio al diritto di superficie stesso: ne consegue che, dopo la delibera della

SEZIONE TERZA

cessione in proprietà, legittimato a stipulare l'atto di trasferimento è il titolare del già concesso diritto di superficie, mentre, nei confronti del creditore che abbia pignorato il diritto di superficie sono inefficaci i successivi atti di trasferimento di tale diritto e della predetta legittimazione contrattuale, trasferitasi, per effetto del pignoramento, in capo ai potenziali aggiudicatari del bene.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Civ. art. 2913

Sez. 3, Sentenza n. 322 del 05/01/2024 (Rv. 670323-01)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

C. (GADALETA MAURO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/12/2020

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Applicabilità sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall'evento interruttivo sia nei confronti della parte fallita e del curatore fallimentare.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario. Il principio riassunto, di portata generale, opera sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall'evento interruttivo, le quali hanno la necessità di prendere conoscenza di quest'ultimo, altrimenti loro ignoto, sia nei confronti della parte fallita e del curatore fallimentare, il quale ha esigenza di sapere quali siano i giudizi di cui era parte il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43, Legge Falliment. art. 52, Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. 3, Ordinanza n. 636 del 08/01/2024 (Rv. 669800-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 03/06/2021

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Inesatto adempimento del contratto di somministrazione -

SEZIONE TERZA

Domanda di restituzione parziale del canone - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

La domanda con la quale l'utente del servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l'ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta alla riduzione, per il futuro, del canone del servizio idrico integrato, in considerazione della presenza, nell'acqua somministrata, di una quantità intollerabile di arsenico, che aveva reso la stessa non potabile per un certo periodo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 141, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 25258 del 2023 Rv. 668942-01, N. 28842 del 2023 Rv. 669020-01

Sez. 3, Ordinanza n. 635 del 08/01/2024 (Rv. 669791-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

U. (CHIOCCI MARTINO UMBERTO) contro V. (CASCIANO GIUSEPPA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/06/2020

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Mancato disconoscimento della sottoscrizione - Contestazione dell'inserimento materiale di una clausola non concordata - Querela di falso - Necessità - Ragioni.

In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 32061 del 2021 Rv. 662812-01, N. 18664 del 2012 Rv. 623946-01

Sez. 3, Ordinanza n. 645 del 08/01/2024 (Rv. 669851-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

C. (DI SALVO MAURIZIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2020

172017 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE Transazione non novativa - Effetti - Contemporanea regolamentazione dell'accordo originario e dell'accordo transattivo - Esclusione - Reviviscenza del primo in caso di risoluzione del secondo - Sussistenza - Conseguenze.

SEZIONE TERZA

In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976

Massime precedenti Conformi: N. 24377 del 2006 Rv. 593325-01

Massime precedenti Vedi: N. 6821 del 2023 Rv. 667285-01, N. 32109 del 2019 Rv. 656211-01

Sez. 3, Ordinanza n. 656 del 08/01/2024 (Rv. 669801-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

D. (GIULIANI FEDERICO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2019

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Oggetto - Titolo di un rapporto di credito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La confessione non può avere ad oggetto il titolo sotteso a un rapporto di credito, in quanto il dichiarante non può avere consapevolezza della rilevanza giuridica dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso efficacia confessoria alla dichiarazione - resa dal creditore opposto in sede di interrogatorio formale - secondo cui l'assegno bancario posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato emesso dal debitore opponente a garanzia della restituzione di un prestito concesso in favore di altro soggetto, anche in considerazione del fatto che tale circostanza non valeva, di per sé, ad escludere la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo al debitore medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228

Massime precedenti Vedi: N. 5725 del 2019 Rv. 652838-01

Sez. 3, Sentenza n. 822 del 09/01/2024 (Rv. 670057-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

F. (BODERONE ANTONIO) contro S. (ALBERICI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/07/2019

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In genere.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale

SEZIONE TERZA

probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 11724 del 2021 Rv. 661322-03

Massime precedenti Vedi: N. 21314 del 2023 Rv. 668202-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20935 del 2009 Rv. 610517-01

Sez. 3, Ordinanza n. 817 del 09/01/2024 (Rv. 669730-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/05/2021

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Deposito di sentenza con indicazione illeggibile della data di deposito - Tardività della notifica con riferimento alla data di deliberazione risultante dalla sentenza - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA In genere.

Il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo se il ricorrente deposita un duplicato della sentenza telematica dal quale non si evince la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso è avvenuta in una data che non risulta tempestiva - se calcolata in relazione al giorno della decisione indicato nel testo del provvedimento - rispetto al termine dell'art. 327, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2721 del 2014 Rv. 629944-01

Massime precedenti Vedi: N. 36189 del 2023 Rv. 669708-01

Sez. 3, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024 (Rv. 669741-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (LOCANTORE RAFFAELE) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della violazione di norme processuali - Prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa - Necessità - Eccezioni - Pregiudizio automatico e ineliminabile - Fattispecie.

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

SEZIONE TERZA

L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. - confermando la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che, senza convocazione delle parti, disponeva la prosecuzione degli esperimenti di vendita - ha affermato che la prospettata difformità dalla sequenza procedimentale, per dedotta violazione dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non pregiudicava il diritto di difesa dell'esecutato in ragione dell'omessa audizione sulle modalità di prosecuzione della fase liquidativa, già compiutamente determinate nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27424 del 2023 Rv. 669114-01

Massime precedenti Vedi: N. 26419 del 2020 Rv. 659858-01

Sez. 3, Ordinanza n. 865 del 09/01/2024 (Rv. 669802-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DE NIGRIS GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/03/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Produzione di copia della sentenza impugnata priva del numero di pubblicazione - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di giudizio di cassazione, il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, priva del numero di pubblicazione, non determina l'improcedibilità del ricorso ove dalla stessa sia possibile desumere gli elementi sufficienti per la relativa identificazione, quali la data di deliberazione e il numero di ruolo del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24885 del 2023 Rv. 668844-02, N. 817 del 2024 Rv. 669730-01, N. 36189 del 2023 Rv. 669708-01

Sez. 3, Ordinanza n. 865 del 09/01/2024 (Rv. 669802-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DE NIGRIS GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/03/2022

140013 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE Persona fisica appartenente alla P.A. - Condotta penalmente rilevante integrante estrinsecazione di potestà istituzionali - Responsabilità civile diretta della P.A. - Sussistenza - Fondamento -

SEZIONE TERZA

Immedesimazione organica - Regresso da parte di altre amministrazioni corresponsabili - Ammissibilità - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In virtù del principio di immedesimazione organica, la pubblica amministrazione è civilmente responsabile in via diretta della condotta penalmente rilevante posta in essere dai propri dipendenti o funzionari nell'esercizio delle potestà istituzionali dell'ente, essendo conseguentemente ammissibile l'azione di regresso condotta, nei suoi confronti, da parte di altre amministrazioni solidalmente responsabili in via indiretta. (Principio affermato dalla S.C. in relazione all'azione di regresso esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno, a seguito della condanna in solido degli stessi quali corresponsabili civili, nei confronti di un Comune, il quale, in virtù del principio di immedesimazione organica, era tenuto a rispondere per fatto proprio del danno ingiusto provocato dalla condotta del Sindaco).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 35020 del 2022 Rv. 666279-01, N. 36902 del 2022 Rv. 666287-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13246 del 2019 Rv. 654026-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1010 del 10/01/2024 (Rv. 669792-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

G. (LECCESE ALFONSO) contro C. (NANNOTTI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/03/2022

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità integrale del contratto già dichiarata in precedente grado di giudizio - Rilievo d'ufficio di nullità parziale - Limiti - Giudicato interno - Fattispecie.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

In caso di declaratoria di nullità integrale del contratto, al giudice dell'impugnazione è precluso il rilievo d'ufficio della sua nullità parziale quando, non essendo stata specificamente impugnata dalla parte interessata la statuizione di nullità totale, sulla stessa si è formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, riformando la pronuncia di nullità integrale del contratto, aveva ritenuto che il mutuo fondiario, stipulato in violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, fosse nullo per la sola parte eccedente il limite di finanziabilità, sebbene l'appellante non avesse impugnato il capo della sentenza contenente la statuizione di nullità integrale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 50 del 2023 Rv. 666944-01, N. 23644 del 2017 Rv. 645826-01, N. 31930 del 2019 Rv. 656497-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633507-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 1003 del 10/01/2024** (Rv. **669794-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

C. (*SIRACUSANO FILIPPO M.*) contro R. (*POLLICINO PIETRO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/11/2019

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Condanna in primo grado del danneggiante e del suo assicuratore per la responsabilità civile, chiamato in garanzia dall'assicurato - Appello dei soli attori sul quantum del risarcimento - Riproposizione della domanda di garanzia in appello - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di condanna al risarcimento danni del convenuto, in solido con il suo assicuratore per la responsabilità civile, da lui chiamato in causa, e di appello del solo attore sul quantum del risarcimento, ai fini dell'estensione della responsabilità alla compagnia assicuratrice non c'è necessità di riproposizione in appello della domanda di manleva da parte dell'assicurato, non essendo necessaria la riproposizione una domanda non soltanto esaminata, ma persino accolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l'operatività dell'obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta la domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 26780 del 2023 Rv. 668758-02, N. 23948 del 2019 Rv. 655358-03

Sez. 3, **Ordinanza n. 1261 del 11/01/2024** (Rv. **669795-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

M. (*DONZI ELENA*) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/01/2021

018098 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE Assicurazione sulla vita - Clausola che esclude la copertura per la morte dovuta a determinate cause - Clausola che delimita l'oggetto del contratto - Sussistenza - Clausola di limitazione della responsabilità - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità art. 1341 c.c. - Esclusione - Applicabilità artt. 33 e ss. c.cons. - Esclusione - Fondamento.

Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., e che non rientra nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, perché l'art. 34 del c.cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 206

Massime precedenti Vedi: N. 12119 del 2020 Rv. 658170-01, N. 15598 del 2019 Rv. 654289-01, N. 23741 del 2009 Rv. 610591-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024** (Rv. **669742-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

T. (CORNELIO ENRICO) contro T. (BLOISE GENEROSO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2020

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Dedotto e deducibile - Preclusione alla proposizione della nuova domanda connessa - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto preclusa una domanda risarcitoria che in un precedente giudizio si era accertato, con statuizione passata in giudicato, come non proposta, conseguendone la dichiarazione di nullità per extrapetizione della pronuncia che l'aveva accolta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33021 del 2022 Rv. 666229-01, N. 6091 del 2020 Rv. 657127-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 1262 del 11/01/2024** (Rv. **669793-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

C. (DE MATTEIS GIUSEPPE) contro N.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 09/03/2020

148034 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - IN GENERE Incendio - Proprietario del fondo dal quale si sono propagate le fiamme - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Contiguità del fondo danneggiato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio è responsabile dei danni causati ad altro fondo, senza che sia necessaria una indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità della proprietaria del fondo dal quale aveva avuto origine l'incendio, poi propagatosi in quello del danneggiato dopo aver attraversato un fondo intermedio di proprietà di un terzo estraneo al giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2962 del 2011 Rv. 617265-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024 (Rv. 669797-01)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.
Relatore: IANNELLO EMILIO.**

P. (CUCINOTTA MAURIZIO) contro I. (PATTI PASQUITA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/04/2022

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Esposizione sommaria dei fatti - Finalità - Contenuto del ricorso - Requisiti.

Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8117 del 2022 Rv. 664252-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22575 del 2019 Rv. 655112-01, N. 2602 del 2003 Rv. 560622-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024 (Rv. 669796-01)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.
Relatore: IANNELLO EMILIO.**

B. (DELLA PIETA' ERIKA) contro P. (PELLEGRINO DARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/05/2022

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17330 del 2015 Rv. 636872-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 1735 del 16/01/2024** (Rv. **669824-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (BISIO ELENA) contro I. (GENTILLI GIORGIO)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 08/03/2019

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Procedimento ex art. 481 c.c. - Effetti - Perdita del diritto di accettare l'eredità - Preclusione all'accertamento della precedente accettazione - Esclusione - Rinunzia dell'erede - Inefficacia - Fondamento - Fattispecie.

168113 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI In genere.

La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 524, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15663 del 2020 Rv. 658738-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 1607 del 16/01/2024** (Rv. **670059-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

C. (NARDELLI SILVANA) contro G. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2021

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno da perdita di capacità lavorativa specifica - Demansionamento in conseguenza dell'illecito - Riduzione del trattamento retributivo - Danni futuri - Risarcibilità - Fondamento - Fattispecie.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di danno patrimoniale da lesione della salute ove, in conseguenza dell'illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacità lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, è risarcibile, a titolo di danno futuro, da valutare in via prognostica, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi, in ossequio al principio di integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno patrimoniale, non aveva tenuto conto delle somme che il danneggiato avrebbe percepito a titolo di indennità per la specifica prestazione di macchinista precedentemente svolta alle dipendenze di Trenitalia S.p.A., e che, a seguito dei postumi permanenti riportati in un incidente stradale, consistenti in "acufeni

SEZIONE TERZA

con ipoacusia", non aveva più potuto svolgere, con conseguente suo impiego in mansioni tecnico amministrative presso la stessa società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19355 del 2023 Rv. 668133-01, N. 14241 del 2023 Rv. 667837-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1619 del 16/01/2024 (Rv. 669823-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

A. (TURINI RAFFAELLA) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLZANO

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza - Integrazione del titolo giudiziale con elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. (Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico-urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1027 del 2013 Rv. 669348-01

Massime precedenti Vedi: N. 14234 del 2023 Rv. 667879-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11066 del 2012 Rv. 622929-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1885 del 17/01/2024 (Rv. 670060-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

O. (VACCARO MARINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 09/12/2021

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU Risarcimento del danno - Spazio individuale minimo intramurario - Interpretazione della Corte EDU Modalità di computo secondo i principi affermati da Sezioni Unite Penali "Commisso" - Necessità di tenere conto della presenza di arredi fissi.

SEZIONE TERZA

In tema di risarcimento del danno ex art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, nella valutazione dello spazio individuale minimo in cella collettiva, pari a tre metri di superficie calpestabile, alla luce dell'interpretazione della Corte EDU e di quella delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento dovendosi, pertanto, detrarre l'area destinata a servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui i letti a castello.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 27, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12955 del 2018 Rv. 649116-01, N. 8878 del 2023 Rv. 667241-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024 (Rv. 669825-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. (NOVARA ENZA) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/08/2021

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Successione di AdER a Riscossione Sicilia ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021 - Patrocinio erariale - Necessità - Conseguenze.

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) a Riscossione Sicilia S.p.A. - avvenuta in forza dell'art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 - trovano applicazione l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da AdER, subentrata a Riscossione Sicilia, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legge del 2021 num. 73 art. 76, Legge del 2021 num. 106 CORTE COST., Decreto Legge del 2016 num. 193 art. 1 com. 8, Legge del 2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 26531 del 2020 Rv. 661376-02, N. 6931 del 2023 Rv. 666977-01, N. 41205 del 2021 Rv. 663494-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30008 del 2019 Rv. 656068-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 2020 del 18/01/2024** (Rv. **669835-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

F. (MACIARIELLO DARIO) contro A. (LACAGNINA MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2021

079059 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Estinzione o chiusura anticipata della procedura - Cancellazione della trascrizione del pignoramento - Necessità - Eccezione - Previa aggiudicazione o assegnazione - Conseguenze - Cancellazione dei gravami col decreto di trasferimento - Condizioni.

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere.

In tutti i casi di estinzione (o anche di chiusura anticipata) della procedura di espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 632 c.p.c., a meno che non sia già precedentemente intervenuta l'aggiudicazione (o l'assegnazione); in tale specifica fattispecie, in forza dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. e nonostante l'estinzione del processo (che si determina "ipso iure" nel momento in cui se ne realizzano i presupposti), il giudice mantiene il potere-dovere di verificare il tempestivo versamento del prezzo di aggiudicazione, di valutarne la congruità ai sensi dell'art. 586 c.p.c. e, in caso di riscontro positivo, di emettere il decreto di trasferimento contenente l'ordine di cancellazione dei gravami.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis

Massime precedenti Vedi: N. 24913 del 2023 Rv. 668755-01, N. 5921 del 2023 Rv. 667180-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21110 del 2012 Rv. 624256-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2020 del 18/01/2024** (Rv. **669835-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

F. (MACIARIELLO DARIO) contro A. (LACAGNINA MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2021

079168 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGNIONI E FITTI - IN GENERE Tutela dell'aggiudicatario ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. e 2919 c.c. - Condizione - Trascrizione del pignoramento sino all'acquisto - Cancellazione della formalità pubblicitaria - Effetti - Regola della priorità delle trascrizioni - Applicabilità - Revoca del provvedimento di cancellazione - Irrilevanza - Ragioni.

079219 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EFFETTO TRASLATIVO In genere.

La tutela dell'aggiudicatario ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. presuppone che sino al momento del suo acquisto sia mantenuta la trascrizione del pignoramento, dalla quale discende l'inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi ai sensi dell'art. 2919, comma 2, c.c.; ne consegue che, qualora la formalità venga cancellata - anche se erroneamente o financo illegittimamente - a seguito di estinzione o di altra forma di chiusura anticipata della procedura, acquistano efficacia, in pregiudizio dell'aggiudicatario, le trascrizioni successive al pignoramento, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2644 c.c., a nulla valendo l'eventuale ripristino della formalità pubblicitaria del vincolo espropriativo, in conseguenza della revoca del provvedimento di cancellazione, potendo i relativi effetti operare solo ex nunc e, dunque, in maniera recessiva rispetto agli acquisti "medio tempore" ritualmente trascritti.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis, Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2914

Massime precedenti Vedi: N. 17367 del 2011 Rv. 619245-01, N. 7998 del 2015 Rv. 635099-01, N. 11241 del 2022 Rv. 664509-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21110 del 2012 Rv. 624256-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1950 del 18/01/2024 (Rv. 669826-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. (LO GIUDICE SALVATORE) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 20/07/2021

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE Ambito territoriale dell'agente della riscossione - Nozione - Riscossione Sicilia S.p.A. - Estensione.

In tema di riscossione coattiva, l'ambito territoriale - e, cioè, la circoscrizione territoriale entro cui può legittimamente operare l'agente della riscossione - già affidato a Riscossione Sicilia S.p.A. (alla quale è poi succeduta, in forza dell'art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) coincide con l'intera regione siciliana in base all'art. 2, commi 1, 2 e 10, della l.r. Sicilia n. 19 del 2005 (disciplina vigente dal 1° ottobre 2006 e "ratione temporis" applicabile).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia del 2005 num. 19 art. 2, Decreto Legisl. del 1999 num. 112 art. 1 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. del 1999 num. 112 art. 2, Decreto Legisl. del 1999 num. 112 art. 43, Decreto Legisl. del 1999 num. 112 art. 44, Decreto Legisl. del 1999 num. 112 art. 45, Decreto Legisl. del 1999 num. 112 art. 12, Decreto Legisl. del 1999 num. 112 art. 24, Decreto Legisl. del 1999 num. 112 art. 46, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33862 del 2022 Rv. 666416-01, N. 456 del 2018 Rv. 646908-01, N. 8049 del 2017 Rv. 643601-01, N. 20458 del 2019 Rv. 654767-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024 (Rv. 670012-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

N. (SICIGNANO PASQUALE) contro D. (ROSSI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/02/2020

040010 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE Circolazione stradale - Obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui - Maggiore intensità dell'obbligo nel caso in cui si provenga da strada secondaria - Rilevanza della precedenza di fatto o cronologica - Condizioni - Esclusione della precedenza di fatto in presenza di collisione - Fondamento.

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE In genere.

In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità

SEZIONE TERZA

da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 145, Cod. Strada art. 154, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10491 del 2004 Rv. 573322-01, N. 15736 del 2022 Rv. 664834-01, N. 2864 del 2020 Rv. 656760-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024 (Rv. 669831-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

I. (CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/05/2021

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità professionale dell'avvocato - Inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado - Impossibilità di agire in giudizio per responsabilità del professionista - Valutazione prognostica del contenuto delle difese che si sarebbero potute proporre - Perdita delle concrete e significative possibilità di successo - Affermazione dell'esistenza di un danno risarcibile.

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formati in materia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 30169 del 2018 Rv. 651847-01, N. 25112 del 2017 Rv. 646451-01, N. 21953 del 2023 Rv. 668599-01

Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19/01/2024 (Rv. 670013-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/07/2021

SEZIONE TERZA

148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Danno cagionato dall'allievo a se stesso - Responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Natura contrattuale - Conseguenze in tema di distribuzione dell'onere della prova - Dimostrazione del nesso causale tra la condotta e l'evento - Onere gravante sulla parte attrice - Evento dannoso verificatosi durante l'orario scolastico - Efficacia presuntiva - Fondamento.

La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno; prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di fare gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 8849 del 2021 Rv. 660991-01, N. 5118 del 2023 Rv. 667226-01

Sez. 3, Sentenza n. 2232 del 22/01/2024 (Rv. 670014-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

P. (MARZO RICCARDO) contro C. (CAIULO ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/11/2019

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE Contratto di appalto - Inadempimento dell'obbligazione accessoria di custodia del bene oggetto del contratto - Effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

058050 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI In genere.

Il contratto di appalto avente ad oggetto l'allestimento di un bene, con affidamento in custodia all'appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto, per intervenuta prescrizione quinquennale, della domanda svolta dalla proprietaria di un natante, posto sotto sequestro e successivamente affidato dalla Guardia di finanza in custodia a una società appaltatrice, di risarcimento del danno patito in conseguenza della distruzione del bene a seguito di un incendio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372 com. 2, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15988 del 2010 Rv. 613984-01, N. 13037 del 2023 Rv. 667589-02, N. 11320 del 2022 Rv. 664513-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 2246 del 22/01/2024** (Rv. **670015-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**.
Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

S. (RICCIUTO NICOLA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2018

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALI - IN GENERE Appello incidentale proposto anche nei confronti di appellato contumace - Omessa notifica - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Fondamento.

L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziosamente l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 27750 del 2017 Rv. 646841-01, N. 9527 del 2018 Rv. 648089-02, N. 5084 del 2023 Rv. 666935-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024** (Rv. **670016-02**)

Presidente: **VINCENTI ENZO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

R. (MASCIA DEMETRIO) contro C. (PRINCIPE GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2020

136201 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI Lesione al diritto alla "serenità personale e familiare" - Danno non patrimoniale in "re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dagli attori quale conseguenza di una frana, causata da lavori eseguiti dalla convenuta nel suo fondo, verificatasi a poca distanza dalla loro abitazione sulla base della verosimiglianza e della gravità del timore di abitare nelle vicinanze di un'area interessata da eventi franosi, senza accertare se l'allegazione degli attori fosse idoneamente circostanziata per la necessaria verifica in concreto della gravità della lesione del diritto e della serietà del danno, tenuto conto che la stessa riconducibilità del "rischio frana" nell'ambito delle immissioni intollerabili avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata valutazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21649 del 2021 Rv. 661953-01, N. 11930 del 2022 Rv. 664838-01, N. 31537 del 2018 Rv. 651944-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024** (Rv. **670016-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

R. (MASCIA DEMETRIO) contro C. (PRINCIPE GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2020

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Fatto illecito - Danni subiti da bene immobile - Risarcimento - Azione - Onere della prova - Prova della proprietà - Necessità - Esclusione - Prova documentale o presuntiva - Sufficienza.

Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18841 del 2016 Rv. 641827-01

Massime precedenti Vedi: N. 15458 del 2011 Rv. 618560-01, N. 15233 del 2007 Rv. 597710-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2301 del 23/01/2024** (Rv. **670061-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

M. (MUSU MAURIZIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 06/07/2021

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA Precedente dazione della stessa in comodato - Legittimazione del conduttore nei confronti del comodatario - Sussistenza.

Salva la facoltà del locatore di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, non può essere negato a quest'ultimo il potere di agire, in base alla sua personale e diretta legittimazione di parte contraente, contro il comodatario, allo scopo di conseguire il rilascio della cosa, per poterla a sua volta consegnare al locatore, in adempimento dell'obbligo di restituzione sancito a suo carico dall'art. 1591 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803

Massime precedenti Conformi: N. 19139 del 2005 Rv. 587270-01

Massime precedenti Vedi: N. 21853 del 2020 Rv. 659327-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 2318 del 23/01/2024 (Rv. 670017-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SAIJA SALVATORE.
Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

H. (PELLEGRINI ORAZIO) contro B. (ZOCARATO ALESSANDRO)

Regola competenza

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Rilievo d'ufficio dell'incompetenza ex art. 428 c.p.c. - Udienda di cui all'art. 420 c.p.c. - Individuazione - Prima udienza in senso cronologico - Espletamento di attività necessariamente preliminare alla deliberazione sulla competenza - Rinvio ad altra udienza per il completamento - Rilievo dell'incompetenza - Tempestività - Fondamento - Fattispecie.

Nel rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, comma 1, c.p.c. - secondo la quale l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. - va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza "in senso cronologico" e, cioè, in riferimento a quella fissata con il decreto ex art. 415 c.p.c.; peraltro, qualora nella prima udienza venga espletata soltanto un'attività, necessariamente preliminare alla deliberazione da parte del giudice sulla sua competenza, che non si esaurisca con conseguente rinvio ad un'udienza successiva per il suo completamento, deve considerarsi tempestivo il rilievo dell'incompetenza svolto in tale seconda udienza, che, costituendo mero naturale sviluppo della precedente, va individuata come "prima udienza" agli effetti dell'art. 38, comma 3, c.p.c. (Nella specie la S.C., in una controversia agraria, ha affermato la tempestività del rilievo ex officio della propria incompetenza effettuato dal giudice nell'udienza, successiva alla prima, alla quale era stata rinviata la discussione al fine di consentire alle parti di espletare il tentativo di conciliazione, di cui si è poi accertato l'esito negativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Massime precedenti Vedi: N. 5609 del 2012 Rv. 622206-01, N. 10516 del 2019 Rv. 653461-01, N. 34814 del 2022 Rv. 666347-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2318 del 23/01/2024 (Rv. 670017-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SAIJA SALVATORE.
Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

H. (PELLEGRINI ORAZIO) contro B. (ZOCARATO ALESSANDRO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Controversia avente ad oggetto concessione in godimento di un terreno agricolo destinato a maneggio di cavalli - Competenza del tribunale ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla competenza del tribunale ordinario - non a quella della sezione specializzata agraria - la controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo per l'esercizio di attività di maneggio di cavalli ed a scopo ludico-ricreativo, la quale non può essere qualificata come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., non potendo ravvisarsi in essa alcuna finalità agraria o destinazione produttiva connessa all'utilizzo di tali animali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 12394 del 2017 Rv. 644290-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 2340 del 24/01/2024** (Rv. **670018-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.*
(Conf.)

M. (VERNA SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/06/2021

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Interessi - Decorrenza - Data delle trasfusioni infette - Esclusione - Momento di manifestazione dei sintomi - Necessità - Fondamento.

In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 37798 del 2022 Rv. 666565-01, N. 25887 del 2022 Rv. 665445-01

Sez. 3, **Sentenza n. 2340 del 24/01/2024** (Rv. **670018-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.*
(Conf.)

M. (VERNA SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/06/2021

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Unicità e infrazionabilità del giudizio di liquidazione del danno - Conseguenze - Specificazione in corso di giudizio d'appello delle singole voci di danno - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicché non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subito formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 15523 del 2019 Rv. 654310-01, N. 24745 del 2007 Rv. 601023-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 2387 del 24/01/2024 (Rv. **670020-01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.
Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

I. (RAMPELLO ALESSANDRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/01/2020

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Giudicato esterno - Efficacia in un diverso giudizio tra le stesse parti - Condizioni - Riferibilità al medesimo rapporto giuridico - Necessità - Diversa finalità dei giudizi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione di un contratto di locazione, intervenuta nel primo giudizio, costituiva, nel secondo, passaggio logico indefettibile per giungere alla statuizione della insussistenza di un pendente rapporto locativo, suscettibile di trasformazione in rapporto di comodato secondo l'invocata previsione dell'art. 79, comma 1, l.r. Sicilia n. 9 del 2015).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27013 del 2022 Rv. 665900-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2375 del 24/01/2024 (Rv. **670019-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

L. (MARAGLINO LUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/10/2019

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da somministrazione di talidomide - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza - Presentazione della domanda di indennizzo ai sensi della l. n. 229 del 2005 - Rilevanza - Decorrenza del termine prescrizione da data anteriore - Onere probatorio del danneggiante.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 29/10/2005 num. 229 art. 1, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 363 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17421 del 2019 Rv. 654353-01, N. 16217 del 2019 Rv. 654317-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 2426 del 25/01/2024 (Rv. 670021-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

U. (ALESSANDRO DOMENICO) contro C. (SCISCA GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/12/2019

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione parziale con uno dei corresponsabili - Effetti - Ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori - Vincolatività - Esclusione - Efficacia limitata alla quota del condebitore stipulante - Sussistenza.

La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1304 com. 1, Cod. Civ. art. 1311, Cod. Civ. art. 2055 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7094 del 2022 Rv. 664168-02, N. 25980 del 2021 Rv. 662491-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024 (Rv. 670065-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

A. (PERRI GIACOMO MARIA) contro P. (GAETANI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/02/2020

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del socio successore della società, con il quale si eccepeva l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, rilevando che la posizione giuridica, stabilizzatasi a seguito di una valida notifica dell'appello effettuata al procuratore della società costituita in

SEZIONE TERZA

giudizio, era stata poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio, instaurando così un valido rapporto processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23141 del 2014 Rv. 633443-01

Massime precedenti Vedi: N. 190 del 2022 Rv. 663552-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024 (Rv. 670066-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

B. (MARAGNA NICOLA) contro M. (SILOCCHI CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/03/2021

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Scissione - Responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. - Natura - Solidarietà sussidiaria o dipendente - Conseguenze - Impugnazioni - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento.

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 quater, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2016 Rv. 639023-01, N. 36690 del 2021 Rv. 662935-01, N. 20860 del 2018 Rv. 650428-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2426 del 25/01/2024 (Rv. 670021-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

U. (ALESSANDRO DOMENICO) contro C. (SCISCA GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/12/2019

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - Portata - Accertamento in sede civile del concorso di altri soggetti nella causazione dell'evento lesivo - Preclusione - Insussistenza - Fattispecie.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto

SEZIONE TERZA

causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la condanna penale emessa a carico di uno dei conducenti coinvolti in un incidente stradale non determinasse alcun vincolo, nell'ambito del successivo giudizio civile risarcitorio, in ordine all'accertamento del concorrente apporto causale dell'altro e alla conseguente ripartizione percentuale delle rispettive responsabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17682 del 2020 Rv. 658825-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024 (Rv. 670064-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

S. (*SERIOLI ALBERTO*) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2020

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) - Valutazione della sua portata confessoria - Incompatibilità oggettiva tra la descrizione del fatto e le sue conseguenze accertate in giudizio - Impossibilità giuridica di tale valutazione - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2733 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 143 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 8451 del 2019 Rv. 653264-01

Massime precedenti Vedi: N. 29146 del 2017 Rv. 647181-01, N. 3567 del 2013 Rv. 625437-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024 (Rv. 670065-02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

A. (*PERRI GIACOMO MARIA*) contro P. (*GAETANI ROBERTO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/02/2020

136294 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITA' SISMICHE - - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO CON L'ALTEZZA Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Efficacia - Regolamenti anteriori alla legge n. 1150 del 1942 - Efficacia - Limiti - Fattispecie.

I regolamenti edilizi emanati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 1150 del 1942, restano in vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della legge stessa, anche se non siano

SEZIONE TERZA

uniformati alle sue disposizioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente al deprezzamento di un immobile, per mancato rispetto delle prescrizioni relative all'altezza degli edifici contenute nel regolamento edilizio adottato da un Comune nel 1928, il quale, prescindendo dal "concetto di volume" e dall'"indice volumetrico", non assumeva validità per la determinazione degli standard urbanistici, essendo in contrasto con le più rigorose e restrittive disposizioni di cui alla legge urbanistica, fonte normativa successiva e sovraordinata).

Riferimenti normativi: Legge del 1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge del 1967 num. 765 art. 17 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 871

Massime precedenti Conformi: N. 27558 del 2014 Rv. 634111-01

Massime precedenti Vedi: N. 624 del 2021 Rv. 660122-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024 (Rv. 670062-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

M. (MATTII STEFANO) contro M. (VILLANACCI GERARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/02/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia limitata alla statuizione sulla competenza e sulle spese - Impugnazione nei modi ordinari del capo concernente le spese fondata sull'illegittimità della statuizione sulla competenza - Ammissibilità - Esclusione.

Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 23264 del 2022 Rv. 665432-01, N. 28156 del 2013 Rv. 629187-01, N. 32003 del 2021 Rv. 662959-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2462 del 25/01/2024 (Rv. 670067-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

D. (MARTUSCIELLO ERMANNO) contro I. (MEZZETTI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2020

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Contrasto di giudicati - Prevalenza - Criterio temporale - Sussistenza.

In caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28506 del 2018 Rv. 651575-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 2469 del 25/01/2024** (Rv. **670068-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.**

Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

I. (GRILLO CORRADO) contro F. (TERENGI MARCO ALFONSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2019

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Estensione del divieto - Criteri - Conseguimento della finalità vietata dall'ordinamento - Necessità.

In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 1344

Massime precedenti Vedi: N. 27362 del 2021 Rv. 662360-01, N. 15486 del 2014 Rv. 631747-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024** (Rv. **670063-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CIRILLO**

FRANCESCO MARIA. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

V. (SANVITALE MARCO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/03/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno biologico - Lesioni di non lieve entità - Personalizzazione del danno biologico - Liquidazione - Tetto massimo fissato dall'art. 138 c.ass. come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017 - Natura imperativa e vincolante - Immediata operatività - Conseguenze.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

In tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017, è assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed è immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata; ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non è possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 3 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5474 del 2023 Rv. 666960-01, N. 25274 del 2020 Rv. 659581-01, N. 19922 del 2023 Rv. 668144-01, N. 28988 del 2019 Rv. 655964-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 2462 del 25/01/2024 (Rv. 670067-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

D. (MARTUSCIELLO ERMANNO) contro I. (MEZZETTI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2020

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato reso inter alios - Efficacia nei confronti del terzo - Configurabilità - Limiti.

In tema di limiti soggettivi del giudicato, l'accertamento reso inter alios ha efficacia nei confronti del terzo solo qualora questi intenda avvalersene in proprio favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306

Massime precedenti Vedi: N. 18325 del 2019 Rv. 654774-01, N. 11213 del 2007 Rv. 600586-01, N. 24558 del 2015 Rv. 637983-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 (Rv. 670063-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

V. (SANVITALE MARCO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/03/2021

040073 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE Concorso di colpa del conducente del veicolo e del pedone - Configurabilità - Accertamento in concreto delle rispettive colpe - Necessità - Fattispecie.

In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20137 del 2023 Rv. 668149-01, N. 842 del 2020 Rv. 656632-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024** (Rv. **670022-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

C. (FONTANAZZA ALESSANDRO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/01/2022

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda di risarcimento danni proposta nell'atto introduttivo - Modificabilità in corso di causa - Limiti - Fattispecie.

In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del principio, la S.C., con riferimento ad un giudizio di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di somministrazione, ha affermato che l'allegazione - con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. - dell'interruzione del servizio in una data, ulteriore e diversa da quelle descritte nell'atto introduttivo, costituiva un inammissibile ampliamento della domanda, trattandosi della deduzione di un diverso ed ulteriore fatto generatore di inadempimento e non di un ulteriore danno eziologicamente connesso con le condotte inadempienti denunciate con il medesimo atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25631 del 2018 Rv. 651369-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2577 del 26/01/2024** (Rv. **670071-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

V. (RULLI ALESSANDRA) contro A. (PELILLO SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/10/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività di controllo dell'ASL sui servizi resi da struttura accreditata - Riparto di giurisdizione - Criteri - Oggetto della contestazione - Rilevanza - Fattispecie.

Le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora l'oggetto del contendere riguardi esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l'oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all'Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze relative alle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva, di cui si affermava l'irregolarità per inosservanza delle regole procedurali e di composizione della Commissione stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23540 del 2019 Rv. 655275-01, N. 1602 del 2022 Rv. 663721-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024 (Rv. 670070-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

R. (GIANCOLA BIAGIO) contro A. (GRIBAUDI MARIA NEFELI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2022

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione - Liquidazione equitativa - Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Vincolatività - Esclusione - Idoneo parametro di riferimento - Sussistenza.

In tema di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ai fini della liquidazione equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati; esse, tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 1553 del 2019 Rv. 652512-01, N. 16633 del 2023 Rv. 668112-02, N. 16892 del 2019 Rv. 654400-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024 (Rv. 670069-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

J. (CAMPEIS MASSIMILIANO) contro L. (TERRESTRI SANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/11/2021

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing immobiliare - Clausola di "rischio cambio" - Mutamento della causa del contratto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di leasing immobiliare, l'inserimento della clausola di "rischio cambio" per la indicizzazione dei canoni, non comporta il mutamento della causa del contratto, in quanto è una normale clausola di valore diretta alla individuazione della prestazione del debitore, che non altera lo schema tipico del contratto meritevole di tutela per lo scopo perseguito dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la clausola di doppia indicizzazione del canone, apposta ad un contratto di leasing immobiliare, costituisse uno strumento finanziario derivato, trattandosi unicamente di una modalità tecnica di adeguamento della prestazione pecuniaria del contratto di finanziamento, priva di autonomia causale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4659 del 2021 Rv. 660602-01, N. 30556 del 2023 Rv. 669365-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5657 del 2023 Rv. 667188-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 2726 del 29/01/2024** (Rv. **670073-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**.
Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

R. (SANTAGOSTINO GUIDO) contro R. (SUFFIA GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/09/2021

055007 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - SOGGETTI EQUIPARATI Contratto di affitto agrario - Equiparazione tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale ex art. 7 l. 203 del 1982 - Applicabilità temporale.

In tema di contratti di affitto agrario l'equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, stabilita dall'art. 7, comma 3, della l. n. 203 del 1982 ai fini dell'applicabilità delle disposizioni della stessa legge, rileva soltanto per i contratti stipulati a far data dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della l. n. 205 del 2017.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7 com. 3, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 515 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34411 del 2022 Rv. 666271-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2725 del 29/01/2024** (Rv. **670072-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (IVELLA ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 01/04/2020

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni subiti in conseguenza di una emotrasi - Distinzione tra momento della contrazione della malattia e consapevolezza della patologia da parte della vittima - Rilevanza della manifestazione dei sintomi per la risarcibilità del danno biologico - Rilevanza della consapevolezza della specifica e grave patologia per il risarcimento del danno morale da sofferenza.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di danni lungolatenti da emotrasi, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori; quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all'apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5119 del 2023 Rv. 667238-01, N. 25887 del 2022 Rv. 665445-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 2840 del 30/01/2024** (Rv. **670075-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/04/2021

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - "Compensatio lucri cum damno" - Potere officioso di sollecitazione - Fondamento - Limiti di sindacabilità in Cassazione - Fattispecie.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato la sindacabilità del mancato esercizio del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. in un caso in cui l'erogazione dell'indennizzo, ammessa dall'avente diritto senza indicare l'importo riscosso, era stata effettuata non dal predetto Ministero, ignaro perciò dell'esatto ammontare percepito, ma dalla Regione Sicilia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213

Massime precedenti Vedi: N. 16808 del 2023 Rv. 668122-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 2847 del 30/01/2024** (Rv. **670077-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

M. (CAPECE MICHELE) contro C. (CALVIERI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/01/2020

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Domanda di rimborso di tributo indebitamente pagato - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni - Riconoscimento del debito restitutorio da parte dell'ente impositore - Fattispecie.

La giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso di un tributo che si assuma indebitamente versato appartiene al giudice ordinario qualora il debito restitutorio sia stato formalmente riconosciuto dall'ente impositore. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha evidenziato come gli effetti della ricognizione del debito non potessero considerarsi infirmati, nella specie, dal contestuale rifiuto, da parte dell'ente impositore, di porlo in compensazione con alcuni controcrediti vantati nei confronti del contribuente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 761 del 2022 Rv. 663585-01, N. 37445 del 2022 Rv. 666380-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 2828 del 30/01/2024 (Rv. 669864-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

T. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 28/06/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Definizione agevolata ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - Spese processuali - Compensazione - Necessità.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere - in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3148 del 2016 Rv. 638618-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2818 del 30/01/2024 (Rv. 670074-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

P. (DI LORENZO FRANCO) contro V. (SPALLINO LORENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/08/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Obbligazione di pagamento dell'IVA a carico del soccombente - Onere della prova relativo alla dimostrazione che la parte vittoriosa è un soggetto IVA - A carico del soccombente - Condizioni.

In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6974 del 2007 Rv. 595968-01, N. 18192 del 2018 Rv. 649654-01, N. 16584 del 2023 Rv. 667847-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 2844 del 30/01/2024** (Rv. **670076-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.
Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

C. (CENTOLA ANGELO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/10/2018

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Principio di non contestazione - Applicabilità a questioni di diritto - Esclusione - Fattispecie.

Il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in applicazione del principio di non contestazione, aveva accolto la domanda proposta da alcuni medici per il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, nonostante questi ultimi si fossero limitati ad indicare i criteri giuridici in virtù dei quali valutare l'equivalenza tra le specializzazioni dagli stessi conseguite e quelle previste dal diritto comunitario, senza allegare le circostanze di fatto - quali le lezioni frequentate, le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche svolte - idonee a sostanziare l'equivalenza suddetta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6172 del 2020 Rv. 657154-01, N. 21403 del 2022 Rv. 665184-02

Sez. 3, **Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024** (Rv. **670079-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.
Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

B. (TORTORELLA MARCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 31/07/2019

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Processo - Spese processuali - Difesa di più parti in identica posizione - Compenso - Art. 4 d.m. n. 55 del 2014 - Applicabilità della maggiorazione anche nei casi in cui l'avvocato difenda più soggetti contro le domande proposte da più parti - Fondamento - Fattispecie.

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE In genere.

In tema di spese processuali l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un solo compenso, ma maggiorato, è applicabile anche nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio della norma, da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria. (In applicazione del principio la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, in conseguenza del rigetto delle domande proposte da una pluralità di medici specializzandi contro quattro Amministrazioni, tutte assistite dall'Avvocatura dello Stato, nel liquidare le spese di lite aveva applicato l'aumento previsto dal citato articolo 4, tenendo conto del numero delle parti soccombenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13595 del 2021 Rv. 661414-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024** (Rv. **670078-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

B. (MOTTOLA MARIA RITA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/06/2021

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza non doversi procedere per estinzione del reato - Efficacia nel giudizio civile - Differenza rispetto agli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile - Fondamento.

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere.

In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31010 del 2023 Rv. 669457-02

Massime precedenti Difformi: N. 28428 del 2023 Rv. 669018-01

Massime precedenti Vedi: N. 12973 del 2020 Rv. 658224-01, N. 20170 del 2018 Rv. 650182-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 47 del 02/01/2024** (Rv. **669690-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

R. (CARINCI FRANCO) contro T. (PICCININI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/01/2019

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Sede di lavoro - Diritto del genitore o del familiare lavoratore ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Circostanze ostative - Onere della prova gravante sul datore di lavoro - Sussistenza.

In tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST., Legge 03/03/2009 num. 18 art. 1, Tratt. Internaz. 13/12/2006

Massime precedenti Conformi: N. 25379 del 2016 Rv. 642232-01, N. 23857 del 2017 Rv. 646097-01

Sez. L, **Ordinanza n. 48 del 02/01/2024** (Rv. **669700-02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

S. (ZUCCHETTI ANGELA DANIELA) contro O. (POLETTI MICHELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/07/2019

138265 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE Rito del lavoro - Poteri istruttori del giudice - Riformulazione dei capitoli di prova testimoniale per eliminare aspetti valutativi e suggestivi - Possibilità - Sussistenza - Fondamento.

Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l'eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra nei poteri istruttori del giudice previsti dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di temperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19915 del 2016 Rv. 641373-01, N. 12573 del 2020 Rv. 658466-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 48 del 02/01/2024** (Rv. **669700-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

S. (ZUCCHETTI ANGELA DANIELA) contro O. (POLETTI MICHELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/07/2019

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Demansionamento - Oneri di allegazione a carico del lavoratore - Oneri probatori a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Contenuto.

Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 4211 del 2016 Rv. 639195-01

Sez. L, **Sentenza n. 109 del 03/01/2024** (Rv. **669691-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.** Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Conf.)

M. (MAINARDI SANDRO) contro B. (SICILIANO ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/07/2020

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Ritardo nella contestazione - Vizio del procedimento disciplinare - Condizioni - Ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore - Necessità - Fondamento.

In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29627 del 2018 Rv. 651748-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 109 del 03/01/2024** (Rv. **669691-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

M. (MAINARDI SANDRO) contro B. (SICILIANO ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/07/2020

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Licenziamento disciplinare - "Brogliacci" di intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari dall'autorità giudiziaria - Utilizzabilità - Fondamento - Mancata trascrizione - Irrilevanza.

In tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, né il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd. "brogliaccio", senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5317 del 2017 Rv. 643273-01

Sez. L, **Sentenza n. 107 del 03/01/2024** (Rv. **669701-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Diff.)

D. (PAGANUZZI GIOVANNI) contro A. (COVI MARGHERITA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/06/2020

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Licenziamento disciplinare - Proporzionalità rispetto all'addebito - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti.

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere.

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26010 del 2018 Rv. 650899-01, N. 8293 del 2012 Rv. 622664-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 272 del 04/01/2024** (Rv. **669704-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

I. (SANTULLI TERESA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 06/02/2019

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI
Sottoscrizione da parte del lavoratore dei documenti fiscali - Valore di quietanza - Configurabilità.

La sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e modello 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 245 del 2006 Rv. 586999-01

Sez. L, **Ordinanza n. 287 del 04/01/2024** (Rv. **669651-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **SOLAINI LUCA.** Relatore: **SOLAINI LUCA.**

P. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Vittima del dovere - Particolari condizioni ambientali e operative - Verifica caso per caso - Necessità.

Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.

Riferimenti normativi: Legge del 2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge del 2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, DPR del 2006 num. 243 art. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21969 del 2017 Rv. 645320-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 267 del 04/01/2024** (Rv. **669703-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA**. Estensore: **DE MARINIS NICOLA**. Relatore: **DE MARINIS NICOLA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

M. (APREA ANTONIO) contro U. (PIZZUTI PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/12/2022

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Licenziamento - Condizioni - Valutazione della gravità della condotta - Fattispecie.

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione operata dalla sentenza di merito di particolare gravità delle condotte poste in essere dal lavoratore - condannato per plurime condotte delittuose di acquisto, detenzione e trasporto a fini di cessione di sostanze stupefacenti - sul rilievo, da un lato, che tali condotte fossero significative di un suo inserimento in un ambiente criminale e, dall'altro lato, che esse, pur se in ambito extralavorativo, fossero state commesse da un dipendente di un'istituzione scolastica, l'Università, per sua natura deputata alla promozione della legalità ed i cui utenti, gli studenti, sono per lo più giovani, destinatari privilegiati dell'attività degli spacciatori, tanto più che trattavasi di dipendente addetto alla segreteria didattica e, dunque, a diretto contatto proprio con gli studenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 28368 del 2021 Rv. 662522-01

Sez. L, **Ordinanza n. 279 del 04/01/2024** (Rv. **669655-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

B. (DELLA VALLE ERIC) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/03/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Riserva, in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori - Efficacia interruttiva - Esclusione - Fondamento.

Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25500 del 2006 Rv. 594166-01

Massime precedenti Vedi: N. 15714 del 2018 Rv. 649150-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 269 del 04/01/2024** (Rv. **669705-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

S. (BOLOGNESI RICCARDO) contro R. (PESSI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2020

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Dirigente - Garanzie procedurali previste dall'art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970 - Applicabilità - Condizioni - Fondamento - Conseguenze.

In materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedurali dettate dall'art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2553 del 2015 Rv. 634438-01

Sez. L, **Ordinanza n. 272 del 04/01/2024** (Rv. **669704-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

I. (SANTULLI TERESA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 06/02/2019

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Mancata statuizione nel dispositivo in ordine ad un capo della domanda - Omessa pronuncia - Configurabilità - Integrazione del dispositivo con la motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il decreto ex art. 99 l. fall. con cui il Tribunale aveva ammesso il lavoratore allo stato passivo per importi genericamente riferiti a retribuzioni relative all'anno 2015 e a tredicesime, non pronunciandosi sul capo di domanda relativo alla specificazione del titolo del credito per "ultime tre retribuzioni arretrate", costituente presupposto del diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento di tale credito, nell'insolvenza del datore di lavoro, da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 80 del 1992).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9263 del 2017 Rv. 643847-01

Sez. L, Sentenza n. 220 del 04/01/2024 (Rv. 669702-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

O. (BORZARO GRAZIA) contro I. (MASSA MANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/11/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero cattolico - Rilevanza ai fini dei limiti reddituali per la concessione dell'assegno mensile d'invalidità civile - Computabilità - Fondamento.

144060 RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO - IN GENERE In genere.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile disciplinato dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971, occorre tenere conto della remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero, ai sensi degli artt. 24, 33, lett. a), e 34, comma 1, della l. n. 222 del 1985, n. 222, in quanto equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e dunque computabile nella valutazione delle condizioni economiche prescritte per accedere alla prestazione, in difetto di previsioni di diverso tenore.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 art. 24, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 33, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 34 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4871 del 1996 Rv. 497818-01, N. 31840 del 2019 Rv. 656002-01

Sez. L, Ordinanza n. 395 del 05/01/2024 (Rv. 669657-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

P. (DEL RE ANDREA) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/09/2017

103302 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO Rinuncia transattiva del lavoratore licenziato al diritto all'indennità sostitutiva - Incidenza sull'obbligo datoriale di versamento dei relativi contributi previdenziali - Esclusione.

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE In genere.

Attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quand'anche la conciliazione abbia carattere novativo, detta rinuncia non incide in alcun modo - stante l'indisponibilità in ogni caso dell'obbligazione contributiva - sull'obbligo di pagamento dei

SEZIONE LAVORO

contributi previdenziali sull'indennità sostitutiva del preavviso, che il datore di lavoro ha verso l'INPS, soggetto terzo rispetto all'intervenuta conciliazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17670 del 2007 Rv. 599934-01, N. 2931 del 2004 Rv. 570149-01, N. 41021 del 2021 Rv. 663354-01

Sez. L, Ordinanza n. 389 del 05/01/2024 (Rv. 669656-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

P. (PEDICINI GIUSEPPE) contro I. (PASSARELLI MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/07/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Anticipata corresponsione al fine di intraprendere attività autonoma - Rioccupazione del lavoratore quale dipendente nei successivi ventiquattro mesi - Conseguenze - Restituzione dell'indennità - Carattere temporaneo dell'occupazione - Irrilevanza.

L'anticipazione dell'indennità di mobilità - prevista dall'art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma - risponde alla ratio di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario destinato a far fronte alle spese iniziali di un'attività svolta in proprio dal lavoratore in mobilità, il quale - in caso di rioccupazione, ancorché temporanea, alle altrui dipendenze entro 24 mesi dall'erogazione - è tenuto alla restituzione delle somme percepite per intero, non soltanto in proporzione alla durata della rioccupazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 12746 del 2010 Rv. 613697-01

Sez. L, Ordinanza n. 378 del 05/01/2024 (Rv. 669692-01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro D. (MEGALI INNOCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/09/2017

103229 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE Nullità del rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato per mancata adozione del documento di valutazione dei rischi - Conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Esclusione - Effetti sul rapporto previdenziale - Applicabilità dell'art. 2126 c.c.

In tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell'art. 34 del

SEZIONE LAVORO

d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in assenza di diversa previsione di legge, l'effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell'art. 2126 c.c., cosicché deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustificano direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 34 com. 3, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 14, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 20 com. 2, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14797 del 2019 Rv. 653984-01

Sez. L, Sentenza n. 357 del 05/01/2024 (Rv. 669706-01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

I. (RUMOLO MAURIZIO) contro C. (DE PINTO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2018

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Credito per TFR maturato da un dipendente di banca - Trasmissione all'erede - Mantenimento della natura di credito di lavoro - Fondamento - Rapporto con il credito vantato dalla banca per rapporti bancari intrattenuti con il dipendente - Autonomia - Conseguenze in tema di compensazione - Limite di cui all'art. 545 c.p.c. - Operatività.

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

Il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell'ipotesi di trasmissione all'erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito; ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all'art. 545 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1246 com. 1 lett. N. 3

Massime precedenti Vedi: N. 33872 del 2022 Rv. 666238-01, N. 9904 del 2003 Rv. 564445-01, N. 5349 del 2005 Rv. 579966-01, N. 1695 del 2015 Rv. 634306-01, N. 16549 del 2005 Rv. 583645-01, N. 4672 del 2001 Rv. 545333-01, N. 4785 del 2009 Rv. 607666-01

Sez. L, Sentenza n. 396 del 05/01/2024 (Rv. 669710-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

I. (PASSARELLI MARIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/07/2020

SEZIONE LAVORO

103349 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE Lavoro del detenuto - Natura - Ordinario rapporto di lavoro - Equiparabilità ai fini previdenziali - Sussistenza.

Il lavoro intramurario svolto dal detenuto in favore dell'amministrazione penitenziaria è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali e la relativa tutela non è esclusa dalle peculiarità della regolamentazione normativa del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 5605 del 1999 Rv. 527167-01, N. 9969 del 2007 Rv. 596581-01, N. 8055 del 1991 Rv. 473240-01

Sez. L, Sentenza n. 396 del 05/01/2024 (Rv. 669710-02)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (PASSARELLI MARIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/07/2020

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Lavoro del detenuto - Cessazione per fine pena - Stato di disoccupazione involontaria - Configurabilità - NASPI - Spettanza.

La cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3

Sez. L, Sentenza n. 420 del 05/01/2024 (Rv. 669693-01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

R. (SCIME' DARIO) contro C. (GIANNUZZI ANTONIETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2018

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società "in house" - Applicabilità "ratione temporis" dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Contratto di collaborazione a progetto illegittimo - Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Inammissibilità.

Per le società "in house", a cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, il reclutamento del personale avviene con i divieti e le limitazioni previsti per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 6171 del 2023 Rv. 666949-01, N. 21378 del 2018 Rv. 650213-01

Sez. L, Ordinanza n. 594 del 08/01/2024 (Rv. 669763-01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.

M. (GALLO LEONARDO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/09/2020

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Istanza di discussione orale - Trattazione scritta - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è legittima, ove il predetto giudice - effettuato un bilanciamento tra il diritto della parte a discutere la controversia oralmente con quello di assicurare la tempestiva definizione della controversia stessa - espliciti le ragioni organizzative che hanno giustificato una tale scelta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di appello che - in relazione a vicenda nella quale la parte, in controversia di lavoro, aveva chiesto, in sede di giudizio di gravame, lo svolgimento della discussione orale con istanza presentata entro il termine stabilito dalle linee guida adottate dal capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 - non aveva considerato l'istanza in questione, non menzionata neppure nel verbale di udienza, omettendo così di dare conto delle ragioni che avevano indotto la Corte medesima a coltivare la trattazione scritta).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6033 del 2023 Rv. 667099-02

Sez. L, Ordinanza n. 620 del 08/01/2024 (Rv. 669764-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

L. (GIGLIO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 18/11/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Domanda per indennizzo di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 92 - Inerzia della commissione medica ospedaliera - Obbligo dell'amministrazione di provvedere - Sussistenza - Improprietà dell'azione giudiziale - Esclusione - Fondamento.

In tema di domanda per indennizzo di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1992, l'inerzia della commissione medica ospedaliera non esclude l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla domanda amministrativa e, poi, la possibilità di promuovere la domanda giudiziale, la quale è relativa alla prestazione (ossia all'accertamento giurisdizionale del relativo diritto soggettivo) e non ha ad oggetto la legittimità dell'azione (o inerzia) amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28262 del 2017 Rv. 646280-01, N. 4658 del 2009 Rv. 607164-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 701 del 09/01/2024** (Rv. **669765-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

A. (STORACE ISIDE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/03/2021

129197 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - AUTOMATICITA' Principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. - Contenuto - Accredito automatico dei contributi omessi e non prescritti - Esclusione - Garanzia delle prestazioni previdenziali - Sussistenza.

Il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 29 del 1979, e salva altresì la speciale ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1992, non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma garantisce al lavoratore il diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando si sia verificato tale inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27 com. 2, Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 23 ter, Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10119 del 2012 Rv. 622921-01

Sez. L, **Ordinanza n. 716 del 09/01/2024** (Rv. **669766-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CERULO ANGELO.** Relatore: **CERULO ANGELO.**

I. (VALENTE NICOLA) contro M. (BONAZZI LIVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/01/2017

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 – Utilità ai fini dell'anzianità contributiva richiesta per la fruizione dell'indennità prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 448 del 2001 - Esclusione.

Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa riconosciuto, per ogni anno di servizio, dall'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, rileva ai soli fini del diritto a pensione e della connessa anzianità contributiva e non è utile al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, prescritta per la fruizione dell'indennità disciplinata dall'art. 39, comma 1, della l. n. 448 del 2001, non avente carattere pensionistico.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 39 com. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28934 del 2018 Rv. 651704-01, N. 30636 del 2022 Rv. 665842-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza n. 744 del 09/01/2024** (Rv. **669767-01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (CIACCI PATRIZIA) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CHIETI, 31/05/2021

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito in l. n. 34 del 2020 - Estensione alle azioni per conseguire le prestazioni di cui all'art. 42 d.l. n. 269 del 2003 in materia di invalidità civile - Esclusione - Applicabilità della speciale disciplina di cui all'art. 34 del medesimo d.l. n. 18 - Sussistenza.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Nelle controversie concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall'art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall'art. 34 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall'art. 83, comma 2, del medesimo d.l.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 34, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26845 del 2020 Rv. 659633-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 846 del 09/01/2024** (Rv. **669768-01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

I. (SFERRAZZA MAURO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/07/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Decadenza di cui all'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Applicabilità anche in caso di attività autonoma cominciata prima del periodo di godimento della NASpI - Sussistenza - Fondamento - Dies a quo del termine per la comunicazione - Dalla data di presentazione della domanda di NASpI.

In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 3116 del 2021 Rv. 660348-01, N. 24644 del 2023 Rv. 668813-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 701 del 09/01/2024** (Rv. **669765-02**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore:
CAVALLARO LUIGI. P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

A. (STORACE ISIDE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/03/2021

129193 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE Omissione contributiva del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore all'ente previdenziale - Mancato recupero da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Diritto di agire contro l'ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione - Esclusione - Possibilità di agire contro il datore di lavoro per il danno derivante dalla perdita delle prestazioni previdenziali - Sussistenza.

In tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54

Massime precedenti Conformi: N. 2164 del 2021 Rv. 660330-01

Sez. L, **Sentenza n. 701 del 09/01/2024** (Rv. **669765-03**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore:
CAVALLARO LUIGI. P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

A. (STORACE ISIDE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/03/2021

129159 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO Domanda del lavoratore di condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della posizione contributiva - Litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale - Esclusione.

129208 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SOGGETTI In genere.

Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 8956 del 2020 Rv. 657651-02, N. 17320 del 2020 Rv. 658831-01

Sez. L, Ordinanza n. 989 del 10/01/2024 (Rv. 669769-01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

D. (LAUDADIO FELICE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/10/2017

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale - Art. 27, comma 7, c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Interpretazione - Reintegrazione del trattamento economico - Casi - Carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautelare - Irrilevanza - Eccezione - Sospensione cautelare conseguente a custodia cautelare in carcere o ad altra misura cautelare ostativa all'esecuzione della prestazione lavorativa.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

In tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del pubblico dipendente, l'art. 27, comma 7, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995, il quale prevede il ripristino dell'obbligo retributivo solo "in caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena", si deve interpretare estensivamente nel senso che il lavoratore sospeso dal servizio in via cautelare ha diritto alla reintegrazione del trattamento economico ivi prevista in ogni caso in cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione disciplinare che non comporti la cessazione o la sospensione dal servizio, o che comporti una sospensione disciplinare di durata inferiore a quella cautelare, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautelare stessa, con la sola eccezione di quella resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere o comunque da una misura cautelare personale che renda impossibile la prestazione del lavoratore.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 27 com. 7, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 9304 del 2017 Rv. 644031-01

Sez. L, Ordinanza n. 1066 del 10/01/2024 (Rv. 669771-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CAIANIELLO FRANCESCO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2018

098044 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE Pubblico dipendente - Ammissione a dottorato di ricerca senza borsa di studio - Cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di provenienza nei due anni successivi al conseguimento del dottorato - Ripetizione degli importi - Esclusione - Modifica dell'art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984 operata dal d.lgs. n. 119 del 2011 - Portata meramente interpretativa - Sussistenza.

SEZIONE LAVORO

Il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, non è tenuto alla restituzione delle somme percepite nell'ipotesi di dimissioni dall'amministrazione pubblica di provenienza nei due anni successivi al conseguimento del dottorato, poiché la modifica apportata dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 119 del 2011 all'art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984 - con cui è stabilita la ripetizione di dette somme ove cessi il rapporto di lavoro o di impiego con "qualsiasi" amministrazione pubblica - assume valenza esplicativa di un significato già insito nella norma originaria, ratione temporis applicabile, la quale, deponendo nel senso che l'obbligo di restituzione era ricondotto all'ipotesi di dimissioni dall'amministrazione tout court, senza alcuna precisazione, evidenziava la voluntas legis di "trattenere" nel settore pubblico risorse qualificate, anche se in amministrazione differente da quella originaria, con l'effetto di collegare l'obbligo di restituzione solo all'ipotesi in cui l'interessato intendesse "disperdere" l'investimento pubblico passando al settore privato.

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 18/07/2011 num. 119 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 432 del 2019 Rv. 652224-01, N. 15173 del 2019 Rv. 654105-01

Sez. L, Sentenza n. 1055 del 10/01/2024 (Rv. 669770-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

G. (CONTI CHRISTIAN) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/04/2022

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Mobilità territoriale del personale docente - Rimessione alla contrattazione collettiva della regolazione delle modalità per l'attribuzione dei posti - Sussistenza - Scelte operate dalla contrattazione collettiva - Sindacabilità - Condizioni.

In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 462 com. 7, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 470 com. 1, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 470 com. 2, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35105 del 2022 Rv. 666182-02

Sez. L, Ordinanza n. 1164 del 11/01/2024 (Rv. 669772-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

E. (VICICONTE GAETANO) contro B. (PETTINI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/08/2018

SEZIONE LAVORO

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Decadenza dall'azione disciplinare ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, razione temporis applicabile - Termine di conclusione del procedimento disciplinare - Decorrenza dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - Tempo necessario per l'esame, ad opera del responsabile della struttura, della documentazione ricevuta - Irrilevanza.

In tema di decadenza dall'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, razione temporis applicabile, la decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare resta fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, essendo pertanto irrilevante, ai fini della decorrenza in questione, il tempo necessario al predetto responsabile per completare l'esame della documentazione ricevuta ed esprimere la propria valutazione in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti denunciati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10284 del 2023 Rv. 667412-01, N. 20733 del 2015 Rv. 637522-01, N. 16900 del 2016 Rv. 640924-01

Sez. L, Ordinanza n. 1238 del 11/01/2024 (Rv. 669737-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

E. (SANDULLI ALDO) contro A. (DI MARTINO VINCENZA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2017

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Personale dirigente non medico - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Interpretazione autentica ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001 - Ricomprensione della quota del 70 per cento del c.d. risparmio farmaceutico maturata dopo il 31 dicembre 1996 - Esclusione.

In tema di personale dirigente non medico del SSN, per effetto dell'art. 1, comma 2, del c.c.n.l. 12 luglio 2001, recante norma d'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lett. a) del c.c.n.l. 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel fondo della retribuzione di risultato non rientra la quota pari al 70% del risparmio farmaceutico maturata successivamente al 31 dicembre 1996.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 12/07/2001 art. 1 com. 2, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61 com. 2 lett. A, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 62 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9319 del 2021 Rv. 660956-01, N. 18379 del 2023 Rv. 669346-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30222 del 2017 Rv. 646331-01

Sez. L, Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024 (Rv. 669773-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

N. (RUSICH SONIA) contro U. (BOVELACCI CAMILLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/10/2017

SEZIONE LAVORO

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC" - Conseguente decadenza processuale - Formulazione di istanza di rimessione in termini - Ammissibilità - Condizioni - Criteri di valutazione della tempestività - Fattispecie.

In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29357 del 2022 Rv. 666297-01, N. 30514 del 2022 Rv. 666004-01, N. 25289 del 2020 Rv. 659779-01, N. 238 del 2023 Rv. 666323-01

Sez. L, Ordinanza n. 1471 del 15/01/2024 (Rv. 669941-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (FACILLA GIOVANNI MARIA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2018

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Pubblico impiego contrattualizzato - Comando - Nozione.

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ricorre l'istituto, di natura straordinaria, del comando quando il dipendente, titolare di un posto di ruolo presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive delle organizzazioni di destinazione, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. "rapporto di servizio", in quanto il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 12, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 12100 del 2017 Rv. 644340-01, N. 13482 del 2018 Rv. 648986-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 1488 del 15/01/2024** (Rv. **670024-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

E. (AVOLIO VINCENZO) contro L. (DE FEO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/01/2018

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Dirigente medico di struttura complessa - Nomina - Procedura comparativa - Necessità - Criteri - Obbligo di motivazione - Contenuto.

In tema di dirigenza medica, in applicazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 (previsione generale) e dell'art. 15-ter, comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 (disciplina speciale), il conferimento dell'incarico di titolare di struttura complessa deve conseguire ad una procedura comparativa dei profili specifici e delle esperienze professionali dei singoli candidati, improntata al rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., e concludersi con l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6485 del 2021 Rv. 660630-01, N. 2603 del 2018 Rv. 647373-01, N. 23889 del 2021 Rv. 662119-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21671 del 2013 Rv. 627410-01

Sez. L, **Ordinanza n. 1483 del 15/01/2024** (Rv. **670023-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**.

C. (GENOVESE FRANCESCO) contro A. (MERLO ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/08/2017

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Giudicato sulla giurisdizione - Conseguenze sulle norme applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - Limiti al controllo giudiziale sugli atti amministrativi - Sussistenza - Fattispecie.

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

Il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo. (Principio affermato in relazione al giudicato interno sulla giurisdizione relativo alla pretesa di scorrimento della graduatoria fuori dall'alveo delle ipotesi - perdurante efficacia della graduatoria e decisione della P.A. di avvalersene per coprire i posti vacanti - di giurisdizione del giudice ordinario).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 100 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 536 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 743 del 2018 Rv. 646800-01

Massime precedenti Vedi: N. 21509 del 2008 Rv. 604171-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24883 del 2008 Rv. 604576-01

Sez. L, Ordinanza n. 1509 del 15/01/2024 (Rv. 670025-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

F. (PAGANI FEDERICA) contro A. (DRUETTA GIULIA)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 - Giudice competente per territorio - Individuazione - Criterio di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. - Applicazione - Ragioni.

I diversi criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 413 c.p.c. sono dettati in base alla disciplina sostanziale invocata da chi agisce in giudizio, sicché, in caso di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, qualora l'azione sia volta a conseguire le tutele derivanti dall'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione l'art. 413, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 2 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1663 del 2020 Rv. 656729-01 Rv. 656729-03, N. 3464 del 1997 Rv. 503859-01, N. 4459 del 1998 Rv. 515050-01

Sez. L, Ordinanza n. 1471 del 15/01/2024 (Rv. 669941-04)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

D. (FACILLA GIOVANNI MARIA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2018

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Pubblico impiego contrattualizzato - Art. 23 bis, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 - Assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private - Natura - Comando - Peculiarità - Fattispecie.

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora, come nel caso previsto dall'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato d.lgs., dispongano, per singoli progetti di loro interesse specifico e con il consenso dei propri

SEZIONE LAVORO

dipendenti interessati, l'assegnazione temporanea presso altri enti pubblici o imprese private in base ad intese tra le parti, ricorre un'ipotesi di comando, caratterizzata, rispetto alla figura generale, dal fatto di essere finalizzata alla realizzazione, quantomeno, di un interesse della comandante. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'assegnazione di un dipendente da parte della datrice Enea alla Sogin S.p.A. - sulla base di una convenzione fra i due enti, stipulata per la messa in sicurezza, lo smantellamento e la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare di proprietà della medesima Enea - integra un'ipotesi di comando, caratterizzata, diversamente dalla regola generale, dall'esecuzione nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 bis com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12100 del 2017 Rv. 644340-01, N. 18460 del 2014 Rv. 632327-01

Sez. L, Ordinanza n. 1525 del 15/01/2024 (Rv. 670026-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

S. (SICILIANI SIMONA) contro C. (FACHILE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/06/2020

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Struttura sanitaria convenzionata - Dipendente - Infermiera - Farmaci - Rifiuto di somministrazione per ragioni amministrative - Grave insubordinazione - Sussistenza.

In tema di licenziamento per giusta causa, costituisce grave insubordinazione il rifiuto di un'infermiera, dipendente di struttura sanitaria convenzionata, di eseguire la prestazione disposta dai suoi superiori (nella specie, la somministrazione di un trattamento farmacologico), senza che possa escludere l'illegittimità della condotta l'adduzione di motivi burocratico-amministrativi, asseritamente impeditivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13188 del 2003 Rv. 566688-01, N. 13411 del 2020 Rv. 658443-02, N. 7795 del 2017 Rv. 643580-01

Sez. L, Ordinanza n. 1471 del 15/01/2024 (Rv. 669941-03)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

D. (FACILLA GIOVANNI MARIA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2018

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Personale fuori ruolo, comandato, in distacco di diritto pubblico - Art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Oneri economici anche correlati allo svolgimento di mansioni superiori o a casi di demansionamento - Soggetto legittimato passivo - Amministrazione di appartenenza.

SEZIONE LAVORO

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, gli oneri economici per le prestazioni rese da personale comandato, fuori ruolo o in altra analoga posizione, ai sensi dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, gravano sull'amministrazione di appartenenza, soggetto, quindi, passivamente legittimato nei relativi giudizi, anche se correlati allo svolgimento di mansioni superiori o ad ipotesi di demansionamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 12

Sez. L, **Ordinanza n. 1471 del 15/01/2024** (Rv. **669941-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

D. (FACILLA GIOVANNI MARIA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2018

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Pubblico impiego contrattualizzato - Distacco cd. "di diritto pubblico" - Nozione - Comando - Differenze.

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il cd. "distacco di diritto pubblico" (da non confondere con il "distacco" disciplinato nell'ambito del lavoro privato) è configurabile nell'ipotesi in cui l'impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una P.A., è utilizzato in via temporanea presso un ufficio della medesima P.A. diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, risultando così assegnato, a differenza delle ipotesi di comando, non ad un'Amministrazione distinta da quella di appartenenza, bensì ad un ufficio, diverso da quello in cui è formalmente incardinato, del medesimo ente datore di lavoro, al fine di soddisfare esigenze esclusivamente di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 12, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 13482 del 2018 Rv. 648986-01, N. 7971 del 2006 Rv. 589195-01

Sez. L, **Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024** (Rv. **670027-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (IARIA DOMENICO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2017

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle di assunzione - Rilevanza dell'equivalenza soltanto formale delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO

103120 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione ai dipendenti del MIBACT - assunti con il profilo di "assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza" - di mansioni di vigilanza e apertura e chiusura di sale, ambienti, bagni, rientranti nella stessa area di inquadramento del c.c.n.l. 2006-2009 del Comparto Ministeri).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Contr. Coll. 14/09/2007 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 18817 del 2018 Rv. 649878-01

Sez. L, Ordinanza n. 1674 del 16/01/2024 (Rv. 670028-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

M. (TORCICOLLO GIUSEPPE PIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/07/2019

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Progressioni interne tra Aree - Natura - Concorso pubblico - Nuova assunzione - Equiparazione - Autorizzazione alla copertura dei posti - Necessità.

103218 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO In genere.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, le progressioni dei dipendenti tra aree funzionali, con novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vanno equiparate alle nuove assunzioni, con la conseguenza che anche per esse è necessaria l'autorizzazione preventiva alla copertura dei posti in applicazione degli artt. 6, 35, comma 4, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non novellati in parte qua dal d.lgs. n. 150 del 2009.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 com. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 19006 del 2010 Rv. 615188-01 Rv. 615188-01, N. 3332 del 2018 Rv. 647410-01

Sez. L, Sentenza n. 1867 del 17/01/2024 (Rv. 669852-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

D. (PARMEGIANO PALMIERI MARCO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/01/2023

SEZIONE LAVORO

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Termini dei procedimenti disciplinari - Sospensione (art. 103, comma 5, d.l. n. 18 del 2020 e ss.mm.ii.) - Ambito applicativo - Termini ex art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001 - Necessità - Ragioni.

La sospensione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale alle dipendenze della P.A. - disposta dall'art. 103, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente prorogata dall'art. 37, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 - si applica a tutti i termini indicati dall'articolo 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi quelli per la trasmissione all'ufficio procedimenti disciplinari e per la contestazione dell'addebito da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che, ai fini della normativa emergenziale, la pendenza del procedimento va riferita al momento in cui è acquisita la notizia di infrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 103 com. 5 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 37 com. 1, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1164 del 2024 Rv. 669772-01

Sez. L, Ordinanza n. 1838 del 17/01/2024 (Rv. 670030-01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

B. (DI LAURO ALDO) contro I. (MASSAFRA PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/04/2017

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Inadempimento contrattuale - Mera allegazione - Insufficienza - Conseguenze - Allegazione delle specifiche circostanze da cui l'inadempimento deriva - Necessità.

Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6618 del 2018 Rv. 648477-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956-01

Sez. L, Ordinanza n. 1796 del 17/01/2024 (Rv. 670029-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

R. (NICHIL ANTONIO PACIFICO) contro A. (ALMIENTO ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/05/2018

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Azienda

SEZIONE LAVORO

sanitaria locale - Direttore amministrativo - Integrazione economica, ex art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, come novellato nel 2001 - Spettanza - Presupposti - D.lgs. n. 229 del 1999 - Irrilevanza.

Il direttore amministrativo di una ASL ha diritto, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, a percepire l'integrazione, pari ad un'ulteriore quota fino al 20 per cento, del trattamento economico a lui spettante, prevista dall'art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, come modificato dal d.P.C.M. n. 319 del 2001, a condizione che abbia ottenuto i risultati di gestione e realizzato gli obiettivi specificamente fissati per lui annualmente dal direttore generale.

Riferimenti normativi: DPCM 19/07/1995 art. 2 com. 5, DPCM 31/05/2001, Decreto Legisl. 19/06/1992 num. 229, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12359 del 2021 Rv. 661251-01, N. 7303 del 2020 Rv. 657440-01

Sez. L, Ordinanza n. 1800 del 17/01/2024 (Rv. 669828-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

C. (SORGE AMEDEO) contro M. (CERUTTI GILBERTO)

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Giudice del lavoro - Competenza territoriale - Cessazione del criterio temporaneo dell'azienda o della dipendenza - Presupposto - Spostamento idoneo ad incidere sulla competenza - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro, la cessazione del criterio temporaneo ex art. 413, comma 3, c.p.c., in ragione dell'inizio della causa oltre sei mesi dopo il trasferimento dell'azienda o della dipendenza, presuppone che detto trasferimento sia idoneo ad incidere, ab origine, sulla competenza territoriale, essendo invece inidonei a tal fine gli spostamenti avvenuti all'interno dello stesso circondario o dello stesso Comune. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevanza - ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio - dello spostamento da un luogo ad un altro dello stesso Comune di una dipendenza aziendale, un parcheggio di autobus).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27684 del 2020 Rv. 660062-01

Sez. L, Ordinanza n. 1909 del 18/01/2024 (Rv. 669774-01)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

P. (RUSSO DE LUCA BRUNO) contro B.

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

SEZIONE LAVORO

Giudice del lavoro - Competenza territoriale - Clausole in deroga - Nullità - Ambito applicativo - Fattispecie.

La nullità, prevista dall'art. 413, ult. comma, c.p.c., delle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro non riguarda soltanto i rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c., ma anche quelli ad essi avvinti da uno stretto collegamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale apposta al contratto di cessione del credito retributivo ai fini del pagamento, da parte del lavoratore, delle quote di associazione al sindacato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 8

Sez. L, **Ordinanza n. 1975 del 18/01/2024** (Rv. **669776-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**
Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

F. (PASQUARIELLO FRANCESCO) contro O. (TOMEI SABINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2019

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Conciliazione sindacale - Sottoscrizione in sede sindacale - Requisito formale - Esclusione - Requisito funzionale - Fondamento - Conseguenze.

In tema di conciliazione sindacale, la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell'art. 412-ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato; ne consegue che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 ter

Massime precedenti Vedi: N. 25796 del 2023 Rv. 668627-01

Sez. L, **Ordinanza n. 1895 del 18/01/2024** (Rv. **669836-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Estensore: **CAVALLARI DARIO.** Relatore: **CAVALLARI DARIO.**

A. (PERULLI ADALBERTO) contro C. (TOFFOLI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/07/2018

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Azienda sanitaria locale - Direttore sanitario - Clausola di scioglimento automatico del rapporto di lavoro alla nomina di nuovo direttore generale - Nullità - Conseguenze.

In tema di dirigenza sanitaria, è nulla - in quanto contrastante con l'art. 97, comma 2, Cost. - la clausola del contratto concluso fra il direttore sanitario e l'azienda sanitaria che prevede lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di un nuovo direttore generale; in tale evenienza, il direttore sanitario ha diritto all'integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera fino a quel momento prestata,

SEZIONE LAVORO

non trovando applicazione l'art. 2237 c.c. perché disposizione incompatibile con l'art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Costituzione art. 97 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14349 del 2015 Rv. 635953-01, N. 19739 del 2023 Rv. 668157-01

Sez. L, Sentenza n. 1920 del 18/01/2024 (Rv. 669775-01)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DE ANGELIS LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/10/2017

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Autorità di sistema portuale - Ente pubblico non economico - Mansioni superiori non dirigenziali - Svolgimento - Diritto alla promozione ex art. 2103 c.c. - Sussistenza - Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Lo svolgimento di mansioni superiori non dirigenziali alle dipendenze degli enti pubblici non economici - nella specie, Autorità di sistema portuale - comporta il diritto del dipendente alla promozione ex art. 2103 c.c., in ragione dell'applicazione della normativa speciale di cui agli artt. 6 e 10 della l. n. 84 del 1994, che deroga alla previsione generale di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/2001 num. 165 art. 52, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 10 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10811 del 2023 Rv. 667413-01, N. 15401 del 2023 Rv. 667883-01, N. 21484 del 2020 Rv. 659051-01, N. 5138 del 2022 Rv. 663890-01

Sez. L, Sentenza n. 2282 del 23/01/2024 (Rv. 669859-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

R. (GRAVALLESE ANTONIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/03/2018

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Segretario comunale - Titolare di segreteria cd. in convenzione - Retribuzione di posizione - Calcolo sulla base della sommatoria delle popolazioni dei Comuni convenzionati - Esclusione - Fondamento.

In tema di rapporto di lavoro dei segretari comunali, la retribuzione di posizione spettante al titolare di segreteria cd. in convenzione non deve essere calcolata sulla base della popolazione complessiva dei Comuni convenzionati, non trovando un tale criterio rispondenza nella contrattazione collettiva.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: DPR 04/12/1997 num. 465 art. 10 com. 3, Contr. Coll. 16/05/2001 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 7458 del 2012 Rv. 622709-01

Sez. L, Ordinanza n. 2276 del 23/01/2024 (Rv. 669865-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

D. (ANTELM FLAVIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/08/2017

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Segretari comunali - Retribuzione di posizione ex art. 41 del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 - Incarichi aggiuntivi - Diritto alla maggiorazione - Condizioni e presupposti.

In tema di retribuzione di posizione ex art. 41 del c.c.n.l. del 2001 dei segretari comunali, nell'ipotesi di conferimento di incarichi aggiuntivi, il diritto alla maggiorazione di cui al quarto comma del menzionato articolo non sorge per effetto del mero svolgimento delle mansioni relative a detti incarichi, essendo necessaria la decisione dell'ente locale di corrispondere la maggiorazione in questione, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/2001 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 5284 del 2018 Rv. 647478-01, N. 15090 del 2018 Rv. 648959-01

Sez. L, Ordinanza n. 2694 del 29/01/2024 (Rv. 669853-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

M. (SOCCIO ANGELA) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/04/2020

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Annullamento del licenziamento - Somme percepite "medio tempore" a titolo di pensione dal lavoratore - Ripetizione d'indebito da parte dell'ente erogatore della pensione - Sussistenza.

Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia "ex tunc", poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia "ex tunc", esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo d'indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16350 del 2017 Rv. 644863-01

Massime precedenti Vedi: N. 21879 del 2022 Rv. 665268-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 2691 del 29/01/2024** (Rv. **669860-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

I. (*PREDEN SERGIO*) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/09/2019

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore - Conseguenze - Ritenute fiscali operate sulla somma indebita - Ripetibilità da parte dell'ente nei confronti del lavoratore - Esclusione.

In caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26654 del 2023 Rv. 668768-01, N. 19735 del 2018 Rv. 650039-01

Sez. L, **Ordinanza n. 2695 del 29/01/2024** (Rv. **669866-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA. Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

A. (*RUSSO ROSA*) contro B. (*D'ANDREA LUIGI*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/07/2017

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego contrattualizzato - Assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale - Espletamento di mansioni superiori - Configurabilità.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5, Costituzione art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 30811 del 2018 Rv. 651752-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024** (Rv. **669861-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.** Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO.**

S. (AIELLO FILIPPO) contro A. (MARAZZA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2020

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Possibilità di "repechage" - Oneri allegativi e probatori del datore di lavoro - Sussistenza - Oneri di allegazione del lavoratore - Esclusione.

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 lett. N. 3, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 lett. N. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5592 del 2016 Rv. 639305-01

Massime precedenti Vedi: N. 23789 del 2019 Rv. 655064-01, N. 12794 del 2018 Rv. 649007-01

Sez. L, **Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024** (Rv. **669861-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.** Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO.**

S. (AIELLO FILIPPO) contro A. (MARAZZA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2020

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Soppressione delle mansioni in precedenza prevalentemente esercitate dal lavoratore - Possibilità di svolgimento di mansioni residue, eventualmente in regime di part-time - Condizioni - Oggettiva autonomia delle mansioni residue - Necessità.

Nell'ipotesi di soppressione delle mansioni in precedenza prevalentemente esercitate dal lavoratore, al fine di ritenere la possibilità di un utilizzo parziale del predetto lavoratore nella medesima posizione lavorativa, se del caso ridotta con l'adozione del regime di part-time, è necessario - affinché non si determini la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva - che le mansioni residuali rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia, configurabile ove dette mansioni non risultino intimamente connesse con quelle (prevalenti) sopresse, oppure non abbiano un carattere occasionale, promiscuo e ancillare rispetto ai compiti di altri dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11402 del 2012 Rv. 623171-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 2764 del 30/01/2024** (Rv. **670031-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

M. (CHIESA RENATO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 01/09/2021

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Deroga ex art. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi - Attività stagionali - Individuazione ad opera della contrattazione collettiva - Modalità - Elencazione specifica - Necessità - Fattispecie.

In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga - prevista dall'abrogato art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis applicabile - al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, riguardante attività stagionali, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), presuppone, ai fini della sua operatività, che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega conferitale dalla citata disposizione normativa, elenchi specificatamente le predette attività. (In applicazione di tale principio, nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante la deroga, sul rilievo che l'art. 128, comma 1, del c.c.n.l. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010 definiva plausibilmente come lavoro stagionale anche quello di addetto alla manutenzione e all'esercizio delle opere e degli impianti consorziali, sebbene si trattasse di attività parzialmente difforme dalle ipotesi previste al n. 13 dell'allegato all'articolo unico del d.P.R. n. 1525 del 1963).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5064 del 2023 Rv. 666936-01

Sez. L, **Ordinanza n. 2741 del 30/01/2024** (Rv. **669942-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

M. (FERRONI FRANCESCO) contro A. (UBERTI MANUELA GIOVANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/06/2018

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Copertura assicurativa per la responsabilità civile dei dirigenti medici - Interpretazione dell'art. 24 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 - Imposizione alle Aziende sanitarie dell'obbligo di stipulare polizze adeguate - Sussistenza - Estensione della garanzia assicurativa ai rischi relativi a tutte le spese di giudizio - Configurabilità.

In tema di assicurazione della responsabilità civile dei dirigenti medici, l'introduzione di un obbligo espresso di "adeguata copertura", ad opera dell'art. 21 del c.c.n.l. del 3 novembre 2005, non ha alcuna valenza innovativa rispetto all'art. 24 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, che già imponeva alle aziende sanitarie di stipulare adeguate polizze assicurative, a copertura dei rischi relativi a tutte le spese di giudizio, e non soltanto di quelle spese che, ricorrendo le più stringenti condizioni di cui al successivo art. 25 del c.c.n.l. 8 giugno 2000, fossero a diretto carico dell'azienda o dalla stessa rimborsabili.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 24, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 25, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 21

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 2875 del 31/01/2024** (Rv. **670033-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA. Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

A. (VALLONE DANILO) contro B. (GENTILE ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/05/2018

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego contrattualizzato - Richiesta di differenze retributive - Condanna in misura minore rispetto a quella oggetto di domanda, in applicazione di una disposizione contrattuale diversa da quella invocata dal lavoratore - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui il giudice, a fronte dell'allegazione del lavoratore ricorrente dello svolgimento di compiti, mansioni e funzioni fondanti il diritto al riconoscimento di retribuzioni maggiori, condanni al pagamento di differenze retributive in misura minore a quella oggetto della domanda e in ragione della ritenuta applicazione di una disposizione contrattuale diversa da quella invocata, non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto nel petitum maggiore è senz'altro ricompreso quello minore ed è compito del giudice l'individuazione della disciplina applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 8048 del 2019 Rv. 653291-01

Sez. L, **Ordinanza n. 2913 del 31/01/2024** (Rv. **670034-01**)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

M. (INTILISANO MARIO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/03/2019

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Medici specializzandi - Trattamento economico - Rivalutazione annuale e rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità - Fondamento.

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio spettante ex art. 6 del d. lgs. n. 257 del 1991, ratione temporis applicabile, è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, considerato che tale credito, in assenza dei provvedimenti della P.A. che ne stabiliscano l'importo, non è né liquido né esigibile, che la mancata quantificazione, messa a disposizione e corresponsione delle relative somme costituisce inadempimento indiretto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, e che l'importo pagato non è assimilabile alla retribuzione dei pubblici impiegati, non rappresentando un corrispettivo dell'attività svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 46, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 9104 del 2021 Rv. 660868-01, N. 4449 del 2018 Rv. 647457-01

Sez. L, Sentenza n. 2872 del 31/01/2024 (Rv. 670032-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

D. (GATTI IRMA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 024148/2013 62778901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24148 del 2013 Rv. 627789-01

Sez. L, Ordinanza n. 2875 del 31/01/2024 (Rv. 670033-02)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA. Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

A. (VALLONE DANILO) contro B. (GENTILE ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/05/2018

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigente medico - Sostituzione nell'incarico - Art. 18 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 - Espletamento di mansioni superiori - Esclusione - Superamento del limite temporale - Irrilevanza - Indennità sostitutiva - Sufficienza - Fondamento.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 18, Costituzione art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 21565 del 2018 Rv. 650221-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 53 del 02/01/2024 (Rv. 669946-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

S. (GREGORIO CORDELIA MARIA RITA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/06/2014

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Cartella di pagamento - Notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. - Qualità di consegnatario dell'atto - Relata di notifica - Presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero - Onere della prova contraria - Spettanza - Destinatario dell'atto - Contenuto - Fattispecie.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombando al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente, poiché la dimostrazione del formale venir meno del rapporto di lavoro del portiere, consegnatario dell'atto, con il condominio, verificatosi quindici giorni prima della effettuazione della notifica, non escludeva la sua presenza non occasionale nello stabile, né implicava l'effettiva immediata cessazione dell'incarico di portineria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27587 del 2018 Rv. 650963-01

Massime precedenti Vedi: N. 23028 del 2006 Rv. 593457-01

Sez. 5, Ordinanza n. 37 del 02/01/2024 (Rv. 669945-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (FLACCAVENTO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/12/2021

177469 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI Iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS - Formazione silenzio assenso per decorso termini di cui al d.m. n. 266 del 2003 - Successivo controllo - Mancanza originaria o sopravvenuta requisiti formali - Cancellazione - Preclusione - Esclusione - Conseguenze.

In materia di ONLUS, il decorso dei termini di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. n. 266 del 2003 comporta unicamente, secondo il meccanismo del silenzio assenso, l'effetto dell'iscrizione automatica dell'ente richiedente alla relativa anagrafe, senza privare, tuttavia, l'amministrazione

SEZIONE TRIBUTARIA

del potere di far valere, anche all'esito di un controllo non eseguito entro i predetti termini, la mancanza dei requisiti formali di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, anche ove risalente al momento dell'originaria iscrizione, facendo, in tal caso, venir meno, con effetto ex tunc, le agevolazioni fiscali fruite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decr. Minist. min. EFI 18/07/2003 num. 266 art. 3, Decr. Minist. min. EFI 18/07/2003 num. 266 art. 5, Decr. Minist. min. EFI 18/07/2003 num. 266 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 18486 del 2017 Rv. 645115-01

Sez. 5, Ordinanza n. 169 del 03/01/2024 (Rv. 669947-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (GALANTE ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 06/12/2019

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Pensioni privilegiate - Appartenenti al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza - Invalidità per causa di servizio - Militare non di leva - Assoggettabilità ad IRPEF - Esenzione - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie, la pensione attribuita agli appartenenti al Corpo (successivamente disciolto) delle guardie di pubblica sicurezza per fatti invalidanti, verificatisi nel corso ed a causa del periodo di servizio, equiparato dall'art. 16 del d.P.R. 237 del 1964 a quello obbligatorio di leva, ancorché prestato mediante arruolamento volontario, è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.P.R. 601 del 1973, avendo natura risarcitoria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 14/02/1964 num. 237 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 23535 del 2018 Rv. 650340-01, N. 25293 del 2014 Rv. 633649-01, N. 7004 del 2003 Rv. 562760-01

Sez. 5, Ordinanza n. 161 del 03/01/2024 (Rv. 670207-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

M. (GARZILLI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/07/2018

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Atto impositivo o provvedimento sanzionatorio divenuti definitivi - Richiesta di ritiro in via di autotutela - Possibilità - Condizioni - Impugnazione del rifiuto - Limiti.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla

SEZIONE TRIBUTARIA

deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso; ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25659 del 2023 Rv. 669038-01

Massime precedenti Vedi: N. 5332 del 2019 Rv. 652959-01, N. 7616 del 2018 Rv. 647518-01, N. 21146 del 2018 Rv. 650057-01, N. 20200 del 2020 Rv. 658933-02

Sez. 5, Ordinanza n. 92 del 03/01/2024 (Rv. 669953-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

L. (MANZI ANDREA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/11/2021

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Giudizio di rinvio - Termine semestrale per la riassunzione - Sospensione feriale - Computo - Necessità.

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO In genere.

Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 4297 del 2004 Rv. 570755-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9968 del 1994 Rv. 488798-01

Sez. 5, Ordinanza n. 577 del 08/01/2024 (Rv. 670177-01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Conf.)

S. (LOVISOLO ANTONIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 15/12/2015

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019286/2020 65899402

Massime precedenti Conformi: N. 19286 del 2020 Rv. 658994-02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 501 del 08/01/2024** (Rv. **670176-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

M. (CANTILLO ORESTE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 10/10/2014

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata della controversia - Ipoteca ex art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 sulla medesima pretesa - Giudizio sull'iscrizione ipotecaria - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fondamento.

L'intervenuta estinzione per definizione agevolata del giudizio inerente alla pretesa impositiva non determina la cessazione della materia del contendere nel (o l'estinzione del) giudizio relativo all'ipoteca ex art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997 iscritta per la medesima pretesa, perché, non essendo il credito originario dichiarato illegittimo o infondato (neppure in minima parte), permane l'interesse alla decisione sull'impugnazione della misura e sui presupposti che ne legittimavano l'adozione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12017 del 2020 Rv. 657932-01, N. 13148 del 2018 Rv. 648744-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2017 Rv. 641998-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 526 del 08/01/2024** (Rv. **670242-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Estensore: **CRIVELLI ALBERTO.** Relatore: **CRIVELLI ALBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MONTAGNANI ROBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/05/2015

178450 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Cessione di azienda di noleggio con conducente - Attività di impresa - Presunzione di onerosità - Plusvalenza - Formazione del reddito ex art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Sussistenza - Fondamento.

La cessione dell'azienda di noleggio con conducente, attività d'impresa esercitata con l'organizzazione del mezzo proprio e dell'autorizzazione comunale per il trasporto di persone, fa presumere la sussistenza di una plusvalenza, che concorre alla formazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, determinabile, ove il contribuente abbia omesso di fornire la relativa documentazione, dall'Ufficio in via induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché il trasferimento in favore di un terzo dell'autorizzazione comunale, in presenza delle condizioni di cui all'art. 9 della l. n. 21 del 1992, si presume effettuato a titolo oneroso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 7, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17476 del 2017 Rv. 645012-01, N. 4944 del 2018 Rv. 647549-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 591 del 08/01/2024 (Rv. 670178-01)

Presidente: NONNO GIACOMO MARIA. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

R. (FALCONE FABIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/03/2017

279489 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO IVA - Rappresentante fiscale - Soggettività passiva - Limiti - Responsabilità solidale - Condizioni - Prova.

In tema di IVA, il rappresentante fiscale ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, avendo una soggettività passiva parziale, limitata alle sole operazioni passive specificamente attribuitegli dal mandante non residente (in nome e per conto del quale agisce), è solidamente responsabile con quest'ultimo, non per la mera esistenza del rapporto di mandato, ma per aver effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell'interesse del soggetto rappresentato, la cui prova si desume dall'ingerenza attiva del rappresentante, indipendentemente e anche in violazione degli obblighi del mandato, nelle operazioni contra legem perfezionate direttamente dal mandante non residente, non essendo invece sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità dell'esistenza di tali operazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18759 del 2014 Rv. 631958-01

Sez. 5, Sentenza n. 586 del 08/01/2024 (Rv. 670169-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

L. (MATTARELLI FRANCESCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/05/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle attività produttive - Presupposti - Esercizio di attività professionale nell'ambito di società di professionisti - Autonoma organizzazione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema d'IRAP, l'esercizio di un'attività professionale (nella specie, di consulente aziendale) nell'ambito di una società, di cui il professionista è socio, non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione, integrato invece dalla società, poiché, ai fini impositivi, il soggetto passivo è colui che, dotato di potere di comando su beni e servizi economicamente valutabili, guida un'organizzazione idonea a generare un valore aggiuntivo - che il tributo intende colpire - rispetto a quello prodotto dal proprio lavoro personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17566 del 2016 Rv. 640875-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 753 del 09/01/2024 (Rv. 669949-02)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

R. (STRAMIGIOLI ENRICO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 27/06/2016

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo intestato a società di capitali o di persone - Estinzione dell'ente - Successiva notificazione ai soci collettivamente o singolarmente - Validità - Atto impositivo intestato al socio - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempite della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24793 del 2020 Rv. 659465-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323-01

Sez. 5, Ordinanza n. 740 del 09/01/2024 (Rv. 669948-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

C. (CECCIO GIANFILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 30/12/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Termine per la notificazione del ricorso - Proroga ex art. 155, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza.

Nel processo tributario, il termine per la notificazione del ricorso, che scada nella giornata di sabato, è prorogato al primo giorno seguente non festivo, in virtù di quanto disposto dall'art. 155, comma 5, c.p.c., secondo cui la proroga prevista dal precedente comma 4 si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali fuori udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11269 del 2016 Rv. 639913-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 736 del 09/01/2024** (Rv. **670184-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (GIRARDI MARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/08/2016

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Atto impositivo nei confronti di società - Annullamento - Conseguenze sull'atto impositivo nei confronti del socio - Automatico effetto caducatorio - Esclusione - Condizioni.

In tema di accertamento, tra l'avviso notificato a una società di capitali e quello notificato al socio per il reddito da partecipazione non si configura alcun rapporto, né procedimentale né formale, tale per cui il secondo trova causa ed è condizionato dal primo; ne consegue che l'annullamento dell'avviso notificato alla società, che non abbia escluso, in fatto, la sussistenza del suo maggior reddito, non comporta un automatico effetto caducatorio di quello notificato al socio, con riferimento al quale la determinazione del reddito già imputabile all'ente è sempre possibile incidenter tantum.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21960 del 2015 Rv. 637199-01, N. 31214 del 2023 Rv. 669715-01 Rv. 669715-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 766 del 09/01/2024** (Rv. **669951-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **ANGARANO ROSANNA.** Relatore: **ANGARANO ROSANNA.**

F. (VISOCCHI FILIPPO) contro A.

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 09/03/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Provvedimento di diniego - Omessa notifica entro il termine di cui all'art. 6, comma 12 - Conseguenze - Implicito accoglimento.

In tema di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, l'omessa notifica del provvedimento di diniego entro il termine, di natura perentoria, di cui al comma 12, comporta l'implicito accoglimento dell'istanza del contribuente e l'estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 12, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2372 del 2022 Rv. 663750-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 756 del 09/01/2024** (Rv. **669950-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**.
Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

C. (ANGOTTI PAOLA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 08/06/2017

279457 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE IVA - Attività di amministratore di condominio - Natura - Assoggettamento ad IVA del compenso - Criteri.

In tema di IVA, il compenso dell'amministratore di condominio è assoggettabile all'imposta, solo ove l'attività venga espletata con l'impiego di mezzi organizzati, rientrando in tal caso tra le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, mentre in assenza di tale impiego - ipotesi normalmente ricorrente quando l'amministrazione riguardi uno solo o un numero limitato di condomini, costituiti da un numero ristretto di partecipanti - l'attività ricade nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 597 del 1973 e, pertanto, il relativo compenso non è assoggettabile ad IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12916 del 2007 Rv. 598909-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 812 del 09/01/2024** (Rv. **670180-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**.
Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

I. (ROMANO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 08/10/2018

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise su gas naturale - Aliquota ridotta per usi industriali - Presupposto - Cessione del gas a terzi per usi civili - Applicabilità dell'agevolazione - Esclusione.

In tema di accise, l'aliquota ridotta sul gas naturale per usi industriali, di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, richiede che il gas, destinato alla combustione, sia impiegato per le attività industriali produttive di beni e servizi, nonché per le altre attività elencate nel suddetto comma, al di fuori delle quali, qualunque sia la complessità del processo finalizzato al suo utilizzo, la cessione a terzi per usi civili esclude l'applicabilità dell'aliquota agevolata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19401 del 2021 Rv. 661725-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 898 del 09/01/2024 (Rv. 670181-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (PAULETTI ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/11/2021

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Esenzione prevista dal regime cd. PEX - Art. 87, comma 5, TUIR - Società holding - Definizione - Attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni - Criteri di valutazione.

La definizione di società di partecipazione, contenuta nell'art. 162-bis TUIR, non si applica ai fini della disciplina della participation exemption (cd. PEX), di cui all'art. 87, comma 5, TUIR, che è norma speciale rispetto alla prima e va interpretata nel senso che, per valutare l'attività prevalente nell'assunzione di partecipazioni, occorre fare riferimento al valore corrente delle stesse e non al valore iscritto in bilancio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162 bis, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Decreto Legisl. 29/11/2018 num. 142 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 3463 del 2023 Rv. 667040-01, N. 12138 del 2019 Rv. 660664-01, N. 8235 del 2023 Rv. 667337-01

Sez. 5, Ordinanza n. 762 del 09/01/2024 (Rv. 670243-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CHIESI GIAN ANDREA. Relatore: CHIESI GIAN ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (RICCIARDI SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 22/11/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Pendenza di procedimento penale non definito per reati connessi all'accertamento tributario - Diniego di definizione - Illegittimità - Ragioni.

In tema di contenzioso tributario, l'assenza di definitività del procedimento penale avente per oggetto l'accertamento di fatti di reato idonei a incidere sull'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ed in particolare sulla liquidazione dell'importo dovuto, non osta alla definizione agevolata della lite, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, sia perché inidonea a rendere indeterminabile la somma dovuta per la definizione agevolata della controversia, sia perché l'Amministrazione finanziaria può sempre procedere al recupero degli importi indebitamente non versati, anche attraverso il procedimento di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., ove il definitivo accertamento penale ne faccia insorgere i presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Conformi: N. 15442 del 2022 Rv. 664717-01

Massime precedenti Vedi: N. 31049 del 2018 Rv. 651648-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 791 del 09/01/2024** (Rv. **670179-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**.
Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

C. (BAUER ALEXANDER) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 15/05/2018

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Esenzione ex art. 52, comma 3, lett. b), del TUA - Spettanza alle società cooperative di autoproduzione - Periodo successivo al d.lgs. n. 26 del 2007 - Condizioni.

In tema di accise sull'energia elettrica, la società cooperativa che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, nella formulazione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 26 del 2007, limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio, ma non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consociati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26

Massime precedenti Vedi: N. 24586 del 2019 Rv. 655337-01, N. 18863 del 2020 Rv. 658870-01, N. 25143 del 2023 Rv. 669073-01, N. 20819 del 2020 Rv. 658996-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 770 del 09/01/2024** (Rv. **670244-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.
Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (EBNER VITTORIO GLAUCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/06/2020

179918 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - MONOPOLI FISCALI O DI STATO - LOTTO PUBBLICO - CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO Operazioni a premio - Regime antecedente all'art. 22-bis del d.l. n. 91 del 2014 - Imponibilità - Criteri.

Le operazioni a premio, caratterizzate dalla raccolta di punti a seguito di acquisti di beni o servizi e dalla conseguente erogazione di buoni sconto da valere per l'acquisto di altri beni o servizi negli esercizi commerciali specificamente menzionati ed effettuate in data antecedente all'introduzione della lett. c-bis) all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001, ad opera dell'art. 22-bis del d.l. n. 91 del 2014, non sono imponibili IVA, non essendo tale norma retroattiva, ma alle stesse trova applicazione l'imposta sostitutiva del venti per cento prevista dall'art. 19, comma 8, della l. n. 449 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/2001 num. 430 art. 6 com. 1, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 19 com. 8, Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 art. 22 bis, Legge 11/08/2014 num. 116

Massime precedenti Vedi: N. 4180 del 2019 Rv. 652528-01, N. 30840 del 2017 Rv. 646906-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 990 del 10/01/2024** (Rv. **670182-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NAPOLITANO LUCIO.** Relatore: **NAPOLITANO LUCIO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MORMINO ENRICO MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Contributi per il fondo antincendi di cui all'art. 1, comma 1328, l. n. 296 del 2006 - Natura - Tributo vincolato - Conseguenze.

L'obbligo di alimentare il Fondo antincendi, posto a carico delle società aeroportuali dall'art. 1, comma 1328, della l. n. 296 del 2006, in proporzione al traffico generato, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato nel servizio antincendi negli aeroporti, ha natura di tributo vincolato limitatamente alla fase d'impiego del gettito e, pertanto, la successiva previsione di cui all'art. 4, comma 3-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserita, in sede di conversione, dalla l. n. 2 del 2009, e concernente le modalità del suo utilizzo, non incide sulla persistenza del rapporto giuridico soggettivo d'imposta tra lo Stato e le società medesime.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1328 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 4 com. 3, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3162 del 2019 Rv. 652494-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 1028 del 10/01/2024** (Rv. **669952-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 22/09/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento tributario - Associazione sportiva dilettantistica - Partecipazione all'attività istruttoria - Legittimazione del legale rappresentante - Cessazione di fatto dalla carica - Irrilevanza - Onere della prova mediante corrispondenti atti associativi.

In tema di accertamento tributario, la legittimazione a partecipare all'attività istruttoria, svolta dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di un'associazione non riconosciuta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), spetta a colui che formalmente risulti essere il legale rappresentante, anche ove il medesimo dichiari, in sede di operazioni, di essere cessato dalla carica, poiché, in difetto di denunce di variazione, egli ha l'onere di fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti, non essendo sufficiente la prova che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell'ente, potendo questi aver agito come un ulteriore legale rappresentante ovvero come rappresentante apparente.

Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 62, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 605 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 605 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22819 del 2022 Rv. 665279-01, N. 39789 del 2021 Rv. 663207-01, N. 4823 del 2023 Rv. 666762-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 1019 del 10/01/2024** (Rv. **670245-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

R. (*MENDITTO VITTORIO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/12/2015

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Amministrazione finanziaria - Difesa a mezzo dipendente - Diritto al compenso per la difesa tecnica - Sussistenza - Criteri - Fondamento.

Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 lett. , Cod. Proc. Civ. art. 91

Massime precedenti Conformi: N. 27634 del 2021 Rv. 662425-01

Sez. 5, **Sentenza n. 1030 del 10/01/2024** (Rv. **670205-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (*Conf.*)

H. (*LA COMMARA UMBERTO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/10/2015

177385 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE Contenzioso tributario - Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Assolvimento - Criteri - Ragioni di censura implicite - Sufficienza - Condizioni.

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6302 del 2022 Rv. 663885-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27199 del 2017 Rv. 645991-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 1040 del 10/01/2024** (Rv. **670183-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **BILLI STEFANIA**. Relatore: **BILLI STEFANIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 23/02/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta di registro - Aliquota agevolata ex art. 5 della l. n. 168 del 1982 - Ambito di applicazione - Aree inedificate - Inclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'agevolazione prevista dall'art. 5 della l. n. 168 del 1982 per i trasferimenti di immobili inseriti nei piani di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, purché convenzionati, può trovare applicazione, sia per gli edifici, sia per le aree inedificate, in quanto i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente possono avere ad oggetto non solo un recupero edilizio, ma anche un recupero del più ampio tessuto urbanistico.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 27904 del 2018 Rv. 650977-01, N. 22493 del 2020 Rv. 660078-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 1696 del 16/01/2024** (Rv. **670144-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 10/03/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 - Perfezionamento in pendenza del giudizio di legittimità - Domanda anteriore al deposito della sentenza della S.C. - Conseguenze - Estinzione del giudizio.

Il perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 in pendenza del giudizio di legittimità, in conseguenza di domanda presentata prima del deposito della sentenza della S.C., rende "inutiliter data" la pronuncia giurisdizionale, senza che sia necessario il deposito della comunicazione, da parte della Amministrazione finanziaria, di avvenuta definizione della lite, giacché l'effetto di estinzione del giudizio si produce automaticamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 766 del 2024 Rv. 669951-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 1857 del 17/01/2024** (Rv. **670145-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

G. (MATTARELLI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/06/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Redditi percepiti per l'esercizio di attività professionale - Nell'ambito di società di capitali - Da professionista socio o collaboratore continuativo - Presupposto d'imposta - Esclusione.

In tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di capitali di cui il professionista è socio o collaboratore continuativo non realizza di per sé il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. del 1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17566 del 2016 Rv. 640875-01

Sez. 5, **Sentenza n. 2083 del 19/01/2024** (Rv. **670148-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

P. (CARINCI ANDREA) contro C. (GIANGRANDE CHRISTIAN)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/02/2019

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo - Natura - Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Presentazione mediante motivi aggiunti - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di processo tributario, l'eccezione di decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo ha natura di eccezione in senso stretto, rimessa alla disponibilità della parte, cosicché essa non può essere sollevata nel corso del giudizio, neanche mediante la presentazione di motivi aggiunti, che è consentita, ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24074 del 2018 Rv. 650700-01

Sez. 5, **Sentenza n. 2058 del 19/01/2024** (Rv. **670206-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

V. (MARINI GIUSEPPE) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/05/2021

SEZIONE TRIBUTARIA

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Domande nuove inammissibili nel giudizio di appello - Configurabilità - Diversità di causa petendi - Contestazione in primo grado dell'an debeat - Diversa prospettazione giuridica in appello - Ammissibilità.

Nel giudizio tributario è configurabile una domanda nuova, inammissibile in appello, quando il contribuente introduce una diversa "causa petendi", deducendo un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, mentre il contribuente - che, nel primo grado, abbia comunque contestato in toto l'an debeat - è legittimato a sollevare col gravame una diversa prospettazione giuridica del medesimo "petitum" sulla non debenza del tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 2201 del 2012 Rv. 621982-01, N. 15730 del 2020 Rv. 658550-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15408 del 2003 Rv. 567461-01

Sez. 5, Sentenza n. 2029 del 19/01/2024 (Rv. 670201-01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. *Estensore:* **DI PISA FABIO**. *Relatore:* **DI PISA FABIO**. *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

V. (MARINI GIUSEPPE) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/05/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impositivi - Anche non ricompresi nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Soggezione al procedimento tributario e all'onere di motivazione - Sussistenza.

Gli atti che hanno ad oggetto la richiesta di un corrispettivo relativo ad una entrata di natura pubblicistica e, dunque, natura impositiva, ancorché non ricompresi nell'elenco ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono assoggettati ai principi generali del procedimento tributario di accertamento e sottoposti all'onere di motivazione ex art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27805 del 2018 Rv. 651085-01, N. 11481 del 2022 Rv. 664353-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2164 del 22/01/2024 (Rv. 670167-01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA**. *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA**.

A. (D'AMARIO FERDINANDO) contro A. (PIZZONIA GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 30/04/2021

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP - Spazio sovrastante strade comunali o provinciali - Occupazione tramite manufatti necessari per la rete autostradale - Da parte del concessionario dell'opera pubblica - Applicabilità dell'art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993 - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di TOSAP, l'occupazione dello spazio sovrastante strade comunali o provinciali, tramite manufatti per la realizzazione della rete autostradale (nella specie, cavalcavia), ove compiuta non direttamente dallo Stato, ma dal concessionario dell'opera pubblica, ricade nell'applicazione dell'art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto tali strade continuano a far parte del demanio comunale o provinciale e sono occupate, sia pure legittimamente, da soggetto diverso dall'ente territoriale titolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Cod. Civ. art. 822

Massime precedenti Vedi: N. 19693 del 2018 Rv. 650359-01

Sez. 5, Sentenza n. 2124 del 22/01/2024 (Rv. 670171-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 19/11/2021

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Rimborso spese di accesso del medico convenzionato - Art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000 - Diversità ontologica rispetto alle indennità di trasferta ex art. 51, comma 5, TUIR - Fondamento - Conseguenze - Soggezione ad imposizione fiscale.

Il "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51, comma 5, TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall'art. 51, comma 1, TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 28/08/2000 num. 271 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 8489 del 2020 Rv. 657623-01

Sez. 5, Sentenza n. 2116 del 22/01/2024 (Rv. 670170-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (PICIOCCHI PIETRO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/07/2017

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Art. 14 Convenzione Italia-Germania sulle doppie imposizioni - Struttura con finalità psicopedagogica di stranieri disagiati - Stabile gestione da parte di soggetto estero - Con compenso corrisposto da associazione estera - Attività indipendente di natura educativa e pedagogica - Tassazione in Italia - Ragioni.

SEZIONE TRIBUTARIA

In base all'art. 14 della convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 459 del 1992, costituisce attività indipendente di natura educativa e pedagogica, soggetta a imposizione in Italia, quella svolta da una struttura con finalità psicopedagogica di soggetti stranieri disagiati, gestita stabilmente nel territorio nazionale da un soggetto, residente all'estero, che percepisce da un'associazione straniera il proprio compenso; il concetto di "base fissa per l'esercizio delle attività", contenuto nell'art. 14, infatti, è del tutto equiparabile a quello di stabile organizzazione, ex art. 5 stessa convenzione, intesa come sede fissa, nel territorio dello Stato impositore, dell'attività esercitata, dotata di stabilità e capace, anche in via potenziale, di produrre autonomamente reddito.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459 all. 1 art. 5, Legge 24/11/1992 num. 459 all. 1 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 36679 del 2022 Rv. 666518-01

Sez. 5, Sentenza n. 2115 del 22/01/2024 (Rv. 670166-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PARDINI VALERIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/01/2019

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - Speciale ipotesi di sospensione ex lege - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione notificato durante il periodo di sospensione - Inammissibilità - Esclusione - Termini correlati alla notificazione - Decorrenza differita al termine della sospensione.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2095 del 2023 Rv. 666756-01

Sez. 5, Sentenza n. 2234 del 22/01/2024 (Rv. 670172-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

B. (MASCIOCCHI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/07/2018

SEZIONE TRIBUTARIA

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Detassazione degli investimenti in macchinari - Art. 5, comma 3 bis, del d.l. n. 78 del 2009 - Revoca del beneficio - Presupposti - Cessione dei beni agevolati - A soggetti con utilizzo in strutture fuori dallo spazio economico europeo - Trasferimento dei beni ad opera dello stesso beneficiario dell'agevolazione - Applicabilità della revoca - Sussistenza.

L'art. 5, comma 3 bis, d.l. n. 78 del 2009, che dispone la revoca della detassazione parziale degli investimenti in macchinari di cui al comma 1, ove questi ultimi siano ceduti a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo, va riferito alla circostanza che il cessionario utilizzi il bene agevolato in strutture produttive, principali o secondarie, fuori dello spazio economico europeo, a prescindere dal luogo della sua residenza fiscale; pertanto, oltre all'ipotesi di cessione a terzi, è causa di revoca dell'agevolazione anche il trasferimento del bene, ad opera del beneficiario, presso proprie strutture produttive ubicate al di fuori dello spazio economico europeo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 5 com. 3, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8 del 2022 Rv. 663594-01

Sez. 5, Sentenza n. 2146 del 22/01/2024 (Rv. 670202-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

V. (GIURI DOMENICO) contro F.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/06/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE TARI - Riduzioni c.d. tecniche - Spettanza ope legis - Fondamento - Conseguenze - Onere di allegazione del contribuente.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

In materia di TARI, le cd. riduzioni tecniche, che regolano le contrazioni del servizio e dei relativi costi per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, spettano ope legis, a prescindere da previsioni del regolamento comunale e da una preventiva eccezione che indichi, in maniera dettagliata, le condizioni per fruirne, incombendo, comunque, sul contribuente l'onere di indicare, nell'atto di impugnazione, sia pure in termini suscettibili di specificazione in corso di giudizio, gli elementi fattuali da cui evincere il diritto alla riduzione richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 657 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 659 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 660 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17334 del 2020 Rv. 658774-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 2291 del 23/01/2024** (Rv. **670204-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LADURNER KARL)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 14/06/2017

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Diritti edificatori - Natura di diritti reali - Esclusione - Atti costitutivi, attributivi o traslativi - Soggezione ad imposizione ex art. 1, parte I, Tariffa, TUR - Esclusione.

In tema di imposta di registro, i diritti edificatori non sono diritti reali, sicché gli atti che li costituiscono, attribuiscono o trasferiscono, privati o pubblici che siano, non sono soggetti all'imposizione ex art. 1, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 1 lett. 2BIS, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16080 del 2021 Rv. 661408-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 2305 del 23/01/2024** (Rv. **670173-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**.

C. (VOCCIA DE FELICE MARIA) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 23/05/2022

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Rifiuti speciali - Smaltimento in proprio - Accertamento - Elemento privo di durevolezza - Ragioni - Conseguenze - Giudicato esterno su altre annualità - Applicabilità - Esclusione.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

In materia di TARISU, l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16684 del 2022 Rv. 664860-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 2311 del 23/01/2024** (Rv. **670174-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

A. (BIFOLCO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 07/07/2020

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Atto non registrato - Mero richiamo in

SEZIONE TRIBUTARIA

atto registrato - Caso d'uso ex art. 6 TUR - Esclusione - Enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d'uso - Soggezione ad imposizione indipendentemente dall'uso.

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI In genere.

279191 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO In genere.

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 131 del 1986 (cd. TUR), deve escludersi che il mero richiamo dell'atto non registrato in atto registrato possa configurare l'ipotesi del caso d'uso; tuttavia, la sola enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d'uso dà luogo ad imposizione indipendentemente dall'uso dei medesimi.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25706 del 2020 Rv. 659826-01, N. 32516 del 2019 Rv. 656035-01

Sez. 5, Sentenza n. 2288 del 23/01/2024 (Rv. 670203-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PARENTE GIANLUCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/03/2019

177486 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE Imposta di registro - Agevolazione ex art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973 - Abrogazione ex art. 10 d.lgs. n. 23 del 2011 - Reintroduzione con l. n. 232 del 2016 - Conseguenze - Inapplicabilità ai trasferimenti di proprietà compiuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 - Fondamento.

179298 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA In genere.

In tema di imposta di registro, l'agevolazione di cui all'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973 è stata abrogata ex art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011, ma reintrodotta con l. n. 232 del 2016 ed è, quindi, inapplicabile ai trasferimenti di proprietà a titolo oneroso ivi contemplati, ove realizzati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, atteso che tale legge non ha natura interpretativa, ma innovativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10 com. 4, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2168 del 2020 Rv. 656789-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 2380 del 24/01/2024** (Rv. **670146-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO.

P. (RACCUGLIA TOMMASO) contro C.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/11/2020

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA ICI - Avviso di accertamento - Notificazione nel domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Possibilità di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la società ex art. 145 c.p.c. - Sussistenza - Condizioni.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di ICI, l'obbligo di notificazione dell'avviso di accertamento presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la facoltà, prevista ex art. 145 c.p.c., di eseguire la notificazione alla società, in alternativa a quella nella sede, direttamente alla persona fisica del legale rappresentante, ove dal tenore dell'atto questi risulti chiaramente individuato o sia comunque chiaramente individuabile e risulti altresì univocamente individuabile l'ente quale effettivo destinatario dell'atto tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25137 del 2020 Rv. 659556-01

Sez. 5, **Sentenza n. 2465 del 25/01/2024** (Rv. **670175-01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

T. (CASO NICOLA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 24/09/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Agenzia delle entrate intimata - Assenza di controricorso - Facoltà di partecipare alla discussione orale - A mezzo Avvocatura dello stato - Sussistenza - Necessità di specifica procura - Esclusione.

Nel giudizio di legittimità, l'Agenzia delle entrate intimata, anche quando non abbia contraddetto il ricorso mediante rituale controricorso, ha pur sempre la facoltà di partecipare alla discussione orale avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, senza necessità che a quest'ultima sia rilasciata una specifica procura per il singolo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 all. 1 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23865 del 2020 Rv. 659619-01, N. 4049 del 2023 Rv. 666746-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 2465 del 25/01/2024 (Rv. 670175-02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

T. (CASO NICOLA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 24/09/2014

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione Italia-USA - Interpretazione in base al commentario OCSE - Corrispettivo della cessione di usufrutto di un marchio - Dalla controllata italiana alla controllante statunitense - Qualificazione in termini di utile d'impresa o di canone per l'uso di un diritto - Accertamento concreto del contenuto dell'accordo - Necessità.

In base al commentario OCSE alla convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni, per qualificare il corrispettivo di cessione dell'usufrutto di un marchio, pagato dalla controllata italiana alla controllante statunitense, sussumendolo nella nozione di "utile d'impresa" o in quella di "canone" per l'uso (o concessione in uso) di un diritto, va accertato il contenuto dell'accordo e l'effettivo carattere economico-funzionale dell'operazione, avendosi riguardo sia ad oggetto, estensione, limiti, natura e durata del diritto trasferito, sia ad entità, determinazione e modalità di adempimento del corrispettivo, nonché alla sua correlazione con il numero di volte in cui il diritto venga utilizzato dal cessionario.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1985 num. 763 all. 1 art. 7, Legge 11/12/1985 num. 763 all. 1 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 21220 del 2006 Rv. 593680-01

Sez. 5, Sentenza n. 2519 del 26/01/2024 (Rv. 670147-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

J. (GENOVESI FEDERICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 14/10/2014

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Art. 99, comma 1, TUIR - Altre imposte - Deducibilità - Secondo il principio di cassa con deroga a quello di competenza - Ipotesi di inapplicabilità della deroga.

178532 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE In genere.

L'art. 99, comma 1, TUIR, stabilisce la deducibilità delle imposte diverse da quelle sui redditi secondo un principio di cassa, in deroga a quello di competenza ex art. 109, comma 1, TUIR; tale deroga, tuttavia, non può trovare applicazione, con conseguente ritorno all'imputazione per competenza, nei casi di tributi direttamente correlati a componenti positivi imponibili, in quanto oggetto di traslazione economica sui corrispettivi e nei casi di tributi che divengano oneri accessori di componenti negativi di reddito, assumendo la medesima natura e disciplina dei costi ai quali afferiscono.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 99 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13851 del 2010 Rv. 613542-01

Sez. 5, Sentenza n. 2630 del 29/01/2024 (Rv. 670258-01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

B. (BATTAGLIESE GUIDO LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/03/2017

100148 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE Avviso di accertamento - Natura - Invalidità della notifica - Error in procedendo - Esclusione - Accertamento rimesso al giudice di merito - Configurabilità - Doppia conforme - Conseguenze.

In tema di avviso di accertamento, la denunciata illegittimità o tardività della notifica, non traducendosi in un error in procedendo attesa la natura sostanziale e non processuale dell'atto impositivo, impedisce alla Corte di cassazione di verificarne direttamente, quale giudice del fatto processuale, la data di perfezionamento, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito che, in presenza di una doppia conforme, non può essere contestato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto, su cui si fondano la decisione di primo grado e quella di appello, sono diverse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 4824 del 2023 Rv. 666763-01, N. 35014 del 2022 Rv. 666406-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629829-01

Sez. 5, Sentenza n. 2630 del 29/01/2024 (Rv. 670258-02)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

B. (BATTAGLIESE GUIDO LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/03/2017

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Divisione di partecipazioni sociali - Natura - Divieto di imposizione indiretta degli Stati membri - Esclusione - Condizioni.

In tema di imposta di registro, la divisione della comunione avente ad oggetto azioni, quote sociali o titoli della stessa natura non rientra tra le operazioni, per le quali l'art. 5, comma 2, lett. a, della direttiva 2008/7/CE esclude l'imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, da parte degli Stati membri, purché ai condividenti siano attribuite azioni, quote o titoli corrispondenti alla loro quota, non verificandosi alcun effetto traslativo.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 12/02/2008 num. 7 art. 5 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 14398 del 2010 Rv. 613737-01, N. 27692 del 2020 Rv. 659968-01, N. 17512 del 2017 Rv. 644909-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 2640 del 29/01/2024** (Rv. **670208-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PAOLITTO LIBERATO**. Relatore: **PAOLITTO LIBERATO**.

P. (SCROSATI CARLO LUIGI) contro T.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/02/2015

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI Contributo unificato - Giudizio amministrativo - Ricorso contenente motivi aggiunti - Debenza - Condizioni - Considerevole ampliamento dell'oggetto della causa - Nozione - Fattispecie.

Il ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, ponendosi così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l'impugnazione dell'atto originario; al contrario, il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, poiché non aveva escluso la debenza del contributo unificato sul ricorso aggiuntivo, con il quale era stato impugnato il decreto di proroga del termine per il compimento delle procedure espropriative, non tenendo conto del nesso di presupposizione che lo legava alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, originariamente impugnata, dando luogo ad una connessione cd. forte di cause).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23873 del 2020 Rv. 659348-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 2595 del 29/01/2024** (Rv. **670246-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MANFREDI MIMMO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 12/06/2017

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Impugnazione di atto esecutivo - Giudicato di annullamento in favore del concessionario per la riscossione - Estensione nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Esclusione - Fondamento.

177263 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER GRADI - COMMISSIONI DI PRIMO GRADO - COMPONENTI - PRESIDENTI In genere.

In tema di impugnazione di un atto esecutivo, qualora, a fronte di un'unica sentenza di primo grado sfavorevole all'Agenzia delle entrate e ad Equitalia, ciascuna abbia proposto separati appelli, discussi e decisi, alla medesima udienza, dinanzi al medesimo collegio, in cause rubricate sotto diversi numeri di ruolo ed esitate in pronunce contrapposte, l'una di rigetto dell'appello dell'Agenzia e l'altra di accoglimento di quello di Equitalia, l'Agenzia, nel proporre ricorso per cassazione, non può giovare della sentenza favorevole ad Equitalia nel frattempo passata in

SEZIONE TRIBUTARIA

giudicato, attesa l'alterità soggettiva nei confronti di quest'ultima, che è ente strumentale della prima, ex lege incaricato ed autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima, senza che, ai fini dell'estensione dell'efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all'art. 1306 c.c., non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1306, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 16685 del 2019 Rv. 654727-01, N. 3187 del 2015 Rv. 634517-01, N. 5062 del 2022 Rv. 663884-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2604 del 29/01/2024 (Rv. 670260-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.**
Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 18/09/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Potere di disapplicazione del giudice - Obiettiva incertezza normativa - Condizioni - Domanda del contribuente - Necessità - Esclusione.

Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d'ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 15406 del 2021 Rv. 661600-01, N. 14402 del 2016 Rv. 640536-01, N. 17195 del 2019 Rv. 654729-01

Massime precedenti Vedi: N. 18031 del 2013 Rv. 628466-01, N. 3108 del 2019 Rv. 652716-01, N. 24670 del 2007 Rv. 601569-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2684 del 29/01/2024 (Rv. 670247-01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

A. (BIFOLCO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 02/07/2020

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Atti enunciati soggetti a registrazione in caso d'uso - Soggezione all'imposta - Fondamento - Fattispecie.

279191 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di imposta di registro, la mera enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso in altro atto registrato, pur non configurandosi, di per sé, come ipotesi di uso ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, ne comporta l'assoggettamento ad imposta a prescindere dall'uso, ai sensi del successivo art. 22. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui andava assoggettato ad imposta il contratto di prestazione d'opera richiamato in un decreto ingiuntivo, pur non costituendo ipotesi di uso del predetto).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 5946 del 2007 Rv. 597259-01

Massime precedenti Vedi: N. 32516 del 2019 Rv. 656035-01

Sez. 5, Sentenza n. 2734 del 30/01/2024 (Rv. 670259-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

C. (OLIVIERI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 27/10/2015

162033 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE Imposta di registro - Atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto successivamente fallito - Assoggettabilità - Fondamento.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, poiché, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, solo la decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del titolo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 15645 del 2019 Rv. 654143-01, N. 23162 del 2022 Rv. 665430-01, N. 12480 del 2018 Rv. 648866-01

Sez. 5, Sentenza n. 2802 del 30/01/2024 (Rv. 670255-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)

T. (CHIANURA GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/03/2019

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Cessione d'azienda- Valore dell'avviamento - Percentuale di redditività - Calcolo - Criteri - Capacità di profitto dell'azienda - Prova contraria del contribuente.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per la cessione d'azienda, ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale, in virtù del combinato disposto degli artt. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, e 2, comma 4, del d.P.R. n. 460 del 1996, la percentuale di redditività deve essere parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando il moltiplicatore previsto dal cit. art. 2, comma 4, che funge da valore minimale d'avviamento. Qualora l'amministrazione finanziaria abbia applicato un coefficiente inferiore, si presume che la capacità di profitto dell'azienda non sia inferiore a quello cui si perviene mediante l'applicazione del detto coefficiente, salva prova contraria a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4732 del 2022 Rv. 663907-01, N. 18941 del 2018 Rv. 649775-01

Sez. 5, Sentenza n. 2802 del 30/01/2024 (Rv. 670255-02)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M. FRESA MARIO.* (Parz. Diff.)

T. (CHIANURA GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/03/2019

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Cessione d'azienda - Passività ed oneri - Deduzione - Condizioni.

In materia d'imposta di registro relativa a cessione d'azienda, la base imponibile, in termini di deduzione delle passività e degli oneri, impone che essa vada determinata sulla base del valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri "inerenti" al bene o diritto trasferito, con esclusione delle passività che non sono collegate all'oggetto del trasferimento. Ne consegue che: a) l'inerenza delle passività non sussiste solo allorché gli investimenti, ovvero le passività, siano riferibili a operazioni idonee a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all'oggetto dell'impresa; b) qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria - Direttiva 69/335/CEE - di cui costituisce attuazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7

Massime precedenti Vedi: N. 6035 del 2022 Rv. 663960-01, N. 23873 del 2015 Rv. 637510-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2746 del 30/01/2024 (Rv. 670209-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CICCOTTI SABINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 24/03/2016

SEZIONE TRIBUTARIA

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio tributario - Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Valutazione della prova in coerenza con la normativa tributaria sostanziale - Presunzioni legali - Compatibilità - Sussistenza.

In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongono al contribuente l'onere della prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 31/08/2022 num. 130 art. 6, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31878 del 2022 Rv. 666100-01, N. 16476 del 2020 Rv. 658436-01, N. 37985 del 2022 Rv. 666597-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2797 del 30/01/2024 (Rv. 670210-01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (AGNELLO DANIELA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/01/2019

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Contenzioso tributario - Conciliazione in udienza ex art. 48-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ammissibilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di cassazione è inammissibile l'istanza di conciliazione in udienza, poiché il nuovo comma 4-bis dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, ha esteso ai procedimenti pendenti dinanzi alla Suprema Corte, instaurati dopo il 4 gennaio 2024 (data di entrata in vigore della novella), la sola conciliazione fuori udienza e non quella in udienza, di cui al successivo art. 48-bis.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 1 lett. U, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 4 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9019 del 2015 Rv. 635493-01, N. 18212 del 2021 Rv. 661790-01

Sez. 5, Sentenza n. 2837 del 30/01/2024 (Rv. 670248-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

E. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 19/05/2015

279177 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - IN GENERE IVA - Società

SEZIONE TRIBUTARIA

consortili - Momento di emissione della fattura - Art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 - Fatturazione differita e ultra differita - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Ai fini Iva, per le società consortili con funzione di collettore di acquisti con consegna diretta di beni dai fornitori ai clienti finali affiliati alle società consorziate, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, in vigore dal 29 febbraio 2004 con effetto dal 1 gennaio 1998 in conseguenza della novella recata dall'art. 1 del d.lgs. n. 52 del 2004 e rimasta in vigore sino al 20 febbraio 2010, la fattura deve essere emessa dalla società consortile al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 del d.P.R. citato e non è consentita né la "fatturazione differita" al giorno quindicesimo del mese successivo a quello della consegna o spedizione, né la "fatturazione ultra-differita" al mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni quanto alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4, Decreto Legisl. 29/02/2004 num. 52 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17876 del 2013 Rv. 627343-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2942 del 31/01/2024 (Rv. 670254-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (BASSO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/09/2015

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Processo tributario - Sospensione necessaria del processo - Applicabilità - Condizioni.

La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295

Massime precedenti Conformi: N. 21765 del 2017 Rv. 645619-01

Sez. 5, Sentenza n. 2853 del 31/01/2024 (Rv. 670249-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. TRONCONE FULVIO.* (Parz. Diff.)

T. (CASO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 20/11/2017

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Transfer pricing - Determinazione dei prezzi di trasferimento - Linee guida OCSE sul metodo del margine netto della transazione - Applicabilità - Criteri.

In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing, cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, impone la determinazione dei

SEZIONE TRIBUTARIA

prezzi ponderati di trasferimento per operazioni simili poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall'Ocse, che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. "TNMM"), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 24648 del 2021 Rv. 662133-01

Sez. 5, Sentenza n. 2878 del 31/01/2024 (Rv. 670251-02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO.** Relatore: **MACAGNO GIAN PAOLO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TARDIOLA ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 02/02/2016

178514 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Residenza fiscale - Individuazione - Criteri.

Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, deve farsi riferimento al centro dei suoi affari ed interessi vitali, dando prevalenza al luogo in cui la loro gestione è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo un ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo, con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44

Massime precedenti Conformi: N. 32992 del 2018 Rv. 651993-01

Sez. 5, Sentenza n. 2853 del 31/01/2024 (Rv. 670249-02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Parz. Diff.)

T. (CASO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 20/11/2017

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 - Applicazione dell'art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzati in Stati inseriti nella cd. black list, previsto dall'art. 110, comma 11, T.U.I.R., vigente ratione temporis, il dato letterale della disciplina introdotta dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015, nella lettura combinata dei commi 142, 144 e 143, abrogando l'obbligo con decorrenza dall'anno d'imposta 2016, esclude l'abrogazione della relativa sanzione pecuniaria (introdotta dall'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997) per gli anni anteriori.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 143, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 144, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 24648 del 2021 Rv. 662133-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2928 del 31/01/2024 (Rv. 670253-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

C. (D'AMBROSIO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/09/2015

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Riferibilità ad operazioni imponibili - Presunzione - Operatività - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Sussistenza - Fondamento.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 15857 del 2016 Rv. 640618-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2893 del 31/01/2024 (Rv. 670252-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BEVILACQUA RODOLFO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/05/2015

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento in rettifica - Metodo sintetico - Redditometro - Prova ulteriore da parte dell'Amministrazione dell'esistenza dei fattori-indice - Esclusione - Onere a carico del contribuente - Contenuto.

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali, applicabili razione temporis, concernenti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38, DM Finanze 10/09/1992

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 27811 del 2018 Rv. 651088-01

Sez. 5, Sentenza n. 2878 del 31/01/2024 (Rv. 670251-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TARDIOLA ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 02/02/2016

178514 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Residenza fiscale - Nozione - Presupposti - Iscrizione all'AIRE - Valore determinante - Esclusione - Condizioni - Sussistenza nel territorio dello Stato italiano del domicilio del cittadino - Sufficienza.

In tema d'imposte sui redditi, la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, non è esclusa solo con l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, in quanto, dovendo contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, prevale il luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 24246 del 2011 Rv. 620260-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2860 del 31/01/2024 (Rv. 670250-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/04/2017

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Agevolazione ex art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Enti di beneficenza o istruzione o equiparati - Proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare - Applicabilità - Condizioni.

L'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973 spetta agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, quali Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti come persone giuridiche, per i proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare, purché si tratti di mero godimento, e quindi della sola riscossione dei canoni senza una specifica organizzazione di mezzi e risorse funzionali al risultato economico, e che tali proventi siano impiegati per le finalità istituzionali dell'ente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 com. 1, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 21, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 22, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 20480 del 2019 Rv. 654768-01, N. 1164 del 2023 Rv. 666721-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 1 del 02/01/2024** (Rv. **669688-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

C. (*SORACE DOMENICO*) contro M.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/09/2022

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Correzione di errore materiale - Sindacabilità quale eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

La pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ancorché illegittima, non integra un nuovo e autonomo esercizio del potere giurisdizionale, e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., integrando una violazione che non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 86

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 971 del 2010 Rv. 611080-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 567 del 08/01/2024** (Rv. **669892-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

P. (*PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI*) contro D. (*ANTONUCCI VINCENZO*)

Cassa con rinvio, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 09/02/2023

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Questioni di giurisdizione - Potere delle Sezioni Unite di esaminare l'atto negoziale quale giudice del fatto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, anche quando tale titolo sia già stato apprezzato col provvedimento impugnato, perché la decisione sulla corretta individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale dipende da quella circostanza fattuale. (In applicazione del principio, al fine di verificare la sussistenza del requisito necessario per configurazione di una società "in house", assoggettata a controllo analogo a quello sui servizi di diretta gestione dell'ente pubblico, la S.C. ha riesaminato lo statuto - già oggetto del precedente apprezzamento della Corte dei conti - di una società interamente partecipata da una ASL, rilevando che l'ente pubblico partecipante aveva il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società, di decidere le strategie aziendali in relazione alle operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché specifici poteri di ingerenza nella pianificazione, programmazione e controllo dell'attività aziendale, e concludendo così per la giurisdizione del giudice contabile).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8074 del 2015 Rv. 634938-01, N. 22409 del 2018 Rv. 650605-01, N. 20632 del 2022 Rv. 665079-01

Sez. U, Sentenza n. 613 del 08/01/2024 (Rv. 670003-01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

A. (UTTARO LORETA) contro M.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Chiamata in garanzia esperita in via autonoma rispetto al giudizio principale - Art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, a cui rinvia l'art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995, non si applica all'azione di garanzia (propria o impropria), se questa è proposta in via autonoma rispetto al giudizio già pendente sul rapporto principale e nei confronti di un soggetto non domiciliato nell'UE. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di manleva proposta da un tour operator italiano nei confronti di una società di Hong Kong, venditrice del pacchetto turistico, per le conseguenze pregiudizievoli di un separato giudizio risarcitorio intentato da una viaggiatrice rimasta infortunata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 8 lett. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8404 del 2012 Rv. 622556-01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653-01

Sez. 3, Ordinanza n. 636 del 08/01/2024 (Rv. 669800-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 03/06/2021

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Inesatto adempimento del contratto di somministrazione - Domanda di restituzione parziale del canone - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

La domanda con la quale l'utente del servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l'ammontare stabilito

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta alla riduzione, per il futuro, del canone del servizio idrico integrato, in considerazione della presenza, nell'acqua somministrata, di una quantità intollerabile di arsenico, che aveva reso la stessa non potabile per un certo periodo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 141, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 25258 del 2023 Rv. 668942-01, N. 28842 del 2023 Rv. 669020-01

Sez. 2, Ordinanza n. 440 del 08/01/2024 (Rv. 669965-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

C. (MASI LEONARDO) contro C.

Regola sospensione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Declinatoria di giurisdizione - Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione - Momento rilevante ai fini della prevenzione - Individuazione - Fattispecie.

A seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non si instaura un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di sospensione con il quale il giudice ad quem, dando erroneamente rilievo, ai fini della prevenzione, alla notificazione dell'atto di riassunzione, aveva ritenuto il relativo giudizio introdotto successivamente rispetto ad altro che, sebbene pendesse in appello, era stato instaurato in primo grado successivamente a quello introdotto dinanzi al giudice che aveva declinato la giurisdizione).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 8088 del 2021 Rv. 660898-01, N. 19501 del 2018 Rv. 650155-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23599 del 2020 Rv. 659454-01

Sez. L, Ordinanza n. 1483 del 15/01/2024 (Rv. 670023-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

C. (GENOVESE FRANCESCO) contro A. (MERLO ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/08/2017

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Giudicato sulla giurisdizione - Conseguenze sulle norme applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - Limiti al controllo giudiziale sugli atti amministrativi - Sussistenza - Fattispecie.

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

Il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo. (Principio affermato in relazione al giudicato interno sulla giurisdizione relativo alla pretesa di scorrimento della graduatoria fuori dall'alveo delle ipotesi - perdurante efficacia della graduatoria e decisione della P.A. di avvalersene per coprire i posti vacanti - di giurisdizione del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 100 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 536 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 743 del 2018 Rv. 646800-01

Massime precedenti Vedi: N. 21509 del 2008 Rv. 604171-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24883 del 2008 Rv. 604576-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1452 del 15/01/2024 (Rv. 669905-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

A. (FASAN ALESSANDRA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Sanatoria di un immobile abusivo, ai sensi della l. n. 47 del 1985 - Rigetto dell'istanza da parte del sindaco - Domanda per la restituzione dell'oblazione corrisposta - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo a norma dell'art. 35, comma sedicesimo, della stessa legge - Esclusione - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La giurisdizione sulla domanda di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo, ai sensi della l. n. 47 del 1985, nel caso in cui l'istanza di sanatoria sia stata respinta, non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 35, comma sedicesimo, della medesima legge, che concerne le controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione da parte del sindaco bensì al giudice ordinario, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma (alla luce dell'art. 103, comma 1 Cost., il quale richiede che la P.A. abbia agito autoritativamente); infatti, in tale caso, la P.A., avendo esaurito il procedimento, stante la definitività del diniego, non è qualificata in ordine ai tempi e modi della restituzione delle somme da alcun potere autoritativo e le parti si trovano in posizione sostanzialmente paritaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 1, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29291 del 2008 Rv. 605984-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12899 del 2013 Rv. 626363-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 1946 del 18/01/2024** (Rv. **669893-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

A. (**SCIACCA GIOVANNI CRISOSTOMO**) contro P. (**RANALLI GIOVANNI**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Finanziamento pubblico - Revoca - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con cui il beneficiario delle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185 del 2000 aveva contestato la legittimità della relativa revoca, basata sull'originario difetto della condizione di ammissibilità del finanziamento e, cioè, della novità dell'attività imprenditoriale, che non doveva essere avviata anteriormente alla delibera di concessione della sovvenzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 185, Decr. Minist. Bilancio e programmazione economica 28/05/2001 num. 295 art. 13, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9634 del 2023 Rv. 667448-01, N. 31730 del 2023 Rv. 669214-01, N. 16457 del 2020 Rv. 658338-01, N. 9816 del 2023 Rv. 667452-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 2290 del 23/01/2024** (Rv. **670195-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Relatore: **LEONE MARGHERITA MARIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

P. (**COLARIZI MASSIMO**) contro I.

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 24/05/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Sindacato sugli strumenti utilizzati dai pubblici amministratori in relazione alle finalità perseguite - Ammissibilità - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, poiché la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della l. n. 241 del 1990, senza che ciò implichi un sindacato sul merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione e, dunque, una violazione dei limiti esterni della giurisdizione ovvero della riserva di amministrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte dei conti che, con riferimento a mutui stipulati da una società in house costituita da un Comune, ha ritenuto responsabili gli amministratori dell'ente locale per il danno cagionato dal rilascio di lettere di patronage in favore delle banche mutuanti, nonostante il successivo avallo del Consiglio comunale, trattandosi di una indebita attività prestata da parte di organi pubblici privi di competenza).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20728 del 2012 Rv. 624358-01, N. 1376 del 2006 Rv. 588780-01, N. 9680 del 2019 Rv. 653785-02

Sez. U, Ordinanza n. 2321 del 23/01/2024 (Rv. 669894-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

S. (PIZZETTI MARCO) contro C. (MERLO VITTORIO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/05/2022

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Rapporto di utenza privata - Controversia relativa a clausola contrattuale sul corrispettivo dovuto per il servizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla validità ed efficacia della clausola contenuta nel contratto stipulato tra il gestore e l'utente del servizio idrico integrato, volta a disciplinarne il corrispettivo. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta ad accertare l'inefficacia ex art. 1341, comma 1, c.c., nonché la nullità per indeterminabilità dell'oggetto ovvero per contrarietà a norma imperativa, della clausola che obbligava l'utente del servizio idrico integrato a versare un minimo garantito del corrispettivo, rapportato ai volumi di scarico di acque reflue oggetto di autorizzazione, anche ove non effettivamente scaricati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1341 com. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4079 del 2023 Rv. 666641-01

Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024 (Rv. 670005-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

S. (VANNICELLI FRANCESCO) contro C. (PICCOLO DANIELA)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/09/2022

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Riferimento al criterio del "petitum sostanziale" - Individuazione - Fattispecie.

La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato da un ordine di demolizione illegittimo, poiché, sebbene il ricorrente

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

invocasse sul piano formale un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo e violazione della normativa di correttezza, il rapporto dedotto era relativo al danno ingiusto cagionato dall'illegittimo esercizio di attività provvedimentale, sussumibile nella previsione di cui all'art. 30, commi 2 e 6, c.p.a.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20350 del 2018 Rv. 650270-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2577 del 26/01/2024 (Rv. 670071-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

V. (RULLI ALESSANDRA) contro A. (PELILLO SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/10/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività di controllo dell'ASL sui servizi resi da struttura accreditata - Riparto di giurisdizione - Criteri - Oggetto della contestazione - Rilevanza - Fattispecie.

Le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora l'oggetto del contendere riguardi esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l'oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all'Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze relative alle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva, di cui si affermava l'irregolarità per inosservanza delle regole procedurali e di composizione della Commissione stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23540 del 2019 Rv. 655275-01, N. 1602 del 2022 Rv. 663721-01

Sez. U, Ordinanza n. 2481 del 26/01/2024 (Rv. 669832-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)*

U. (D'OTTAVIO RAFFAELE) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

009011 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO Accertamento della proprietà nei confronti della P.A. - Esercizio della prelazione artistica

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

- Illegittimità - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie relativa alla l. n. 364 del 1909.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

Sull'accertamento del diritto di proprietà nei confronti della P.A. la giurisdizione spetta del giudice amministrativo, se il fatto estintivo di quello costitutivo del diritto dominicale è un provvedimento amministrativo di esercizio della prelazione artistica, asseritamente illegittimo, benché emanato in base a una norma attributiva del relativo potere e non in carenza assoluta di questo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla dichiarazione di nullità - di cui all'art. 29 della l. n. 364 del 1909 - delle alienazioni effettuate contro i divieti contenuti nella legge stessa, individuata quale condizione di legittimità dell'esercizio del potere di prelazione previsto dall'art. 6 della citata disciplina legislativa).

Riferimenti normativi: Legge 20/06/1909 num. 364, Regio Decr. Legge 22/11/1925 num. 2192

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6180 del 1985 Rv. 443310-01, N. 6221 del 2003 Rv. 562284-01, N. 7643 del 2020 Rv. 657446-01, N. 5097 del 2018 Rv. 647319-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2847 del 30/01/2024 (Rv. 670077-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

M. (CAPECE MICHELE) contro C. (CALVIERI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/01/2020

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Domanda di rimborso di tributo indebitamente pagato - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni - Riconoscimento del debito restitutorio da parte dell'ente impositore - Fattispecie.

La giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso di un tributo che si assuma indebitamente versato appartiene al giudice ordinario qualora il debito restitutorio sia stato formalmente riconosciuto dall'ente impositore. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha evidenziato come gli effetti della ricognizione del debito non potessero considerarsi infirmati, nella specie, dal contestuale rifiuto, da parte dell'ente impositore, di porlo in compensazione con alcuni controcrediti vantati nei confronti del contribuente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 761 del 2022 Rv. 663585-01, N. 37445 del 2022 Rv. 666380-01

2. COMPETENZA

Sez. 2, Ordinanza n. 121 del 03/01/2024 (Rv. 669916-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore: **CAVALLINO LINALISA.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

E. (RE CARLO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 05/06/2023

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Litispendenza internazionale - Ordinanza di rigetto - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di litispendenza internazionale, deve escludersi che il provvedimento che rigetti la relativa eccezione (nella specie fondata sull'art. 8 della Convenzione italo - svizzera del 3 gennaio 1933, resa esecutiva in Italia con l. 15 giugno 1933, n. 743), sia impugnabile mediante regolamento necessario di competenza, stante la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, che prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che incide sul processo e non anche sul provvedimento di diniego, che su quella durata non rileva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Tratt. Internaz. 03/01/1933 art. 8, Legge 15/06/1933 num. 743

Massime precedenti Vedi: N. 31694 del 2019 Rv. 656258-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1387 del 15/01/2024 (Rv. 669904-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

U. (PRANDINI FRANCESCA) contro B. (GENNA LEONARDA)

Regola competenza

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Domicilio del creditore - Riferibilità alle sole obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico - Fattispecie in tema di indebito arricchimento in relazione a prestazioni professionali rese.

L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (Nella specie la S.C., in un caso in cui era dedotto l'inadempimento della banca in relazione alla negoziazione di assegni bancari non trasferibili, ha ritenuto che il credito fosse determinabile mediante somma aritmetica della provvista degli assegni di traenza, pagati a soggetti diversi dall'avente diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 22326 del 2007 Rv. 599194-01

Sez. L, Ordinanza n. 1509 del 15/01/2024 (Rv. 670025-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

F. (PAGANI FEDERICA) contro A. (DRUETTA GIULIA)

Regola competenza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 - Giudice competente per territorio - Individuazione - Criterio di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. - Applicazione - Ragioni.

I diversi criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 413 c.p.c. sono dettati in base alla disciplina sostanziale invocata da chi agisce in giudizio, sicché, in caso di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, qualora l'azione sia volta a conseguire le tutele derivanti dall'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione l'art. 413, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 2 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1663 del 2020 Rv. 656729-01 Rv. 656729-03, N. 3464 del 1997 Rv. 503859-01, N. 4459 del 1998 Rv. 515050-01

Sez. L, **Ordinanza n. 1800 del 17/01/2024** (Rv. **669828-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

C. (SORGE AMEDEO) contro M. (CERUTTI GILBERTO)

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Giudice del lavoro - Competenza territoriale - Cessazione del criterio temporaneo dell'azienda o della dipendenza - Presupposto - Spostamento idoneo ad incidere sulla competenza - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro, la cessazione del criterio temporaneo ex art. 413, comma 3, c.p.c., in ragione dell'inizio della causa oltre sei mesi dopo il trasferimento dell'azienda o della dipendenza, presuppone che detto trasferimento sia idoneo ad incidere, ab origine, sulla competenza territoriale, essendo invece inidonei a tal fine gli spostamenti avvenuti all'interno dello stesso circondario o dello stesso Comune. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevanza - ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio - dello spostamento da un luogo ad un altro dello stesso Comune di una dipendenza aziendale, un parcheggio di autobus).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27684 del 2020 Rv. 660062-01

Sez. L, **Ordinanza n. 1909 del 18/01/2024** (Rv. **669774-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

P. (RUSSO DE LUCA BRUNO) contro B.

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Giudice del lavoro - Competenza territoriale - Clausole in deroga - Nullità - Ambito applicativo - Fattispecie.

La nullità, prevista dall'art. 413, ult. comma, c.p.c., delle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro non riguarda soltanto i rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c., ma anche quelli ad essi avvinti da uno stretto collegamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale apposta al contratto di cessione del credito retributivo ai fini del pagamento, da parte del lavoratore, delle quote di associazione al sindacato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 8

Sez. 3, Ordinanza n. 2318 del 23/01/2024 (Rv. 670017-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.**

Relatore: **SAIJA SALVATORE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

H. (PELLEGRINI ORAZIO) contro B. (ZOCCARATO ALESSANDRO)

Regola competenza

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Rilievo d'ufficio dell'incompetenza ex art. 428 c.p.c. - Udienza di cui all'art. 420 c.p.c. - Individuazione - Prima udienza in senso cronologico - Espletamento di attività necessariamente preliminare alla deliberazione sulla competenza - Rinvio ad altra udienza per il completamento - Rilievo dell'incompetenza - Tempestività - Fondamento - Fattispecie.

Nel rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, comma 1, c.p.c. - secondo la quale l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. - va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza "in senso cronologico" e, cioè, in riferimento a quella fissata con il decreto ex art. 415 c.p.c.; peraltro, qualora nella prima udienza venga espletata soltanto un'attività, necessariamente preliminare alla deliberazione da parte del giudice sulla sua competenza, che non si esaurisca con conseguente rinvio ad un'udienza successiva per il suo completamento, deve considerarsi tempestivo il rilievo dell'incompetenza svolto in tale seconda udienza, che, costituendo mero naturale sviluppo della precedente, va individuata come "prima udienza" agli effetti dell'art. 38, comma 3, c.p.c. (Nella specie la S.C., in una controversia agraria, ha affermato la tempestività del rilievo ex officio della propria incompetenza effettuato dal giudice nell'udienza, successiva alla prima, alla quale era stata rinviata la discussione al fine di consentire alle parti di espletare il tentativo di conciliazione, di cui si è poi accertato l'esito negativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Massime precedenti Vedi: N. 5609 del 2012 Rv. 622206-01, N. 10516 del 2019 Rv. 653461-01, N. 34814 del 2022 Rv. 666347-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2318 del 23/01/2024 (Rv. 670017-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.**

Relatore: **SAIJA SALVATORE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

H. (PELLEGRINI ORAZIO) contro B. (ZOCCARATO ALESSANDRO)

Regola competenza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Controversia avente ad oggetto concessione in godimento di un terreno agricolo destinato a maneggio di cavalli - Competenza del tribunale ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla competenza del tribunale ordinario - non a quella della sezione specializzata agraria - la controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo per l'esercizio di attività di maneggio di cavalli ed a scopo ludico-ricreativo, la quale non può essere qualificata come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., non potendo ravvisarsi in essa alcuna finalità agraria o destinazione produttiva connessa all'utilizzo di tali animali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 12394 del 2017 Rv. 644290-02

Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024 (Rv. 670062-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

M. (MATTII STEFANO) contro M. (VILLANACCI GERARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/02/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia limitata alla statuizione sulla competenza e sulle spese - Impugnazione nei modi ordinari del capo concernente le spese fondata sull'illegittimità della statuizione sulla competenza - Ammissibilità - Esclusione.

Non è impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 23264 del 2022 Rv. 665432-01, N. 28156 del 2013 Rv. 629187-01, N. 32003 del 2021 Rv. 662959-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2399 del 25/01/2024 (Rv. 670134-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

D. (PONTECORVO MICHELE) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE IMPERIA, 19/02/2020

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Ordinanza dichiarativa della litispendenza - Equiparazione a declaratoria di incompetenza - Conseguenze - Statuizione sulla spese processuali - Necessità.

L'ordinanza dichiarativa della litispendenza è equiparabile a una declaratoria di incompetenza, dovendo pertanto essere corredata dalla statuizione sulle spese, tipica di ogni pronuncia che definisce un processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 7010 del 2017 Rv. 643682-01, N. 21565 del 2011 Rv. 620370-01, N. 5159 del 1982 Rv. 423028-01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 24/01/2024 (Rv. 670018-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**
(Conf.)

M. (VERNA SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/06/2021

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Unicità e infrazionabilità del giudizio di liquidazione del danno - Conseguenze - Specificazione in corso di giudizio d'appello delle singole voci di danno - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subito formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 15523 del 2019 Rv. 654310-01, N. 24745 del 2007 Rv. 601023-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024 (Rv. 670022-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. (FONTANAZZA ALESSANDRO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/01/2022

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda di risarcimento danni proposta nell'atto introduttivo - Modificabilità in corso di causa - Limiti - Fattispecie.

In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del principio, la S.C., con riferimento ad un giudizio di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di somministrazione, ha affermato che l'allegazione - con la seconda memoria ex

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

art. 183 c.p.c. - dell'interruzione del servizio in una data, ulteriore e diversa da quelle descritte nell'atto introduttivo, costituiva un inammissibile ampliamento della domanda, trattandosi della deduzione di un diverso ed ulteriore fatto generatore di inadempimento e non di un ulteriore danno eziologicamente connesso con le condotte inadempienti denunciate con il medesimo atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25631 del 2018 Rv. 651369-01

4. TERMINI

Sez. 2, Sentenza n. 114 del 03/01/2024 (Rv. 669911-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

R. (ZAULI CARLO) contro G. (CONTALDI GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/11/2017

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Estinzione del processo - Eccezione - Termini per la formulazione ante l. n. 69 del 2009 - Conseguenze - Fattispecie.

In virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis, l'estinzione del giudizio deve essere sollevata dalla parte interessata con assoluta pregiudizialità; ne consegue che, nel caso in cui emerga dall'atto di citazione in riassunzione che la parte attrice non ha provveduto, nei termini stabiliti dal giudice o dalla legge, ad integrare il contraddittorio, l'eccezione di estinzione deve ritenersi tardivamente proposta ove non sollevata nella prima difesa utile, nella specie rappresentata dall'atto di costituzione in riassunzione, rimanendo irrilevante la circostanza che il giudice, in violazione dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a scadenza del termine avvenuta, abbia impropriamente assegnato un nuovo termine (nella specie, per notificare mediante pubblici proclami).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Legge del 2009 num. 69 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29222 del 2017 Rv. 646539-01, N. 30994 del 2018 Rv. 651865-01

Sez. 5, Ordinanza n. 92 del 03/01/2024 (Rv. 669953-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

L. (MANZI ANDREA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/11/2021

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Giudizio di rinvio - Termine semestrale per la riassunzione - Sospensione feriale - Computo - Necessità.

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 4297 del 2004 Rv. 570755-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9968 del 1994 Rv. 488798-01

Sez. 2, Ordinanza n. 112 del 03/01/2024 (Rv. 669682-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

E. (SILVETTI MASSIMILIANO) contro B. (SARGENTI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2018

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato Rituale - Exceptio Compromissi - Natura - Termini per la relativa proposizione - Rilevabilità ex officio - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificare il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34569 del 2021 Rv. 663066-01, N. 23176 del 2015 Rv. 637743-01, N. 21672 del 2015 Rv. 637589-01, N. 26949 del 2021 Rv. 662735-01

Sez. 3, Sentenza n. 322 del 05/01/2024 (Rv. 670323-01)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

C. (GADALETA MAURO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/12/2020

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Applicabilità sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall'evento interruttivo sia nei confronti della parte fallita e del curatore fallimentare.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario. Il principio riassunto, di portata generale, opera sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall'evento interruttivo, le quali hanno la necessità di prendere conoscenza di quest'ultimo, altrimenti loro ignoto, sia nei confronti della parte fallita e del curatore fallimentare, il quale ha esigenza di sapere quali siano i giudizi di cui era parte il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43, Legge Falliment. art. 52, Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 453 del 08/01/2024** (Rv. **669875-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

G. (SCAFFIDI ARGENTINA RAUL) contro B. (MINI NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2023

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Affidamento di figli nati fuori dal matrimonio - Regime processuale ex art. 38, disp. att., c.p.c., come sostituito dall'art. 3, l. n. 219 del 2012 - Rito camerale - Termine di impugnazione - Applicazione del termine ordinario ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6319 del 2011 Rv. 616970-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5629 del 1996 Rv. 498165-01

Sez. I, **Sentenza n. 744 del 09/01/2024** (Rv. **669767-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (CIACCI PATRIZIA) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CHIETI, 31/05/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito in l. n. 34 del 2020 - Estensione alle azioni per conseguire le prestazioni di cui all'art. 42 d.l. n. 269 del 2003 in materia di invalidità civile - Esclusione - Applicabilità della speciale disciplina di cui all'art. 34 del medesimo d.l. n. 18 - Sussistenza.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Nelle controversie concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall'art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall'art. 34 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall'art. 83, comma 2, del medesimo d.l.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 34, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26845 del 2020 Rv. 659633-01

Sez. 5, Ordinanza n. 740 del 09/01/2024 (Rv. 669948-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.**
Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

C. (CECCIO GIANFILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 30/12/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Termine per la notificazione del ricorso - Proroga ex art. 155, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza.

Nel processo tributario, il termine per la notificazione del ricorso, che scada nella giornata di sabato, è prorogato al primo giorno seguente non festivo, in virtù di quanto disposto dall'art. 155, comma 5, c.p.c., secondo cui la proroga prevista dal precedente comma 4 si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali fuori udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11269 del 2016 Rv. 639913-01

Sez. L, Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024 (Rv. 669773-01)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

N. (RUSICH SONIA) contro U. (BOVELACCI CAMILLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/10/2017

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC" - Conseguente decadenza processuale - Formulazione di istanza di rimessione in termini - Ammissibilità - Condizioni - Criteri di valutazione della tempestività - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29357 del 2022 Rv. 666297-01, N. 30514 del 2022 Rv. 666004-01, N. 25289 del 2020 Rv. 659779-01, N. 238 del 2023 Rv. 666323-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1393 del 15/01/2024 (Rv. 670233-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

L. (MARAGNA NICOLA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/05/2021

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Opposizione all'omologazione - Termine ex art. 180, comma 2, l.fall. - Natura perentoria - Esclusione- Art. 48 d.lgs. n. 14 del 2019 (cd. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" o CCII) - Continuità di disciplina - Esclusione.

In tema di opposizione all'omologazione, il termine di dieci giorni prima dell'udienza, fissato dall'art. 180, comma 2, l.fall., per la costituzione delle parti, è sprovvisto di natura perentoria, non potendo invocarsi, in mancanza di una continuità di disciplina, la previsione di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 14 del 2019 (cd. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"), che detta perentorietà contempla espressamente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 18987 del 2011 Rv. 619725-01

Sez. 5, Sentenza n. 2115 del 22/01/2024 (Rv. 670166-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PARDINI VALERIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/01/2019

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - Speciale ipotesi di sospensione ex lege - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione notificato durante il periodo di sospensione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

- Inammissibilità - Esclusione - Termini correlati alla notificazione - Decorrenza differita al termine della sospensione.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2095 del 2023 Rv. 666756-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2873 del 31/01/2024 (Rv. 669876-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

D. (ZITA LUCA) contro L.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 19/11/2021

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sottrazione di minori - Procedimento per ottenere il rientro del minore presso l'affidatario - Applicazione della sospensione feriale dei termini - Sussistenza - Ragioni.

Al procedimento volto a ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto si applica la sospensione feriale dei termini, non potendo esso essere ricondotto alla categoria dei procedimenti cautelari e non essendo ammissibile un'interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove vengono individuati i procedimenti sottratti alla predetta sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 5, Ordinanza n. 53 del 02/01/2024 (Rv. 669946-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

S. (GREGORIO CORDELIA MARIA RITA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/06/2014

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Cartella di pagamento - Notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. - Qualità di consegnatario

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'atto - Relata di notifica - Presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero - Onere della prova contraria - Spettanza - Destinatario dell'atto - Contenuto - Fattispecie.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombando al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente, poiché la dimostrazione del formale venir meno del rapporto di lavoro del portiere, consegnatario dell'atto, con il condominio, verificatosi quindici giorni prima della effettuazione della notifica, non escludeva la sua presenza non occasionale nello stabile, né implicava l'effettiva immediata cessazione dell'incarico di portineria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27587 del 2018 Rv. 650963-01

Massime precedenti Vedi: N. 23028 del 2006 Rv. 593457-01

6. LITISCONSORZIO

Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

F. (FRANZON ALESSANDRA) contro C. (TODESCO GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/02/2023

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Procedimento di amministrazione di sostegno - Intervento dei parenti - Corrispondenza all'intervento adesivo dipendente - Esclusione - Ragioni - Difetto di interesse - Assimilazione a tale istituto - Sussistenza - Conseguenze sul thema decidendum - Esclusione del litisconsorzio processuale - Condanna alle spese - Possibilità.

Nel procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, l'intervento dei parenti non è corrispondente all'istituto di cui all'art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell'interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all'intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell'assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell'interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 417, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22602 del 2017 Rv. 659743-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L**, **Sentenza n. 701 del 09/01/2024** (Rv. **669765-03**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (STORACE ISIDE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/03/2021

129159 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO Domanda del lavoratore di condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della posizione contributiva - Litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale - Esclusione.

129208 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SOGGETTI In genere.

Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 8956 del 2020 Rv. 657651-02, N. 17320 del 2020 Rv. 658831-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024** (Rv. **670066-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

B. (MARAGNA NICOLA) contro M. (SILOCCHI CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/03/2021

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Scissione - Responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. - Natura - Solidarietà sussidiaria o dipendente - Conseguenze - Impugnazioni - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento.

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 quater, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2016 Rv. 639023-01, N. 36690 del 2021 Rv. 662935-01, N. 20860 del 2018 Rv. 650428-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

7. PROVA CIVILE

Sez. L, **Ordinanza n. 48 del 02/01/2024** (Rv. **669700-02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

S. (ZUCCHETTI ANGELA DANIELA) contro O. (POLETTI MICHELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/07/2019

138265 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE Rito del lavoro - Poteri istruttori del giudice - Riformulazione dei capitoli di prova testimoniale per eliminare aspetti valutativi e suggestivi - Possibilità - Sussistenza - Fondamento.

Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l'eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra nei poteri istruttori del giudice previsti dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19915 del 2016 Rv. 641373-01, N. 12573 del 2020 Rv. 658466-01

Sez. L, **Sentenza n. 109 del 03/01/2024** (Rv. **669691-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.** Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO.** P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Conf.)

M. (MAINARDI SANDRO) contro B. (SICILIANO ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/07/2020

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Licenziamento disciplinare - "Brogliacci" di intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari dall'autorità giudiziaria - Utilizzabilità - Fondamento - Mancata trascrizione - Irrilevanza.

In tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, né il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd. "brogliaccio", senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5317 del 2017 Rv. 643273-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Sentenza n. 196 del 04/01/2024** (Rv. **670256-01**)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

F. (PUNZI CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/11/2016

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti - Art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo previgente al d.l. n. 134 del 2012 - Condizioni - Indispensabilità della prova e incolpevolezza della mancata produzione - Alternatività - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ammesso, in quanto decisiva, la prova documentale dedotta in appello e non dichiarata inammissibile in primo grado, siccome idonea a dimostrare la fondatezza della sollevata eccezione di nullità del lodo posto a base del provvedimento monitorio, dovuta al fatto che il giudizio di impugnazione del lodo, annullato in sede d'appello, non era stato riassunto dopo la sentenza della Cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 12574 del 2019 Rv. 654179-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939-01

Sez. L, **Ordinanza n. 272 del 04/01/2024** (Rv. **669704-02**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

I. (SANTULLI TERESA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 06/02/2019

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sottoscrizione da parte del lavoratore dei documenti fiscali - Valore di quietanza - Configurabilità.

La sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e modello 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 245 del 2006 Rv. 586999-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Ordinanza n. 315 del 05/01/2024** (Rv. **669963-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **PIRARI VALERIA.** Relatore: **PIRARI VALERIA.**

E. (AUGENTI GIACOMO) contro C. (RIZZO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2018

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Procedimento di verifica - Contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o per volontà delle parti - Necessità - Forma libera - Esclusione - Prova mediante presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.

Solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verifica, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva accertato la conclusione di un contratto di noleggio di materiali facendo ricorso ad elementi presuntivi, quali la mancata contestazione della fattura, l'intervenuto pagamento di un acconto e l'avvenuta messa a disposizione dei materiali, senza attribuire portata dirimente ad un fax posto a fondamento della pretesa creditoria la cui sottoscrizione era stata tempestivamente disconosciuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Vedi: N. 12971 del 2018 Rv. 649117-01, N. 24306 del 2017 Rv. 645862-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 656 del 08/01/2024** (Rv. **669801-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

D. (GIULIANI FEDERICO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2019

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Oggetto - Titolo di un rapporto di credito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La confessione non può avere ad oggetto il titolo sotteso a un rapporto di credito, in quanto il dichiarante non può avere consapevolezza della rilevanza giuridica dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso efficacia confessoria alla dichiarazione - resa dal creditore opposto in sede di interrogatorio formale - secondo cui l'assegno bancario posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato emesso dal debitore opponente a garanzia della restituzione di un prestito concesso in favore di altro soggetto, anche in considerazione del fatto che tale circostanza non valeva, di per sé, ad escludere la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo al debitore medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228

Massime precedenti Vedi: N. 5725 del 2019 Rv. 652838-01

Sez. 3, Ordinanza n. 635 del 08/01/2024 (Rv. 669791-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

U. (CHIOCCI MARTINO UMBERTO) contro V. (CASCIANO GIUSEPPA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/06/2020

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Mancato disconoscimento della sottoscrizione - Contestazione dell'inserimento materiale di una clausola non concordata - Querela di falso - Necessità - Ragioni.

In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 32061 del 2021 Rv. 662812-01, N. 18664 del 2012 Rv. 623946-01

Sez. 5, Ordinanza n. 53 del 02/01/2024 (Rv. 669946-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

S. (GREGORIO CORDELIA MARIA RITA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/06/2014

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Cartella di pagamento - Notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. - Qualità di consegnatario dell'atto - Relata di notifica - Presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero - Onere della prova contraria - Spettanza - Destinatario dell'atto - Contenuto - Fattispecie.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente, poiché la dimostrazione del formale venir meno del rapporto di lavoro del portiere, consegnatario dell'atto, con il condominio, verificatosi quindici giorni prima della effettuazione della notifica, non escludeva la sua presenza non occasionale nello stabile, né implicava l'effettiva immediata cessazione dell'incarico di portineria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27587 del 2018 Rv. 650963-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 23028 del 2006 Rv. 593457-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1520 del 15/01/2024 (Rv. 669975-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

D. (TROJA GIOVANNI) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/03/2019

138158 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO
Giuramento decisorio - Deferimento e riferimento ad un rappresentante organico di una P.A. -
Inammissibilità - Fondamento.

Il giuramento decisorio non può essere deferito o riferito nei confronti del soggetto che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione da lui organicamente rappresentata, poiché egli non ne ha la libera e autonoma disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 234, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21080 del 2005 Rv. 584637-01, N. 8130 del 2022 Rv. 664360-01

Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024 (Rv. 669907-02)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

B. (MOSCHIANO EUGENIO) contro C. (COCCHI GIAN PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2017

138055 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE Consulenza tecnica contabile - Consenso delle parti - Modalità - Comportamento tenuto dai consulenti di parte - Irrilevanza.

In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786-04

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Sentenza n. 1763 del 17/01/2024** (Rv. **669907-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

B. (*MOSCHIANO EUGENIO*) contro C. (*COCCHI GIAN PIETRO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2017

138055 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE Consulenza contabile - Preclusioni processuali - Attenuazione - Consenso della pari - Necessità - Documenti relativi a fatti principali - Ammissibilità.

Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34600 del 2022 Rv. 666177-01, N. 31964 del 2023 Rv. 669372-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786-04

Sez. 1, **Sentenza n. 1763 del 17/01/2024** (Rv. **669907-03**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

B. (*MOSCHIANO EUGENIO*) contro C. (*COCCHI GIAN PIETRO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2017

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Ausiliare della parte - Funzioni - Attività tipiche del difensore - Esclusione - Accordo sulle conclusioni - Valore transattivo o vincolante per il giudice - Esclusione.

Il consulente tecnico di parte è un mero ausiliare di quest'ultima, chiamato ad esprimere manifestazioni di scienza e non di volontà, limitatamente al profilo tecnico, dovendosi pertanto escludere che lo stesso sia abilitato al compimento di attività tipiche del difensore; ne deriva, altresì, che l'eventuale accordo raggiunto dai consulenti di parte sulle rispettive conclusioni non costituisce un atto transattivo in ordine al diritto controverso, né è tale da vincolare il giudice a recepire le conclusioni medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1614 del 2022 Rv. 663635-01, N. 31964 del 2023 Rv. 669372-01, N. 9483 del 2021 Rv. 660945-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024** (Rv. **670064-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

S. (*SERIOLI ALBERTO*) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) - Valutazione della sua portata confessoria - Incompatibilità oggettiva tra la descrizione del fatto e le sue conseguenze accertate in giudizio - Impossibilità giuridica di tale valutazione - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2733 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 143 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 8451 del 2019 Rv. 653264-01

Massime precedenti Vedi: N. 29146 del 2017 Rv. 647181-01, N. 3567 del 2013 Rv. 625437-01

Sez. 1, Sentenza n. 2607 del 29/01/2024 (Rv. 669910-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (GUARALDI BRUNO) contro B. (NERI ALBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 13/03/2018

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Prova documentale – Pagina web – Natura di documento informatico ex art. 1 lett. p d.lgs. n. 82 del 2005 – Efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. – Sussistenza - Stampa dei relativi movimenti – Natura – Documento informatico non sottoscritto – Conseguenze.

In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dalla banca dati della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 lett. P, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 17810 del 2020 Rv. 658689-01, N. 17526 del 2016 Rv. 641181-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 2844 del 30/01/2024** (Rv. **670076-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.
Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

C. (CENTOLA ANGELO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/10/2018

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Principio di non contestazione - Applicabilità a questioni di diritto - Esclusione - Fattispecie.

Il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in applicazione del principio di non contestazione, aveva accolto la domanda proposta da alcuni medici per il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, nonostante questi ultimi si fossero limitati ad indicare i criteri giuridici in virtù dei quali valutare l'equivalenza tra le specializzazioni dagli stessi conseguite e quelle previste dal diritto comunitario, senza allegare le circostanze di fatto - quali le lezioni frequentate, le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche svolte - idonee a sostanziare l'equivalenza suddetta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6172 del 2020 Rv. 657154-01, N. 21403 del 2022 Rv. 665184-02

Sez. 2, **Ordinanza n. 108 del 03/01/2024** (Rv. **669681-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **AMATO CRISTINA**. Relatore: **AMATO CRISTINA**.

C. (MARFOLI ANGELO) contro A. (STEFANELLI SIMONE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

100018 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI
Costituzione tardiva del contumace - Produzione nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16800 del 2018 Rv. 649419-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

8. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. 1, **Sentenza n. 1763 del 17/01/2024** (Rv. **669907-03**)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

B. (MOSCHIANO EUGENIO) contro C. (COCCHI GIAN PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2017

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Ausiliare della parte - Funzioni - Attività tipiche del difensore - Esclusione - Accordo sulle conclusioni - Valore transattivo o vincolante per il giudice - Esclusione.

Il consulente tecnico di parte è un mero ausiliare di quest'ultima, chiamato ad esprimere manifestazioni di scienza e non di volontà, limitatamente al profilo tecnico, dovendosi pertanto escludere che lo stesso sia abilitato al compimento di attività tipiche del difensore; ne deriva, altresì, che l'eventuale accordo raggiunto dai consulenti di parte sulle rispettive conclusioni non costituisce un atto transattivo in ordine al diritto controverso, né è tale da vincolare il giudice a recepire le conclusioni medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1614 del 2022 Rv. 663635-01, N. 31964 del 2023 Rv. 669372-01, N. 9483 del 2021 Rv. 660945-01

9. INTERRUZIONE

Sez. 3, **Sentenza n. 322 del 05/01/2024** (Rv. **670323-01**)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (GADALETA MAURO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/12/2020

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Applicabilità sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall'evento interruttivo sia nei confronti della parte fallita e del curatore fallimentare.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario. Il principio riassunto, di portata generale, opera sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall'evento interruttivo, le quali hanno la necessità di prendere conoscenza di quest'ultimo, altrimenti loro ignoto, sia nei confronti della parte fallita e del curatore fallimentare, il quale ha esigenza di sapere quali siano i giudizi di cui era parte il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43, Legge Falliment. art. 52, Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. 2, Sentenza n. 1330 del 12/01/2024 (Rv. **669971-02**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

M. (CARTONI MOSCATELLI PIERA AMALIA) contro S. (ARPESELLA ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/01/2019

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Morte della parte - Riassunzione mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente - Necessaria individuazione degli eredi - Onere della prova - A carico di chi afferma la qualità di erede.

In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che allegghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17445 del 2019 Rv. 654407-01, N. 25885 del 2020 Rv. 659588-01, N. 13851 del 2020 Rv. 658300-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024 (Rv. **670065-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

A. (PERRI GIACOMO MARIA) contro P. (GAETANI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/02/2020

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dichiarati in udienza l'evento o lo notificati alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del socio successore della società, con il quale si eccepeva l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, rilevando che la posizione giuridica, stabilizzatasi a seguito di una valida notifica dell'appello effettuata al procuratore della società costituita in giudizio, era stata poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio, instaurando così un valido rapporto processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23141 del 2014 Rv. 633443-01

Massime precedenti Vedi: N. 190 del 2022 Rv. 663552-01

10. SOSPENSIONE

Sez. 2, Sentenza n. 2028 del 19/01/2024 (Rv. 669980-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

D. (MAVIGLIA ROBERTO) contro C. (ERMETES MARIA LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/02/2021

060105 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALI - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE Incidente di costituzionalità - Conclusione - Riassunzione del giudizio a quo - Individuazione del dies a quo - Differenza tra sospensione necessaria e sospensione anomala.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

In tema di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio deve essere diversamente individuato nelle ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso - relativo al giudizio da cui è promanato l'incidente di costituzionalità -, esso è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionalità ad essa rimessa, mentre, nel secondo caso - di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice -, esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., DPR 28/12/1985 num. 1092 art. 21, DPR 14/03/1986 num. 217 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 7580 del 2013 Rv. 625706-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4394 del 1996 Rv. 497534-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **5**, **Ordinanza n. 2942 del 31/01/2024** (Rv. **670254-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (BASSO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/09/2015

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Processo tributario - Sospensione necessaria del processo - Applicabilità - Condizioni.

La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295

Massime precedenti Conformi: N. 21765 del 2017 Rv. 645619-01

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **L**, **Ordinanza n. 272 del 04/01/2024** (Rv. **669704-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

I. (SANTULLI TERESA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 06/02/2019

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Mancata statuizione nel dispositivo in ordine ad un capo della domanda - Omessa pronuncia - Configurabilità - Integrazione del dispositivo con la motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il decreto ex art. 99 l. fall. con cui il Tribunale aveva ammesso il lavoratore allo stato passivo per importi genericamente riferiti a retribuzioni relative all'anno 2015 e a tredicesime, non pronunciandosi sul capo di domanda relativo alla specificazione del titolo del credito per "ultime tre retribuzioni arretrate", costituente presupposto del diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento di tale credito, nell'insolvenza del datore di lavoro, da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 80 del 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9263 del 2017 Rv. 643847-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, Ordinanza n. 693 del 09/01/2024 (Rv. 669926-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

D. (GIARLETTA GIUSEPPE) contro G. (RINALDI GALLICANI SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/05/2021

140040 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI Ragione più liquida - Nozione - Pluralità di ragioni implicanti esiti definitivi diversi - Esclusione - Conseguenza in caso di illegittimo assorbimento - Omessa pronuncia.

L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzano per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitivi reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 363 del 2019 Rv. 652184-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9936 del 2014 Rv. 630490-01

Sez. 3, Sentenza n. 822 del 09/01/2024 (Rv. 670057-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

F. (BODERONE ANTONIO) contro S. (ALBERICI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/07/2019

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In genere.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 11724 del 2021 Rv. 661322-03

Massime precedenti Vedi: N. 21314 del 2023 Rv. 668202-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20935 del 2009 Rv. 610517-01

Sez. 2, **Sentenza n. 1517 del 15/01/2024** (Rv. **670227-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

D. (LONGO MAURO) contro P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2018

100175 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace - Erronea liquidazione delle spese - Appellabilità - Violazione delle norme sul procedimento - Esclusione - Fondamento.

Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13219 del 2010 Rv. 613023-01, N. 1108 del 2022 Rv. 663918-01

Sez. L, **Ordinanza n. 2875 del 31/01/2024** (Rv. **670033-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**. Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.

A. (VALLONE DANILO) contro B. (GENTILE ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/05/2018

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego contrattualizzato - Richiesta di differenze retributive - Condanna in misura minore rispetto a quella oggetto di domanda, in applicazione di una disposizione contrattuale diversa da quella invocata dal lavoratore - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui il giudice, a fronte dell'allegazione del lavoratore ricorrente dello svolgimento di compiti, mansioni e funzioni fondanti il diritto al riconoscimento di retribuzioni maggiori, condanni al pagamento di differenze retributive in misura minore a quella oggetto della domanda e in ragione della ritenuta applicazione di una disposizione contrattuale diversa da quella invocata, non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto nel petitum maggiore è senz'altro ricompreso quello minore ed è compito del giudice l'individuazione della disciplina applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 8048 del 2019 Rv. 653291-01

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3, **Ordinanza n. 2828 del 30/01/2024** (Rv. **669864-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

T. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 28/06/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Definizione agevolata ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - Spese processuali - Compensazione - Necessità.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere - in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3148 del 2016 Rv. 638618-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2818 del 30/01/2024** (Rv. **670074-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

P. (DI LORENZO FRANCO) contro V. (SPALLINO LORENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/08/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Obbligazione di pagamento dell'IVA a carico del soccombente - Onere della prova relativo alla dimostrazione che la parte vittoriosa è un soggetto IVA - A carico del soccombente - Condizioni.

In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6974 del 2007 Rv. 595968-01, N. 18192 del 2018 Rv. 649654-01, N. 16584 del 2023 Rv. 667847-01

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 1 del 02/01/2024** (Rv. **669688-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

C. (*SORACE DOMENICO*) contro M.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/09/2022

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Correzione di errore materiale - Sindacabilità quale eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

La pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ancorché illegittima, non integra un nuovo e autonomo esercizio del potere giurisdizionale, e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., integrando una violazione che non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 86

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 971 del 2010 Rv. 611080-01

Sez. **L**, **Sentenza n. 107 del 03/01/2024** (Rv. **669701-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (*Diff.*)

D. (*PAGANUZZI GIOVANNI*) contro A. (*COVI MARGHERITA*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/06/2020

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Licenziamento disciplinare - Proporzionalità rispetto all'addebito - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti.

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere.

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26010 del 2018 Rv. 650899-01, N. 8293 del 2012 Rv. 622664-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5, **Ordinanza n. 92 del 03/01/2024** (Rv. **669953-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** Estensore: **CORTESI FRANCESCO.** Relatore: **CORTESI FRANCESCO.**

L. (MANZI ANDREA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/11/2021

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Giudizio di rinvio - Termine semestrale per la riassunzione - Sospensione feriale - Computo - Necessità.

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO In genere.

Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 4297 del 2004 Rv. 570755-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9968 del 1994 Rv. 488798-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 453 del 08/01/2024** (Rv. **669875-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

G. (SCAFFIDI ARGENTINA RAUL) contro B. (MINI NICOLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2023

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Affidamento di figli nati fuori dal matrimonio - Regime processuale ex art. 38, disp. att., c.p.c., come sostituito dall'art. 3, l. n. 219 del 2012 - Rito camerale - Termine di impugnazione - Applicazione del termine ordinario ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6319 del 2011 Rv. 616970-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5629 del 1996 Rv. 498165-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024 (Rv. **669892-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI) contro D. (ANTONUCCI VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE CONTI III SEZ. GIURISD. CENTR. ROMA ROMA, 09/02/2023

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Questioni di giurisdizione - Potere delle Sezioni Unite di esaminare l'atto negoziale quale giudice del fatto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, anche quando tale titolo sia già stato apprezzato col provvedimento impugnato, perché la decisione sulla corretta individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale dipende da quella circostanza fattuale. (In applicazione del principio, al fine di verificare la sussistenza del requisito necessario per configurazione di una società "in house", assoggettata a controllo analogo a quello sui servizi di diretta gestione dell'ente pubblico, la S.C. ha riesaminato lo statuto - già oggetto del precedente apprezzamento della Corte dei conti - di una società interamente partecipata da una ASL, rilevando che l'ente pubblico partecipante aveva il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società, di decidere le strategie aziendali in relazione alle operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché specifici poteri di ingerenza nella pianificazione, programmazione e controllo dell'attività aziendale, e concludendo così per la giurisdizione del giudice contabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8074 del 2015 Rv. 634938-01, N. 22409 del 2018 Rv. 650605-01, N. 20632 del 2022 Rv. 665079-01

Sez. 3, Ordinanza n. 817 del 09/01/2024 (Rv. **669730-01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/05/2021

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Deposito di sentenza con indicazione illeggibile della data di deposito - Tardività della notifica con riferimento alla data di deliberazione risultante dalla sentenza - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA In genere.

Il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo se il ricorrente deposita un duplicato della sentenza telematica dal quale non si evince la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso è avvenuta in una data che non risulta tempestiva - se calcolata in relazione al giorno della decisione indicato nel testo del provvedimento - rispetto al termine dell'art. 327, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2721 del 2014 Rv. 629944-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 36189 del 2023 Rv. 669708-01

Sez. 3, Ordinanza n. 865 del 09/01/2024 (Rv. 669802-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DE NIGRIS GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/03/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Produzione di copia della sentenza impugnata priva del numero di pubblicazione - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di giudizio di cassazione, il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, priva del numero di pubblicazione, non determina l'improcedibilità del ricorso ove dalla stessa sia possibile desumere gli elementi sufficienti per la relativa identificazione, quali la data di deliberazione e il numero di ruolo del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24885 del 2023 Rv. 668844-02, N. 817 del 2024 Rv. 669730-01, N. 36189 del 2023 Rv. 669708-01

Sez. 2, Sentenza n. 917 del 10/01/2024 (Rv. 669968-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:*
FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Parz. Diff.)

S. (GATTAMELATA STEFANO) contro A. (PETROSILLO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2018

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Ricorso autonomo per cassazione - Consumazione del potere di impugnazione - Conseguenza - Controricorso contenente ricorso incidentale con ulteriori censure alla sentenza impugnata - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di giudizio per cassazione, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 366 c.p.c., sicché, in virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti, abbia a sua volta proposto autonoma impugnazione, da ritenersi convertita in ricorso incidentale, non può con il controricorso proporre nuova impugnazione incidentale, ancorché intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti a pena di invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 19745 del 2018 Rv. 650162-01, N. 4249 del 2015 Rv. 634624-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6691 del 2020 Rv. 657220-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 1010 del 10/01/2024 (Rv. 669792-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

G. (LECCESE ALFONSO) contro C. (NANNOTTI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/03/2022

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità integrale del contratto già dichiarata in precedente grado di giudizio - Rilievo d'ufficio di nullità parziale - Limiti - Giudicato interno - Fattispecie.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

In caso di declaratoria di nullità integrale del contratto, al giudice dell'impugnazione è precluso il rilievo d'ufficio della sua nullità parziale quando, non essendo stata specificamente impugnata dalla parte interessata la statuizione di nullità totale, sulla stessa si è formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, riformando la pronuncia di nullità integrale del contratto, aveva ritenuto che il mutuo fondiario, stipulato in violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, fosse nullo per la sola parte eccedente il limite di finanziabilità, sebbene l'appellante non avesse impugnato il capo della sentenza contenente la statuizione di nullità integrale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 50 del 2023 Rv. 666944-01, N. 23644 del 2017 Rv. 645826-01, N. 31930 del 2019 Rv. 656497-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633507-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024 (Rv. 669796-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

B. (DELLA PIETA' ERIKA) contro P. (PELLEGRINO DARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/05/2022

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17330 del 2015 Rv. 636872-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024** (Rv. **669797-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.
Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

P. (CUCINOTTA MAURIZIO) contro I. (PATTI PASQUITA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/04/2022

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Esposizione sommaria dei fatti - Finalità - Contenuto del ricorso - Requisiti.

Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8117 del 2022 Rv. 664252-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22575 del 2019 Rv. 655112-01, N. 2602 del 2003 Rv. 560622-01

Sez. 2, **Sentenza n. 1517 del 15/01/2024** (Rv. **670227-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

D. (LONGO MAURO) contro P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2018

100175 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace - Erronea liquidazione delle spese - Appellabilità - Violazione delle norme sul procedimento - Esclusione - Fondamento.

Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13219 del 2010 Rv. 613023-01, N. 1108 del 2022 Rv. 663918-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Ordinanza n. 1415 del 15/01/2024** (Rv. **669972-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

D. (MARSEGLIA CARLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/09/2021

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011197/2019 65358801

Massime precedenti Conformi: N. 11197 del 2019 Rv. 653588-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 2062 del 19/01/2024** (Rv. **669983-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

D. (PIRARI FRANCESCO) contro D. (CARBONI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/10/2019

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Produzione successiva al deposito del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non é consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione dell'atto di conferma ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 contenente la menzione del titolo abilitativo della costruzione, in quanto insuscettibile di rientrare nella previsione di cui all'art. 372 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 9689 del 2002 Rv. 555512-01

Massime precedenti Vedi: N. 5915 del 2004 Rv. 571508-01

Sez. U, **Sentenza n. 2077 del 19/01/2024** (Rv. **669830-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)

L. (FONTANELLA GIANLUCA) contro P.

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 18 com. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 14287 del 2023 Rv. 667922-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374-01

Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024 (Rv. 669833-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

R. (CUCCHIARA SALVATORE) contro B.

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Contestualità rispetto alla redazione dell'atto cui accede - Necessità - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell'impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso - Necessità.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 36827 del 2022 Rv. 666696-01

Massime precedenti Difformi: N. 9271 del 2023 Rv. 667248-01

Massime precedenti Vedi: N. 144 del 1985 Rv. 438350-01, N. 7014 del 2017 Rv. 643376-01, N. 1165 del 2022 Rv. 663699-01, N. 15759 del 2014 Rv. 632278-01, N. 5852 del 2023 Rv. 667067-01, N. 14437 del 2019 Rv. 654078-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387-01, N. 36057 del 2022 Rv. 666374-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5, **Sentenza n. 2115 del 22/01/2024** (Rv. **670166-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CORTESI FRANCESCO**. Relatore: **CORTESI FRANCESCO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PARDINI VALERIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/01/2019

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - Speciale ipotesi di sospensione ex lege - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione notificato durante il periodo di sospensione - Inammissibilità - Esclusione - Termini correlati alla notificazione - Decorrenza differita al termine della sospensione.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2095 del 2023 Rv. 666756-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2246 del 22/01/2024** (Rv. **670015-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

S. (RICCIUTO NICOLA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2018

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALALE - IN GENERE Appello incidentale proposto anche nei confronti di appellato contumace - Omessa notifica - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Fondamento.

L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 27750 del 2017 Rv. 646841-01, N. 9527 del 2018 Rv. 648089-02, N. 5084 del 2023 Rv. 666935-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024** (Rv. **670062-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

M. (MATTII STEFANO) contro M. (VILLANACCI GERARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/02/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia limitata alla statuizione sulla competenza e sulle spese - Impugnazione nei modi ordinari del capo concernente le spese fondata sull'illegittimità della statuizione sulla competenza - Ammissibilità - Esclusione.

Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 23264 del 2022 Rv. 665432-01, N. 28156 del 2013 Rv. 629187-01, N. 32003 del 2021 Rv. 662959-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024** (Rv. **670066-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

B. (MARAGNA NICOLA) contro M. (SILOCCHI CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/03/2021

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Scissione - Responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. - Natura - Solidarietà sussidiaria o dipendente - Conseguenze - Impugnazioni - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento.

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 quater, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2016 Rv. 639023-01, N. 36690 del 2021 Rv. 662935-01, N. 20860 del 2018 Rv. 650428-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 2599 del 29/01/2024** (Rv. **670229-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**.
Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

V. (DELLA ROCCA IRENE) contro P.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/07/2022

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Giudizio di cassazione - Presentazione del controricorso ex art. 370 c.p.c. come modif. dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, modif. dalla l. n. 197 del 2022 - Deposito - Sufficienza - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Inammissibilità del deposito di memorie - Riqualficazione della memoria come controricorso - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 c.p.c., nella versione modificata dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, non richiede più alla parte nei cui confronti il ricorso è diretto (nella specie, il curatore speciale di un minore) la notificazione all'altra del controricorso, palesandosi sufficiente il deposito di quest'ultimo, ferma restando, peraltro, l'impossibilità di presentare memorie non precedute dalla tempestività del deposito in parola, le quali non possono essere riqualficate come controricorso, ancorché tardivo, ai fini della instaurazione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 5, Legge 29/12/2022 num. 197 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 3559 del 2024 Rv. 670092-01

Sez. 5, **Sentenza n. 2630 del 29/01/2024** (Rv. **670258-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**.

B. (BATTAGLIESE GUIDO LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/03/2017

100148 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE Avviso di accertamento - Natura - Invalidità della notifica - Error in procedendo - Esclusione - Accertamento rimesso al giudice di merito - Configurabilità - Doppia conforme - Conseguenze.

In tema di avviso di accertamento, la denunciata illegittimità o tardività della notifica, non traducendosi in un error in procedendo attesa la natura sostanziale e non processuale dell'atto impositivo, impedisce alla Corte di cassazione di verificarne direttamente, quale giudice del fatto processuale, la data di perfezionamento, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito che, in presenza di una doppia conforme, non può essere contestato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto, su cui si fondano la decisione di primo grado e quella di appello, sono diverse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 4824 del 2023 Rv. 666763-01, N. 35014 del 2022 Rv. 666406-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629829-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L, **Ordinanza n. 2691 del 29/01/2024** (Rv. **669860-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

I. (*PREDEN SERGIO*) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/09/2019

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore - Conseguenze - Ritenute fiscali operate sulla somma indebita - Ripetibilità da parte dell'ente nei confronti del lavoratore - Esclusione.

In caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26654 del 2023 Rv. 668768-01, N. 19735 del 2018 Rv. 650039-01

Sez. L, **Sentenza n. 2872 del 31/01/2024** (Rv. **670032-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (*GATTI IRMA*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere
133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 024148/2013 62778901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24148 del 2013 Rv. 627789-01

14. COSA GIUDICATA

Sez. 1, **Ordinanza n. 211 del 04/01/2024** (Rv. **670130-01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

M. (*CICCARELLI SERGIO*) contro C. (*DAMIANI DEMETRIO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/06/2017

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Rilevanza entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione - Necessità - Identità di questioni giuridiche o di fatto - Irrilevanza - Conseguenze - Assenza di vincoli per il giudice della causa successiva - Ragioni - Inapplicabilità della regola dello "stare decisis" - Rilevanza sulla sola condivisione delle argomentazioni - Sussistenza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15817 del 2021 Rv. 661584-01, N. 244 del 1974 Rv. 367859-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024 (Rv. 669742-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

T. (CORNELIO ENRICO) contro T. (BLOISE GENEROSO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2020

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Dedotto e deducibile - Preclusione alla proposizione della nuova domanda connessa - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto preclusa una domanda risarcitoria che in un precedente giudizio si era accertato, con statuizione passata in giudicato, come non proposta, conseguendone la dichiarazione di nullità per extrapetizione della pronuncia che l'aveva accolta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33021 del 2022 Rv. 666229-01, N. 6091 del 2020 Rv. 657127-01

Sez. L, Ordinanza n. 1483 del 15/01/2024 (Rv. 670023-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CASCIARO SALVATORE. Relatore: CASCIARO SALVATORE.

C. (GENOVESE FRANCESCO) contro A. (MERLO ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/08/2017

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Giudicato sulla giurisdizione - Conseguenze sulle norme applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - Limiti al controllo giudiziale sugli atti amministrativi - Sussistenza - Fattispecie.

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

Il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo. (Principio affermato in relazione al giudicato interno sulla giurisdizione relativo alla pretesa di scorrimento della graduatoria fuori dall'alveo delle ipotesi - perdurante efficacia della graduatoria e decisione della P.A. di avvalersene per coprire i posti vacanti - di giurisdizione del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 100 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 536 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 743 del 2018 Rv. 646800-01

Massime precedenti Vedi: N. 21509 del 2008 Rv. 604171-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24883 del 2008 Rv. 604576-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2305 del 23/01/2024 (Rv. 670173-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO.

C. (VOCCIA DE FELICE MARIA) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 23/05/2022

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Rifiuti speciali - Smaltimento in proprio - Accertamento - Elemento privo di durevolezza - Ragioni - Conseguenze - Giudicato esterno su altre annualità - Applicabilità - Esclusione.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

In materia di TAR SU, l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16684 del 2022 Rv. 664860-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 2387 del 24/01/2024** (Rv. **670020-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.
Relatore: **ROSSELLO CARMELO CARLO**.

I. (**RAMPELLO ALESSANDRO**) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/01/2020

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Giudicato esterno - Efficacia in un diverso giudizio tra le stesse parti - Condizioni - Riferibilità al medesimo rapporto giuridico - Necessità - Diversa finalità dei giudizi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione di un contratto di locazione, intervenuta nel primo giudizio, costituiva, nel secondo, passaggio logico indefettibile per giungere alla statuizione della insussistenza di un pendente rapporto locativo, suscettibile di trasformazione in rapporto di comodato secondo l'invocata previsione dell'art. 79, comma 1, l.r. Sicilia n. 9 del 2015).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27013 del 2022 Rv. 665900-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2426 del 25/01/2024** (Rv. **670021-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.
Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

U. (**ALESSANDRO DOMENICO**) contro C. (**SCISCA GIORGIO**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/12/2019

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - Portata - Accertamento in sede civile del concorso di altri soggetti nella causazione dell'evento lesivo - Preclusione - Insussistenza - Fattispecie.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la condanna penale emessa a carico di uno dei conducenti coinvolti in un incidente stradale non determinasse alcun vincolo, nell'ambito del successivo giudizio civile risarcitorio, in ordine all'accertamento del concorrente apporto causale dell'altro e alla conseguente ripartizione percentuale delle rispettive responsabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 17682 del 2020 Rv. 658825-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2462 del 25/01/2024 (Rv. 670067-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

D. (MARTUSCIELLO ERMANNO) contro I. (MEZZETTI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2020

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Contrasto di giudicati - Prevalenza - Criterio temporale - Sussistenza.

In caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28506 del 2018 Rv. 651575-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2462 del 25/01/2024 (Rv. 670067-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

D. (MARTUSCIELLO ERMANNO) contro I. (MEZZETTI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2020

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato reso inter alios - Efficacia nei confronti del terzo - Configurabilità - Limiti.

In tema di limiti soggettivi del giudicato, l'accertamento reso inter alios ha efficacia nei confronti del terzo solo qualora questi intenda avvalersene in proprio favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306

Massime precedenti Vedi: N. 18325 del 2019 Rv. 654774-01, N. 11213 del 2007 Rv. 600586-01, N. 24558 del 2015 Rv. 637983-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2608 del 29/01/2024 (Rv. 669993-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

S. (RECCHIONI STEFANO) contro C. (LEONE ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2018

089023 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE Giudizio civile di falso e procedimento penale di falso - Contenuto - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la falsità di un documento, essendo all'uopo irrilevante il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso relativo al medesimo documento)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2524 del 2006 Rv. 586910-01

Sez. 5, Ordinanza n. 2595 del 29/01/2024 (Rv. 670246-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MANFREDI MIMMO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 12/06/2017

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Impugnazione di atto esecutivo - Giudicato di annullamento in favore del concessionario per la riscossione - Estensione nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Esclusione - Fondamento.

177263 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER GRADI - COMMISSIONI DI PRIMO GRADO - COMPONENTI - PRESIDENTI In genere.

In tema di impugnazione di un atto esecutivo, qualora, a fronte di un'unica sentenza di primo grado sfavorevole all'Agenzia delle entrate e ad Equitalia, ciascuna abbia proposto separati appelli, discussi e decisi, alla medesima udienza, dinanzi al medesimo collegio, in cause rubricate sotto diversi numeri di ruolo ed esitate in pronunce contrapposte, l'una di rigetto dell'appello dell'Agenzia e l'altra di accoglimento di quello di Equitalia, l'Agenzia, nel proporre ricorso per cassazione, non può giovare della sentenza favorevole ad Equitalia nel frattempo passata in giudicato, attesa l'alterità soggettiva nei confronti di quest'ultima, che è ente strumentale della prima, ex lege incaricato ed autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima, senza che, ai fini dell'estensione dell'efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all'art. 1306 c.c., non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1306, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 16685 del 2019 Rv. 654727-01, N. 3187 del 2015 Rv. 634517-01, N. 5062 del 2022 Rv. 663884-01

Sez. 1, Sentenza n. 2700 del 29/01/2024 (Rv. 670215-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

R. (PUNZI CARMINE) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/04/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudicato penale - Efficacia in giudizi civili diversi da restituzione e danno - Applicabilità dell'art. 654 c.p.p. - Persistenza della costituzione di parte civile per tutta la durata del dibattimento - Necessità - Conseguenze.

In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32412 del 2021 Rv. 662836-01, N. 16323 del 2012 Rv. 623727-01, N. 15470 del 2017 Rv. 644464-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13661 del 2019 Rv. 653898-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024 (Rv. 670078-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

B. (MOTTOLA MARIA RITA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/06/2021

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza non doversi procedere per estinzione del reato - Efficacia nel giudizio civile - Differenza rispetto agli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile - Fondamento.

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere.

In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31010 del 2023 Rv. 669457-02

Massime precedenti Difformi: N. 28428 del 2023 Rv. 669018-01

Massime precedenti Vedi: N. 12973 del 2020 Rv. 658224-01, N. 20170 del 2018 Rv. 650182-01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3, **Ordinanza n. 340 del 05/01/2024** (Rv. **670056-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

L. (*GABELLONE GIOVANNI*) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/10/2021

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 64 - Situazione giuridica soggettiva del privato titolare del diritto di superficie - Interesse legittimo - Sussistenza - Diritto potestativo - Esclusione - Legittimazione a stipulare l'atto di trasferimento dopo la delibera dell'ente - Individuazione - Pignoramento del diritto di superficie - Conseguenze.

169002 SUPERFICIE - COSTITUZIONE - IN GENERE In genere.

In base all'art. 3, comma 64, l. n. 662 del 1996 - che prevede che i Comuni possano cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie - non è configurabile un diritto potestativo del privato titolare del diritto di superficie, bensì un interesse legittimo, non autonomo né personale, ma accessorio al diritto di superficie stesso: ne consegue che, dopo la delibera della cessione in proprietà, legittimato a stipulare l'atto di trasferimento è il titolare del già concesso diritto di superficie, mentre, nei confronti del creditore che abbia pignorato il diritto di superficie sono inefficaci i successivi atti di trasferimento di tale diritto e della predetta legittimazione contrattuale, trasferitasi, per effetto del pignoramento, in capo ai potenziali aggiudicatari del bene.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Civ. art. 2913

Sez. 3, **Ordinanza n. 903 del 09/01/2024** (Rv. **669741-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (*Conf.*)

P. (*LOCANTORE RAFFAELE*) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della violazione di norme processuali - Prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa - Necessità - Eccezioni - Pregiudizio automatico e ineliminabile - Fattispecie.

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. - confermando la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che, senza convocazione delle parti, disponeva la prosecuzione degli esperimenti di vendita - ha affermato che la prospettata difformità dalla sequenza procedimentale, per dedotta violazione dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non pregiudicava il diritto di difesa dell'esecutato in ragione dell'omessa audizione sulle modalità di prosecuzione della fase liquidativa, già compiutamente determinate nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c.).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27424 del 2023 Rv. 669114-01

Massime precedenti Vedi: N. 26419 del 2020 Rv. 659858-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1619 del 16/01/2024 (Rv. 669823-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

A. (TURINI RAFFAELLA) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLZANO

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza - Integrazione del titolo giudiziale con elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. (Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico-urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1027 del 2013 Rv. 669348-01

Massime precedenti Vedi: N. 14234 del 2023 Rv. 667879-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11066 del 2012 Rv. 622929-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2020 del 18/01/2024 (Rv. 669835-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

F. (MACIARIELLO DARIO) contro A. (LACAGNINA MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2021

079168 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGNIONI E FITTI - IN GENERE Tutela dell'aggiudicatario ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. e 2919 c.c. - Condizione - Trascrizione del pignoramento sino all'acquisto - Cancellazione della formalità pubblicitaria - Effetti - Regola della priorità delle trascrizioni - Applicabilità - Revoca del provvedimento di cancellazione - Irrilevanza - Ragioni.

079219 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EFFETTO TRASLATIVO In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La tutela dell'aggiudicatario ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. presuppone che sino al momento del suo acquisto sia mantenuta la trascrizione del pignoramento, dalla quale discende l'inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi ai sensi dell'art. 2919, comma 2, c.c.; ne consegue che, qualora la formalità venga cancellata - anche se erroneamente o financo illegittimamente - a seguito di estinzione o di altra forma di chiusura anticipata della procedura, acquistano efficacia, in pregiudizio dell'aggiudicatario, le trascrizioni successive al pignoramento, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2644 c.c., a nulla valendo l'eventuale ripristino della formalità pubblicitaria del vincolo espropriativo, in conseguenza della revoca del provvedimento di cancellazione, potendo i relativi effetti operare solo ex nunc e, dunque, in maniera recessiva rispetto agli acquisti "medio tempore" ritualmente trascritti.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis, Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2914

Massime precedenti Vedi: N. 17367 del 2011 Rv. 619245-01, N. 7998 del 2015 Rv. 635099-01, N. 11241 del 2022 Rv. 664509-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21110 del 2012 Rv. 624256-01

Sez. 3, Ordinanza n. 2020 del 18/01/2024 (Rv. 669835-02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

F. (MACIARIELLO DARIO) contro A. (LACAGNINA MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2021

079059 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Estinzione o chiusura anticipata della procedura - Cancellazione della trascrizione del pignoramento - Necessità - Eccezione - Previa aggiudicazione o assegnazione - Conseguenze - Cancellazione dei gravami col decreto di trasferimento - Condizioni.

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere.

In tutti i casi di estinzione (o anche di chiusura anticipata) della procedura di espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 632 c.p.c., a meno che non sia già precedentemente intervenuta l'aggiudicazione (o l'assegnazione); in tale specifica fattispecie, in forza dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. e nonostante l'estinzione del processo (che si determina "ipso iure" nel momento in cui se ne realizzano i presupposti), il giudice mantiene il potere-dovere di verificare il tempestivo versamento del prezzo di aggiudicazione, di valutarne la congruità ai sensi dell'art. 586 c.p.c. e, in caso di riscontro positivo, di emettere il decreto di trasferimento contenente l'ordine di cancellazione dei gravami.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis

Massime precedenti Vedi: N. 24913 del 2023 Rv. 668755-01, N. 5921 del 2023 Rv. 667180-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21110 del 2012 Rv. 624256-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

16. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. L, **Ordinanza n. 594 del 08/01/2024** (Rv. **669763-01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**.

M. (GALLO LEONARDO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/09/2020

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Istanza di discussione orale - Trattazione scritta - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è legittima, ove il predetto giudice - effettuato un bilanciamento tra il diritto della parte a discutere la controversia oralmente con quello di assicurare la tempestiva definizione della controversia stessa - espliciti le ragioni organizzative che hanno giustificato una tale scelta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di appello che - in relazione a vicenda nella quale la parte, in controversia di lavoro, aveva chiesto, in sede di giudizio di gravame, lo svolgimento della discussione orale con istanza presentata entro il termine stabilito dalle linee guida adottate dal capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 - non aveva considerato l'istanza in questione, non menzionata neppure nel verbale di udienza, omettendo così di dare conto delle ragioni che avevano indotto la Corte medesima a coltivare la trattazione scritta).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6033 del 2023 Rv. 667099-02

Sez. L, **Sentenza n. 744 del 09/01/2024** (Rv. **669767-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (CIACCI PATRIZIA) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CHIETI, 31/05/2021

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito in l. n. 34 del 2020 - Estensione alle azioni per conseguire le prestazioni di cui all'art. 42 d.l. n. 269 del 2003 in materia di invalidità civile - Esclusione - Applicabilità della speciale disciplina di cui all'art. 34 del medesimo d.l. n. 18 - Sussistenza.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Nelle controversie concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall'art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall'art. 34 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall'art. 83, comma 2, del medesimo d.l.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 34, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 26845 del 2020 Rv. 659633-01

Sez. L, Ordinanza n. 1800 del 17/01/2024 (Rv. 669828-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

C. (SORGE AMEDEO) contro M. (CERUTTI GILBERTO)

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Giudice del lavoro - Competenza territoriale - Cessazione del criterio temporaneo dell'azienda o della dipendenza - Presupposto - Spostamento idoneo ad incidere sulla competenza - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro, la cessazione del criterio temporaneo ex art. 413, comma 3, c.p.c., in ragione dell'inizio della causa oltre sei mesi dopo il trasferimento dell'azienda o della dipendenza, presuppone che detto trasferimento sia idoneo ad incidere, ab origine, sulla competenza territoriale, essendo invece inidonei a tal fine gli spostamenti avvenuti all'interno dello stesso circondario o dello stesso Comune. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevanza - ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio - dello spostamento da un luogo ad un altro dello stesso Comune di una dipendenza aziendale, un parcheggio di autobus).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27684 del 2020 Rv. 660062-01

Sez. L, Ordinanza n. 1909 del 18/01/2024 (Rv. 669774-01)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

P. (RUSSO DE LUCA BRUNO) contro B.

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Giudice del lavoro - Competenza territoriale - Clausole in deroga - Nullità - Ambito applicativo - Fattispecie.

La nullità, prevista dall'art. 413, ult. comma, c.p.c., delle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro non riguarda soltanto i rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c., ma anche quelli ad essi avvinti da uno stretto collegamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale apposta al contratto di cessione del credito retributivo ai fini del pagamento, da parte del lavoratore, delle quote di associazione al sindacato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 8

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024** (Rv. **669991-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

M. (BARABINO LORENZO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/12/2020

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Tempestivo deposito del ricorso in presenza di omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Costituzione in giudizio dell'appellato - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto; né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6159 del 2018 Rv. 647533-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11550 del 2022 Rv. 664424-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1587 del 16/01/2024** (Rv. **670234-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

L. (SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/09/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE "Start up" innovativa - Termine quinquennale di esenzione dal fallimento - Scadenza - Automaticità - Adempimenti amministrativi - Data della cancellazione dalla sezione speciale del R.I. - Irrilevanza.

L'esenzione delle start up innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste in tema di sovraindebitamento, prevista dall'art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica in modo automatico, al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del medesimo decreto, senza che rilevi né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 31, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 25

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1, **Ordinanza n. 2378 del 24/01/2024** (Rv. **669958-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

A. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 23/08/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 - Provvedimento sulla sospensiva ex art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - Accoglimento o rigetto - Conseguenze.

Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20070 del 2023 Rv. 668036-01